

# Le monarchie cessate: l'esperienza italiana nella prospettiva comparata.

## Riflessioni finali sulla sezione monografica

di Rolando Tarchi

**Abstract:** *Ceased Monarchies: the Italian Experience in a Comparative Perspective. Concluding Reflections on the Monographic Section* – The first part of the essay analyses the transition from monarchy to republic in the Italian legal system, focusing on the constitutional choices made to guarantee the irreversibility of the republican form of government and to sanction the Savoy dynasty. At the centre of the investigation is the XIII transitional and final provision of the Constitution, interpreted as a rule with a dual function: guaranteeing the institutional structure and serving as an instrument of political and symbolic responsibility. A special attention is paid to the patrimonial dimension of the transition, with reference to the Crown Jewels affair and recent case law. The analysis concludes with a comparative European overview and a reflection on the meaning of ‘constitutional memory’ in the Italian experience.

In the second part this article analyses the cessation of monarchies as an autonomous category of comparative public law, distinct from ordinary regime change and democratic transition. Drawing on a wide and geographically diverse set of cases, it shows that the end of monarchy rarely results from a purely legal procedure and almost always originates in extra-juridical events such as war, revolution, military coups, foreign intervention, or deep legitimacy crises. Law typically intervenes ex post, stabilising and rationalising a rupture already produced at the political level. Focusing on modes of abolition, legal instruments, treatment of dynasties, and royal property, the article highlights the tension between constitutional continuity and institutional rupture, and interprets ceased monarchies as a privileged laboratory for analysing constituent power in modern constitutional orders.

2165

**Keywords:** Italian constitutional transition; Abolition of monarchy; Constitutional sanctions; Crown property; Ceased monarchies; Constitutional rupture; Regime transition

### Parte prima

L'esperienza italiana dal referendum del 2-3 giugno 1946 alla rivendicazione delle “gioie della Corona” ottant'anni dopo

#### 1. Prologo: il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica in Italia: breve cronologia degli eventi

L'iniziativa di dare corpo ad una sezione monografica di questa Rivista destinata a trattare delle “Monarchie cessate”<sup>1</sup> è nata da un'idea del

---

<sup>1</sup> Si è preferito usare questo aggettivo in luogo di abolizione o altri possibili in quanto ritenuto giuridicamente più corretto in analogia con l'istituto delle fonti cessate, ovvero

Direttore, Giuseppe Franco Ferrari, all'esito di una discussione sull'iniziativa recentemente intrapresa da alcuni eredi di Casa Savoia in ordine alla restituzione dei c.d. gioielli della Corona, che ha dato corso ad un contenzioso giudiziario contro lo Stato italiano, concluso per il momento con una decisione del Tribunale di Roma, sez. specializzata (sent. 7207/2025, inedita) che ha ritenuto la richiesta stessa manifestamente infondata, chiudendo, così, almeno il primo tempo di questa partita.

Una questione sollevata a quasi ottanta anni di distanza dalla partenza di re Umberto II per il Portogallo, che dimostra come siano ancora oggetto di controversia questioni connesse alla nostra cessata monarchia e collegate alla questione delle sanzioni applicate nei suoi confronti. L'importanza e la perdurante attualità della vicenda merita una ricostruzione più dettagliata.

Il fatto originario cui si collega questa recente controversia, ovvero la consegna in deposito alla Banca d'Italia dei gioielli della Corona si consuma il 5 giugno 1946, (v. *infra* per maggiori dettagli) nel momento in cui erano state diffuse le prime informazioni sull'esito del *referendum* del 2 e 3 giugno, con l'annuncio già la mattina del 5 giugno di un vantaggio dei voti favorevoli al passaggio alla Repubblica. Non riteniamo necessario in questa sede ricostruire in modo approfondito i diversi passaggi storici che segnarono questa travagliata fase della storia italiana, anche se non possiamo dimenticare che si tratta di eventi fondativi del nostro ordinamento costituzionale. Come è stato evidenziato dalle principali ricostruzioni storiche<sup>2</sup>, la decisione di deferire direttamente al corpo elettorale la scelta della forma di Stato, mediante un *referendum* da svolgersi contestualmente alle elezioni dei deputati all'Assemblea costituente, fu formalizzata nella Seconda Costituzione provvisoria (d.lgs.lgt. 98 del 16 marzo 1946). Tale opzione, intervenuta a correggere quanto in precedenza stabilito dall'art. 1 Prima Costituzione provvisoria (d.l.lgt. 151 del 25 giugno 1944) secondo cui la scelta della forma istituzionale dello Stato sarebbe stata rimessa, dopo la liberazione del territorio nazionale, ad una Assemblea Costituente eletta a suffragio universale unitamente all'approvazione di una nuova Costituzione, rispondeva a una precisa esigenza politico-istituzionale: evitare che i partiti politici, e in particolare quelli di orientamento moderato – come la Democrazia Cristiana o quello liberale – fossero costretti ad assumere una posizione esplicita e potenzialmente divisiva sulla questione istituzionale. In

---

quelle fonti sulla produzione proprie dell'ordinamento storicamente precedente che sono state abolite ma le cui disposizioni normative continuano a produrre effetti in maniera ultrattiva fino al momento di una loro formale abrogazione. Un esempio classico è quello delle norme corporative in Italia previste in epoca fascista con espresso richiamo da parte dell'art. 1 delle preleggi del 1942 come fonti terziarie, non rinnovate dall'ordinamento repubblicano, ma che hanno continuato ad essere applicate fino al momento della loro progressiva sostituzione da parte dei contratti collettivi di lavoro; sulle fonti cessate v. A. Pizzorusso, *Delle fonti del diritto: art. 1-9, 2<sup>a</sup> ed.*, Bologna-Roma, 2011.

<sup>2</sup> Cfr. il classico C. Ghisalberti, *Storia costituzionale d'Italia*, vol. II, Roma-Bari, 1977, 405 ss.

questo modo, la scelta tra monarchia e repubblica veniva sottratta al confronto diretto tra le forze politiche organizzate e rimessa alla decisione immediata del popolo sovrano. La conseguenza di tale impostazione era che l'Assemblea costituente si sarebbe trovata a operare su una base già definita quanto alla forma di Stato, potendo così concentrare integralmente i propri lavori sulla redazione della nuova Costituzione, senza essere gravata dal compito – politicamente esplosivo – di risolvere essa stessa la questione istituzionale. Per giustificare questo cambio di prospettiva si sostenne che la previsione di un *referendum* si ricollegava, sotto molti profili, alla tradizione risorgimentale e liberale dello Stato italiano. Anche il processo di unificazione nazionale, tra il 1859 e il 1870, era infatti passato attraverso una serie di plebisciti che avevano rimesso alle popolazioni delle diverse regioni della penisola la decisione sull'annessione prima al Regno di Sardegna e poi al Regno d'Italia, ratificando mediante il voto popolare la soluzione monarchico-costituzionale del problema italiano. In quella stagione, tale scelta era stata interpretata – e ampiamente mitizzata dalla pubblicistica del tempo – come un vero e proprio “patto” tra la dinastia regnante e i suoi sudditi.

Nel contesto del secondo dopoguerra, tuttavia, la previsione del *referendum* contribuì anche a radicalizzare la questione istituzionale, coinvolgendo direttamente l'elettorato, con la sua carica emotiva e la sua sensibilità politica, in una decisione percepita come fondamentale per l'avvenire del Paese. Fu proprio nella consapevolezza di tale clima e nella speranza di orientare la maggioranza dell'elettorato a favore del mantenimento della monarchia che Vittorio Emanuele III decise di abdicare in favore del figlio Umberto II, già luogotenente generale del Regno dal giugno 1944, nel tentativo di presentare al corpo elettorale un volto rinnovato della continuità monarchica<sup>3</sup>. Una scelta che divise le stesse forze politiche che sostenevano il governo di unità nazionale guidato da Alcide De Gasperi allora in carica (si lamentò in particolare da esponenti del Partito comunista l'avvenuta violazione della “tregua istituzionale” sancita con il patto di Salerno nell’aprile del 1944) ma non riuscì nell'intento perseguito di ribaltare l'orientamento dei cittadini italiani, convinti in maggioranza della necessità di imprimere una svolta radicale al sistema istituzionale, secondo quanto sarà confermato dall'esito della consultazione referendaria.

Le due settimane che intercorrono tra i giorni della consultazione popolare e la proclamazione in via definitiva da parte della Corte di cassazione il 18 giugno 1946 sono tra le più dense di avvenimenti del periodo transitorio, anche per le incertezze in ordine alle decisioni da assumere per consentire un passaggio di regime non traumatico e possibilmente ordinato.

---

<sup>3</sup> Sui diversi passaggi politici e istituzionali che contrassegnarono queste settimane cfr. G. Candeloro, *Storia dell'Italia moderna. La fondazione della Repubblica e la ricostruzione. Considerazioni finali*, vol. XI, Milano, 1986, 71 ss.; nonché, A. Gambino, *Storia del dopoguerra. Dalla liberazione al potere DC*, Roma-Bari, 1975, 181 ss.

La Corte di cassazione si pronunciò una prima volta sull'esito del *referendum*, il 9 giugno, comunicando il dato provvisorio dello spoglio (con 12.718.641 voti per la Repubblica e 10.718.502 voti per la Monarchia); questa decisione fu oggetto di aspra contestazione da parte dei sostenitori della causa monarchica per i quali la Suprema corte non si sarebbe dovuta pronunciare prima del conteggio definitivo, accampandosi, inoltre, accuse di brogli elettorali e contestazioni procedurali. La questione sollevata riguardò il criterio di computo dei voti, e in particolare l'inclusione o meno dei voti nulli e bianchi, assai numerosi (ben 1.509.980), nel calcolo della maggioranza necessaria per determinare la forma di Stato. La controversia si fondeva su una lettura rigorosamente letterale del d.lgs.lgt. del 16 marzo 1946 secondo cui si doveva tenere conto della maggioranza degli elettori votanti. Secondo la tesi monarchica, tale espressione non poteva essere interpretata come riferita esclusivamente ai voti validamente attribuiti a una delle due opzioni, ma doveva invece ricoprire l'intero corpo dei votanti effettivi, includendo anche coloro che avevano espresso un voto nullo o lasciato la scheda in bianco. In questa prospettiva, i voti nulli e bianchi non erano considerati irrilevanti, bensì parte integrante del dato elettorale complessivo<sup>4</sup>. Essi avrebbero dovuto incidere sul calcolo della maggioranza richiesta, innalzando la soglia necessaria per la vittoria di una delle due alternative. Questa interpretazione si inseriva in una più ampia strategia di contestazione dell'esito referendario, che mirava a evidenziare la natura eccezionale e giuridicamente fragile del passaggio istituzionale. In tale quadro, il problema del computo dei voti assumeva un valore simbolico e politico rilevante: la monarchia cercava di presentarsi non come sconfitta sul piano della volontà popolare, ma come vittima di una lettura forzata delle regole del gioco.

La Corte di cassazione intervenendo definitivamente il successivo 18 giugno confermò l'interpretazione sostanzialistica del concetto di "elettori votanti", ritenendo che solo i voti validamente espressi per una delle due opzioni rappresentassero una manifestazione di volontà politicamente rilevante: i voti nulli e bianchi furono pertanto esclusi dal computo della maggioranza decisiva. Nel comunicato si attesta che, esaminati tutti i ricorsi, si proclamano i risultati definitivi: per la Repubblica 12.717.923 voti; per la Monarchia: 10.719.284 voti, pari, rispettivamente, al 64,27% e al 45,73% dei voti validi<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Sulla vicenda oltre agli autori citati nella nota precedente, cfr. G. Mammarella, *L'Italia dalla caduta del fascismo ad oggi*, Bologna, 1978, 134 ss.

<sup>5</sup> Questa scelta interpretativa, pur contestata dagli ambienti monarchici, consolidò l'esito referendario e rese possibile la proclamazione della Repubblica. La tesi monarchica sul computo dei voti nulli rimase così confinata al piano della polemica politico-giuridica, continuando tuttavia a riemergere, nel tempo, come argomento critico nei confronti della legittimazione originaria della nuova forma di Stato. D'altra parte, anche se fosse stata accettato il diverso metodo di calcolo si sarebbe avuta una maggioranza di voti in favore della Repubblica seppure con una percentuale più bassa.

In queste due settimane di attesa la situazione rischiava di degenerare, con accese discussioni a livello politico e con manifestazioni di piazza a sostegno delle due parti. Il superamento di tali incertezze e dell'insorgere di una pericolosa situazione di stallo fu la conseguenza di due passaggi fondamentali; in primo luogo, della fermezza manifestata dal Governo che, dando piena attuazione all'art. 2, c. 4 del d.lgs.lgt. 98 del 16 marzo 1946 (Seconda Costituzione provvisoria) l'11 giugno conferisce in via provvisoria al Presidente del Consiglio dei ministri, on. Alcide De Gasperi, le funzioni ad interim di Capo dello Stato<sup>6</sup>, da esercitare fino all'elezione del Capo provvisorio dello Stato da parte dell'Assemblea costituente<sup>7</sup>. Il secondo momento decisivo si consuma per il senso di responsabilità di Umberto II, che, superate le iniziali perplessità e resistenze delle quali aveva dato atto in un comunicato ufficiale del 10 giugno<sup>8</sup> e pur tenendo ferma la contestazione

---

Applicando questo criterio al dato complessivo, il totale dei voti espressi risulterebbe pari a circa 24,95 milioni, includendo poco più di 1,5 milioni di schede nulle o bianche. Su questa base, i voti favorevoli alla Repubblica – pari a 12.717.923 – avrebbero rappresentato poco più del 51% del totale, mentre quelli favorevoli alla Monarchia – 10.719.284 – si sarebbero attestati intorno al 43%. La restante quota, pari a circa il 6%, sarebbe stata costituita da voti privi di attribuzione a una delle due opzioni.

<sup>6</sup> Questa decisione cruciale, a testimonianza del suo valore eminentemente politico, viene assunta in modo piuttosto informale da una delibera del Consiglio dei ministri non pubblicata in Gazzetta ufficiale, di cui è restata traccia anche in una minuta scritta a mano conservata nell'Archivio storico della Presidenza della Repubblica ([archivio.quirinale.it/materiali-pubblicazioni//presidenti/1\\_ASPr\\_Delibera\\_I\\_DeGasperi\\_12\\_13\\_giugno\\_1946.pdf](http://archivio.quirinale.it/materiali-pubblicazioni//presidenti/1_ASPr_Delibera_I_DeGasperi_12_13_giugno_1946.pdf)).

Il documento dopo avere richiamato in premessa il comunicato della Corte di cassazione dell'11 giugno e la previsione dell'art. 2 d.lgs.lgt. 98/1946, prevede laconicamente all'art. 1 che «dalle ore 0 del giorno 12-6-1946 le funzioni del Capo dello Stato sono esercitate dall'on. Alcide De Gasperi, Presidente del consiglio in carica nel giorno delle elezioni 2 giugno 1946». L'art. 2 si limita a ribadire che tali funzioni cesseranno contestualmente all'elezione del capo provvisorio dello Stato da parte dell'Assemblea costituente, con una previsione meramente ricognitiva di quanto già previsto dalla Seconda Costituzione provvisoria. Da più parti si segnala come il decreto utilizzasse, secondo la formula consigliata dal ministro Bracci, il termine funzioni e non quello di poteri, come rilevato anche da G. Candeloro, *Storia dell'Italia moderna. La fondazione della Repubblica e la ricostruzione. Considerazioni finali*, cit., 75.

La decisione troverà una conferma ufficiale con l'adozione del decreto legislativo presidenziale 1/1946, recante "Nuove formule per l'emanazione dei decreti ed altre disposizioni conseguenti alla mutata forma istituzionale dello Stato", che formalizza l'avvenuta transizione senza richiamare la decisione dell'11 giugno. Nella premessa del decreto si legge, infatti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferiti dall'art. 2, 4° comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la proclamazione dei risultati del referendum istituzionale; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; omissis....».

<sup>7</sup> L'Assemblea costituente procederà all'elezione nella carica di Enrico De Nicola il 28-6-1946 con 396 voti su 500 votanti, superando largamente la maggioranza di tre quinti, richiesta per la validità dell'elezione. De Nicola si insediò il 10 luglio assumendo così i poteri fino a quel momento esercitati in via transitoria dal presidente del Consiglio dei ministri De Gasperi.

<sup>8</sup> Si riporta il testo del comunicato: «Italiani, Con un atto che può essere interpretato

in ordine alle modalità dello scrutinio dei voti, decide di lasciare l'Italia a seguito delle decisioni assunte dal governo prima della proclamazione dei risultati definitivi, rilasciando una nuova dichiarazione informale più breve della precedente e dai contenuti meno polemici<sup>9</sup>, nella quale si sottolinea di compiere un atto di sacrificio nell'interesse supremo della Nazione per il pericolo di discordie civili o di spargimento di sangue e, per questo, si è deciso di "abbandonare temporaneamente" il Paese<sup>10</sup>; un passaggio, quest'ultimo, che evidenzia come da parte del re non vi fu abdicazione o rinuncia al trono, né formale riconoscimento del cambio di regime. Non si trattò quindi di esilio volontario: tale sanzione sarà giuridicamente imposta solo per effetto dell'entrata in vigore della XIII DTF della Costituzione che impedirà al deposto Umberto II di rientrare in Italia fino al giorno della sua morte, avvenuta a Ginevra il 18 marzo 1983<sup>11</sup>.

---

come una violenza, il Governo ha proclamato la Repubblica, attribuendosi poteri che non gli spettano. Io rispetto la volontà del popolo, ma non posso accettare che una decisione così grave venga presa prima che la Suprema Corte di cassazione si sia pronunciata definitivamente sui risultati del *referendum*. In questo momento solenne della vita nazionale, nel quale si decidono le sorti della Patria, sento il dovere di riaffermare il mio diritto e quello del popolo italiano al rispetto della legalità. Ho deciso di allontanarmi temporaneamente dall'Italia, non come rinuncia ai miei diritti, ma per evitare che il Paese sia teatro di disordini e di spargimenti di sangue. Mi auguro che, nella serenità, la verità possa essere ristabilita e che l'Italia ritrovi l'unità morale necessaria per affrontare l'avvenire. Umberto II».

<sup>9</sup> Non esiste un testo ufficiale di questa comunicazione, ricostruito solo ex post sulla base degli stralci riportati dalle fonti giornalistiche dell'epoca (Agenzia Stefani/ANSA, Dispacci del 12/13-6-1946; *Corriere della Sera*, 13-6-1946). Il testo considerato più attendibile è il seguente: «Italiani, Nel momento in cui sto per lasciare il Paese, sento il dovere di rivolgermi a voi. Ho fatto tutto quanto era in mio potere per difendere i diritti della Corona e per assicurare il rispetto della legalità. Ma non intendo che, per la mia persona, l'Italia sia esposta al pericolo di discordie civili o di spargimento di sangue. Per questo ho deciso di allontanarmi temporaneamente dall'Italia, con l'animo addolorato, ma sereno nella coscienza di compiere un atto di sacrificio nell'interesse supremo della Nazione. Porto con me il ricordo e l'affetto del popolo italiano, al quale auguro di trovare, nella concordia e nel lavoro, la forza per affrontare l'avvenire. Umberto».

<sup>10</sup> Ciò che effettivamente avvenne alle ore 16 del 13 giugno con un volo dall'aeroporto di Ciampino per il Portogallo.

<sup>11</sup> Riteniamo utile riportare la cronologia dei principali eventi di quelle giornate:

2–3 giugno      *Referendum* istituzionale;

4 giugno      Inizio dello scrutinio e prime proiezioni elettorali;

5 giugno      Consiglio dei ministri: riunione straordinaria presa d'atto della situazione e delle stime parziali favorevoli alla Repubblica con discussione dei possibili scenari istituzionali in assenza di decisioni formali;

9 giugno      Corte di cassazione proclama in seduta pubblica i risultati provvisori, precisando che dovranno essere esaminati i ricorsi e le contestazioni; il Governo prende atto del vantaggio repubblicano e inizia a discutere sul passaggio dei poteri in caso di riconoscimento formale della Repubblica;

10 giugno      Umberto II contesta i risultati ed emana un comunicato ufficiale; il Governo esamina i contenuti di tale messaggio;

11 giugno      Nuova riunione del Consiglio dei ministri, adozione del d.lgs.lgt. 98/1946 e conferimento a De Gasperi delle funzioni di Capo provvisorio dello Stato; invio della relativa comunicazione al re che considera il provvedimento un "atto

## 2. La questione delle “gioie della Corona”

Nelle prime fasi di questo contesto convulso si registra l'antefatto che ha dato luogo alla recente controversia giudiziaria richiamata all'inizio; il 5 giugno 1946 il Ministro della Real Casa, Falcone Lucifero, consegnò alla Banca d'Italia i gioielli reali (descritti come «gioie di dotazione della Corona») su disposizione del re Umberto II, affinché fossero custoditi e restituiti «a chi di diritto». Di questo passaggio fu redatto un verbale su carta bollata da 12 lire conservato in copia, unitamente al relativo carteggio, in un fascicolo dell'Archivio storico della Presidenza della Repubblica<sup>12</sup>.

Una prima precisazione appare necessaria: il testo del c. 3 della XIII disposizione transitoria della Costituzione del 1948 non fa esplicito riferimento a questi gioielli, limitandosi, più genericamente a disporre l'avocazione allo Stato dei beni esistenti sul territorio nazionale degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, oltre a dichiarare la nullità di eventuali trasferimenti e costituzioni di diritti reali sugli stessi beni avvenuti dopo il 2 giugno 1946. Gli atti normativi di attuazione successivamente adottati (il d.lgs.lgt 207 del 7 settembre 1946 che istituisce la procedura amministrativa di presa in carico dei beni, della loro inventariazione e gestione e il D.P.R. 1439 del 22 novembre 1948 che trasferisce le funzioni residue allo Stato, consolidando gli effetti della XIII disp. trans.) che hanno avocato i beni (palazzi, residenze private, terreni, partecipazioni societarie, conti correnti ecc.) non hanno mai preso in considerazione i gioielli della Corona, peraltro già in possesso di un ente pubblico quale la Banca d'Italia, seppure incaricata soltanto della loro custodia. Poteva quindi residuare qualche dubbio in ordine alla loro riconduzione nell'ambito della previsione costituzionale sanzionatoria, peraltro di carattere tendenzialmente omnicomprensivo.

Per lungo tempo della questione non si è più parlato, almeno apertamente, finché il 30 novembre 2021 gli eredi di Umberto II (il Principe Vittorio Emanuele, le principesse Maria Pia, Maria Gabriella e Maria

---

rivoluzionario” e contrario allo Statuto;

12 giugno Umberto II lascia l'Italia inviando un messaggio agli italiani dove ribadisce di non voler provocare una guerra civile;

13 giugno Ratifica della decisione dell'11 giugno; De Gasperi Capo dello Stato ad interim, con assicurazione della continuità nel funzionamento delle istituzioni;

18 giugno Corte di cassazione proclama definitivamente la Repubblica.

<sup>12</sup> Il fatto risulta anche dai diari di Luigi Einaudi, all'epoca Governatore della Banca d'Italia; in particolare, cfr. L. Einaudi, *Diari 1945-1947*, in P. Soddu (cur.), *Collana storica della Banca d'Italia*, serie *Documenti*, vol. XI, Roma-Bari, 2001, 23, ove si annota che le gioie erano «racchiuse in un cofano a tre piani» e che si trattava di gioie «portate dalle regine e dalle principesse di casa Savoia», con riferimento anche al diadema della regina Margherita. Subito dopo, Einaudi annota l'intento attribuito a Umberto II (deposito in Banca d'Italia «per essere consegnate poi a chi di diritto») e aggiunge una valutazione che è proprio quella che spesso viene richiamata nel successivo contenzioso: la sua impressione è che il re dia prova di scrupolo, perché si potrebbe ritenere che quelle gioie non spettino al demanio, ma alla famiglia reale.

Beatrice) esponevano una richiesta di restituzione alla Banca d’Italia e, a seguito del rigetto dell’istanza da parte di quest’ultima (in data 9 dicembre 2021), hanno intentato un’azione civile presso il Tribunale di Roma, citando in giudizio la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell’Economia e la Banca d’Italia, reclamando la restituzione dei gioielli oppure il corrispettivo del loro valore<sup>13</sup>, argomentando che si trattava comunque di beni personali per cui una volta cessata l’esistenza della Corona del Regno dovevano tornare agli eredi di re Umberto II, in quanto legittimi proprietari.

Il Tribunale romano, con la recentissima sentenza del 14 maggio 2025 già richiamata in avvio, accerta l’infondatezza della domanda (con condanna alle spese degli attori), sulla base di una motivazione che appare del tutto convincente sulla base di un’interpretazione storico-sistematica i cui punti principali meritano di essere richiamati.

Richiamando il verbale di deposito del 5 giugno 1946, si rileva preliminarmente che da esso risulta che Falcone Lucifero, in qualità di Reggente il Ministero della Real Casa, dichiara di aver ricevuto incarico dal re Umberto II, di affidare in custodia alla Banca d’Italia per essere tenuti a disposizione di chi di diritto, gli oggetti preziosi che rappresentano le cosiddette «gioie di dotazione della Corona del Regno d’Italia» e che, pertanto i beni affidati, peraltro citati con riferimento al numero d’inventario della dotazione della Corona del 29 gennaio 1886, sono da considerarsi a tutti gli effetti quale dotazione della Corona e non come beni personali, in piena coerenza con il quadro normativo esistente all’epoca. Le fonti citate sono: l’art. 19 dello Statuto albertino, per il quale “la dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni e inoltre che il re continuerà ad avere l’uso dei beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile”; gli art. 1 e 3 l. 1004/1850 sulla cui base la dotazione di cui il re dovrà godere durante il suo Regno, a termini dell’articolo diecineove dello Statuto, si comporrà di un determinato assegnamento in beni mobili ed immobili e inoltre che la dotazione in beni mobili della Corona «comprenderà le gioie, perle, pietre preziose»; la l. 26/1905 che stabiliva a sua volta che la dotazione della Corona per la durata del Regno di Sua Maestà Vittorio Emanuele III è stabilita nella misura e nelle condizioni in vigore al termine della passata Legislatura; infine, l’art. 826 cod. civ. vigente all’epoca del deposito, che disponeva che «fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato ... i beni costituenti la dotazione della Corona».

La conclusione cui perviene il giudice è quindi univoca: i ricorrenti non possono vantare alcun diritto sui preziosi oggetto di rivendicazione, che non sono mai stati beni personali e sono sempre appartenuti allo Stato italiano quali strumenti di rappresentanza della Corona già in epoca statutaria e che tali sono rimasti anche dopo il passaggio alla Repubblica. Questo esclude

<sup>13</sup> Valore mai ufficialmente accertato, con una stima che si aggira intorno ai 300 milioni di euro, per gli oltre 6.700 diamanti e 2.000 perle facenti parte del tesoro stesso.

anche la possibilità di usucapione mancando perfino il possesso *uti dominus* essendo previsto dalla legge che i gioielli erano oggetto di un mero diritto di uso, mancando qualsiasi interversione nel possesso invero smentita dal più volte richiamato verbale di deposito dei gioielli dal quale emerge che esso venne effettuato «per essere tenuti a disposizione di chi di diritto», non potendosi conferire valore a testimonianze storiche o fonti giornalistiche, comunque contrastanti con l'evidenza documentale e il quadro normativo esistente.

Solo successivamente, quale argomento *ad abundantiam*, il giudice si sofferma sul valore e la portata della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (rispetto alla quale era stata sollevata istanza di legittimità costituzionale), rilevando che, ove per assurdo tali beni fossero appartenuti al re (essendo ciò comunque smentito dal verbale di deposito e dal quadro normativo di riferimento) essi sarebbero stati avocati allo Stato per effetto dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana dal 1 gennaio 1948, senza la necessità di un apposito provvedimento di confisca in piena coerenza e conformità con la sua ispirazione di fondo in funzione di fondamentali esigenze di salvaguardia e preservazione dell'ordinamento repubblicano in modo ragionevole e proporzionato (ciò che esclude anche un contrasto con i principi stabiliti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fonti peraltro successive all'entrata in vigore della Costituzione).

Con questa sentenza si è fatta quindi chiarezza sulla natura di tali beni, sulla cui avocazione allo Stato non paiono più sussistere dubbi con un epilogo che pare ormai definitivo e rispetto al quale potrebbero configurarsi come temerarie ulteriori iniziative giudiziarie di fronte alle corti di Strasburgo e di Lussemburgo, delle quali è stata ventilata la possibilità ma di cui non si ha al momento notizia certa. Il Tribunale di Roma contribuisce, se pure indirettamente, a chiarire il valore ed il significato della previsione costituzionale applicata al giudizio; la configurazione quale eventuale parametro piuttosto che di oggetto in un eventuale giudizio di legittimità costituzionale conferma come la XIII disposizione non possieda una natura transitoria ma sia da considerare come finale<sup>14</sup>, ovvero di chiusura della

---

<sup>14</sup> Che il titolo finale della Costituzione italiana contenga previsioni di varia natura è stato chiarito da tempo, sia da parte della giurisprudenza che da parte della dottrina, ritenendosi che soltanto una parte di tali disposizioni abbia natura transitoria, in quanto finalizzate a gestire le fasi di passaggio dal vecchio al nuovo ordine costituzionale, per esaurire poi i loro effetti nel momento in cui la transizione si è compiuta. Le altre sono da considerarsi finali (in quanto letteralmente posto in chiusura della Costituzione) e, come le disposizioni XII, XIII e XIV, in quanto prive del connotato della temporaneità sono provviste di un'efficacia permanente, enunciando talora norme di principio e di indirizzo che, per scelta del costituente non sono state inserite nell'articolato principale. Non è questa la sede per approfondire l'argomento, potendosi rinviare a R. Tarchi, *Disposizioni transitorie e finali, Premessa*, in A.A.V.V., *Disposizioni transitorie e finali, I-XVIII, Leggi costituzionali e di revisione costituzionale (1948-1993)*, Bologna-Roma, 1995, 1 ss.; cui, adde, A. Concaro, *Disp. XIII*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, *Commentario*

Costituzione stessa, la cui perdurante efficacia, anche a distanza di oltre 75 anni dalla sua entrata in vigore possa essere messa in discussione; né, al contempo, viene revocata in dubbio la sua validità relativamente al trattamento derogatorio e sanzionatorio, tipico di una legge personale posta a tutela delle istituzioni repubblicane, imposto rispetto al riconoscimento in via generale di determinati diritti, come confermato implicitamente dal passaggio con cui viene ribadito il rispetto dei principi stabiliti da CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'U.E e negata l'eventualità di una rimessione alle corti sovranazionali.

### 3. La XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione e le sanzioni nei confronti della ex Casa regnante

Alla luce dei richiami contenuti nella sentenza richiamata nel paragrafo precedente e per tracciare un quadro più completo dell'esperienza italiana, ci pare necessario procedere ad un allargamento dell'orizzonte, operando una sintetica disamina del contenuto della XIII DTF della nostra Costituzione, nella quale sono compendiate tutte le decisioni costituenti in ordine al passaggio di regime ed alle sanzioni da applicare alla dinastia Savoia; questo anche al fine di operare un confronto con almeno alcuni degli altri casi di cui si tratta in questa sezione monografica<sup>15</sup>. Come noto in questa norma sono state codificate le scelte operate dall'Assemblea costituente con riguardo alle sanzioni da applicare alla cessata monarchia sabauda, sia in temini patrimoniali e finanziari relativamente ai beni posseduti sul territorio italiano, sia quelle di carattere personale riferite agli eredi della dinastia, con previsioni di carattere autoapplicativo tali da non richiedere una successiva implementazione legislativa.

Ci troviamo certamente in presenza di una delle norme più discusse dell'intero testo costituzionale, come emerge tanto dal dibattito costituente (anche se poi l'approvazione dell'Assemblea avvenne a larghissima maggioranza) che dai successivi interventi di dottrina e di giurisprudenza, peraltro poco numerosi. Il complesso delle disposizioni approvate assume un significato duplice, con una ratio che risponde a due esigenze principali intrecciate tra loro; in primo luogo, si manifesta un'esigenza di garanzia a supporto dell'irreversibilità della scelta repubblicana sancita dal *referendum* istituzionale del 2 giugno 1946 e dal successivo decreto luogotenenziale di proclamazione della Repubblica<sup>16</sup>. Sotto questo profilo tale disposizione mira a neutralizzare qualsiasi tentativo di restaurazione monarchica o di

---

*alla Costituzione*, vol. III, Torino, 2006, 2790 ss.; P. Scarlatti, *Diritto costituzionale transitorio*, Napoli, 2016.

<sup>15</sup> Della questione ci siamo occupati alcuni anni fa in uno scritto al quale ci permettiamo in larga misura di rinviare; cfr. R. Tarchi, *Disposizione XIII*, in A.A.V.V., *Disposizioni transitorie e finali, I-XVIII, Leggi costituzionali e di revisione costituzionale (1948-1993)*, Bologna-Roma, 1995, 202 ss.

<sup>16</sup> Per l'insieme di questi profili ci sia consentito rinviare a R. Tarchi, *Disposizioni transitorie e finali, Premessa*, cit., 204.

mobilizzazione politica in favore della Casa Savoia. Contemporaneamente emerge con nettezza quell'esigenza sanzionatoria già richiamata: colpire la dinastia sabauda per la responsabilità politica e morale nella compromissione con il regime fascista, configurando una vera e propria sanzione costituzionale di tipo politico e simbolico. In tal senso, la disposizione si fonda su una responsabilità "oggettiva"<sup>17</sup>, che travalica la persona di Vittorio Emanuele III e si estende all'intera istituzione monarchica da lui rappresentata<sup>18</sup>. Nella disposizione convive, dunque, una duplice natura: da un lato, di garanzia dell'immutabilità repubblicana, in continuità ideale con l'art. 139 Cost. (che dichiara intangibile la forma repubblicana dello Stato); dall'altro, atto di rottura rivoluzionaria e di moralizzazione politica, volto a sancire la cesura storica tra il vecchio ordine monarchico e il nuovo assetto repubblicano<sup>19</sup>.

Tralasciando in questa sede la gran parte dei contenuti, dei passaggi e delle relative discussioni consumati in tutte e tre le fasi del processo costituente<sup>20</sup>, possiamo limitarci a ricordare come l'intenzione dei promotori di queste previsioni fosse diretta a sottolineare con forma ed in forma solenne come una Costituzione nata nel momento in cui un regime veniva abbattuto e sostituito da un altro dovesse riflettere e dare conto del trauma politico e simbolico del passaggio che si era consumato. L'approvazione finale a larghissima maggioranza fu il frutto di un equilibrio fra esigenze morali e politiche, in un clima che Meuccio Ruini descrisse come dominato da «veemenza» e «senso di fatalità»<sup>21</sup>.

<sup>17</sup> S. Bordonali, *Un'ipotesi di interpretazione abrogatrice della tredicesima disposizione costituzionale transitoria*, in *Diritto e società*, 1993, 509 ss.

<sup>18</sup> Cfr. P. Barile, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, 398; cfr, anche S. Cicconetti, *Revisione costituzionale*, voce in *Enc. del dir.*, vol. XL, 1989, 154, ove, richiamandosi il carattere sanzionatorio della norma, si evidenzia il collegamento di essa con il principio dell'immutabilità della forma di stato repubblicana sancita dall'art. 139.

<sup>19</sup> Cfr. anche A. Concaro, *Disp. XIII*, cit., 2791.

<sup>20</sup> Il principale ispiratore di queste previsioni fu Palmiro Togliatti, autore della proposta originaria da cui derivarono i commi relativi all'esilio e alla perdita dei diritti civili e politici, per il quale tali norme avevano a loro favore motivi di ordine sostanziale, «nel senso che una Costituzione, la quale è creata nel momento in cui, abbattuto un regime, ne sorge un altro, inevitabilmente contiene disposizioni che riflettono questo passaggio, in aderenza alla realtà storica e politica del momento» (*La Costituzione nei lavori preparatori*, vol. VI, 298).

Le posizioni in Assemblea furono tuttavia differenziate: una parte (esponenti comunisti e repubblicani) insistette sul carattere punitivo e sulla "colpa storica" della monarchia, mentre altra parte (soprattutto tra i democristiani) accettò la norma come conseguenza inevitabile della transizione, più che come sanzione in senso proprio. Pochi gli oppositori che, come Einaudi o Condorelli, denunciarono la natura "personale" della disposizione e la sua distanza dal canone della normatività generale propria delle Costituzioni.

<sup>21</sup> M. Ruini, in *Riv. dir. pubbl.*, 1949, 1, 70, che parla di concetti espressi con veemenza da parte di «Vecchi repubblicani e estremisti» e di «senso di quasi fatalità nei democristiani, che videro nelle norme verso la cessata dinastia una conseguenza inevitabile del travolgitamento costituzionale».

### 3.1 Tipologia delle possibili sanzioni dinastiche

Quella delle “sanzioni dinastiche” può essere qualificata come una categoria giuridico-politica, integrata da decisioni di diverso contenuto e dalla differenziazione dei possibili effetti, consistenti in forme di esclusione giuridica adottati dal nuovo ordine costituzionale nei confronti della casa regnante deposta oltre che in atti di spossessamento e confisca di tipo materiale. Si possono così distinguere almeno tre tipologie di sanzioni; quelle che non possono mai mancare sono quelle di natura politica, consistenti in dichiarazioni di decadenza (che possono essere formalizzate o risultare da fatti concludenti) che comportano l'avvicendamento di regime e la perdita dei diritti dinastici per gli ex regnanti. In secondo luogo, si possono avere due tipologie di sanzioni accessorie o eventuali; le prime di carattere personale, quali espulsioni, divieti di rientro, forme di esilio anche perpetuo, perdita dei diritti politici e talora anche di quelli civili; le altre di natura reale o patrimoniale, cioè confische o espropriazione dei beni di proprietà della Corona intesa come istituzione pubblica, nonché di quelli di proprietà dei membri della famiglia reale o dell'intera dinastia. Nella maggior parte delle esperienze che si sono consumate tali sanzioni sono state adottate cumulativamente, in altre ci si è limitati ad adottarne solo alcune.

### 3.2 Le plurime statuzioni della XIII disposizione e la loro applicazione

La scelta operata dalla Costituzione italiana è andata nel senso di prevederle tutte: l'intangibilità del principio repubblicano derivante dalla scelta referendario qualificato dall'art. 139 Cost. come immutabile; le sanzioni personali consistenti nella perdita dei diritti politici e nell'esilio perpetuo degli ex Re, loro consorti e loro discendenti; le sanzioni patrimoniali con l'avocazione dei loro beni esistenti nel territorio dello Stato.

La fonte di riferimento, come anticipato, è rappresentata dalla XIII DTF, che si articola su tre distinte statuzioni, autonome per struttura, destinatari e valore giuridico e corrispondenti ciascuna ai tre commi che la costituiscono; in particolare, il primo comma stabilisce la privazione del diritto di voto e dell'accesso ai pubblici uffici per i membri e i discendenti di Casa Savoia; il secondo comma l'esilio degli ex re<sup>22</sup>, delle loro consorti e dei discendenti maschi, con divieto di soggiornare nel territorio nazionale; il terzo comma dispone infine l'avocazione allo Stato dei beni degli ex re, delle consorti e dei discendenti maschi, dichiarando la nullità dei trasferimenti successivi al 2 giugno 1946<sup>23</sup>.

Come pare evidente, i primi due commi appena richiamati sono qualificabili quali norme di carattere eccezionale e singolare, in quanto produttivi di deroghe multiple rispetto ad alcuni diritti fondamentali ed allo

---

<sup>22</sup> Cfr. C. Bon Valsassina, *Esilio (dir. cost.)*, voce in *Enc. dir.*, vol. XV, 1966, 726.

<sup>23</sup> V. C. D'Amelio (cur.), *Il ritorno della regina la XIII disposizione transitoria in tema di esilio*, Padova, 1991.

stesso principio di uguaglianza, con una limitazione della libertà personale, di quella circolazione e di soggiorno, del diritto di voto (esclusione dell'elettorato attivo e passivo), della compromissione del diritto di difesa<sup>24</sup>.

Tali deroghe di molteplici previsioni costituzionali generali (in particolare degli art. 3, 48, 51, oltre che dell'art. 16 Cost.), trovava una giustificazione nelle motivazioni prima ricordate e collegate alla scelta di sanzionare la monarchia e di offrire garanzie di stabilità alla Repubblica appena costituita; una duplice ratio che le rende ragionevoli e proporzionate rispetto alla gravità degli eventi storici che si erano consumati ed alla scelta definitiva compiuta dal popolo italiano mediante *referendum*.

Il terzo comma ha invece natura provvedimentale e autoapplicativa, qualificabile come una norma di “confisca costituzionale” immediatamente efficace e volta a impedire anche trasferimenti fittizi dei beni individuati.

Nel complesso, nonostante questi effetti di “rottura dell'euritmia costituzionale”, non si determina, tuttavia, una vera autorottura della Costituzione, poiché tali previsioni, pur derogatorie, sono coerenti con i principi ispiratori della Repubblica e con la necessità storica di assicurare una transizione compiuta e definitiva.

Tra le questioni che si sono successivamente poste all'attenzione degli interpreti vi è stata innanzi tutto quella derivante dall'indeterminatezza del primo comma della XIII DTF, rivolto in termini generici ai “membri di Casa Savoia”, che rese necessario chiarire quali dovessero essere gli effettivi

<sup>24</sup> Ricordiamo che a conclusione di una vicenda per molti versi emblematica si è dovuto prendere atto dell'esistenza di una sorta di sostanziale esenzione dalla potestà giurisdizionale nei confronti di uno dei soggetti destinatari della previsione costituzionale, in considerazione dell'impossibilità fisica di questi di presenziare al processo penale che lo vedeva imputato dinanzi al Tribunale di Torino e, quindi, di esercitare appieno il proprio diritto di difesa; il Tribunale di Torino si era infatti trovato nell'impossibilità di proseguire il procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico di Vittorio Emanuele di Savoia, essendo l'imputato nell'impossibilità materiale di comparire dinanzi ad esso e non potendo il Tribunale procedere in contumacia, trovandosi di fronte ad un legittimo impedimento. La questione di costituzionalità sollevata da Trib. Torino 2-3-1989 in *Dir. famiglia*, 1990, 35, con la quale si chiedeva, come conseguenza dell'applicazione della XIII disposizione transitoria) di dichiarare l'incostituzionalità con richiesta additiva dell'art. 497 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva l'inapplicabilità dell'esclusione del processo contumaciale nei confronti dei discendenti maschi di Casa Savoia, venne però dichiarata manifestamente inammissibile (con motivazione di tipo processuale) da Corte cost., n. 480/1989, *ibid.*, 28.

Le conseguenze che si ricavano da questa vicenda risultano in qualche misura paradossali: tra gli effetti concreti di una norma sanzionatoria quale la disp. XIII, c. 2, vi è anche quello di garantire una sorta di immunità di fatto e processuale, ai discendenti maschi di Casa Savoia, facendo venir meno l'esigenza dello Stato di realizzare la sua pretesa punitiva. Una situazione di vantaggio che contraddice la *ratio* punitiva che sottende la previsione costituzionale (ma, evidentemente, i costituenti non potevano prevedere che un erede al trono potesse trovarsi nella veste di imputato in un processo comune). Cfr., ancora, la motivazione di Trib. Torino 2-3-1989, *ibid.*, 42, con i rilievi di G. Tranchina, *Il secondo comma della XIII dispos. trans. Cost. e le sue ripercussioni sul processo penale*, *ibid.*, 33.

destinatari del divieto in esso sancito. Tale esigenza interpretativa risultava tanto più stringente in considerazione del carattere eccezionale e derogatorio della disposizione, che escludeva determinati soggetti dal godimento di diritti fondamentali garantiti dagli art. 48 e 51 della Costituzione, incidendo direttamente sulla titolarità dei diritti politici. Una prima linea interpretativa, fondata su una nozione estensiva di “famiglia reale”, tendeva a ricomprendere nel divieto non soltanto il re, la regina, il principe ereditario e i loro discendenti diretti, ma anche i nipoti del re, i figli del principe fratello e i discendenti dei nipoti del re e del principe ereditario, di ambo i sessi. Tale ricostruzione si richiamava alla disciplina prerepubblicana e, in particolare, alla nozione di famiglia reale desumibile dall’art. 71 del regio decreto 1 gennaio 1890, che configurava la Casa regnante come un’entità dinastica unitaria, comprensiva anche dei rami collaterali. La risposta decisiva sul piano applicativo fu tuttavia fornita dalla Commissione elettorale mandamentale di San Giovanni Valdarno<sup>25</sup>, chiamata a pronunciarsi sulla titolarità del diritto di voto del duca Amedeo d’Aosta, collaterale in settimo grado dell’ex re Umberto II. In tale occasione, la Commissione ritenne di doversi discostare dalla nozione dinastica di famiglia reale, facendo invece riferimento alla nozione civilistica di parentela, come delineata dall’art. 77 c.c., che limita il rapporto giuridicamente rilevante al sesto grado. Secondo questa impostazione, l’art. 77 c.c. avrebbe implicitamente abrogato, per incompatibilità, ai fini del diritto di famiglia e delle successioni, le disposizioni del regio decreto del 1890 relative alla definizione di famiglia reale. Ne conseguiva un’interpretazione restrittiva della XIII disposizione, volta a contenere l’ambito soggettivo del divieto entro limiti compatibili con il principio di tassatività delle limitazioni ai diritti fondamentali<sup>26</sup>.

<sup>25</sup> Commissione elettorale mandamentale di San Giovanni Valdarno, 2-11-1982, in *Foro it.*, 1984, 2, 162. In quella occasione, nei paperi rispettivamente presentati, Paolo Barile sostenne che la disposizione transitoria dovesse essere interpretata in continuità con la tradizione giuridica monarchica e che il divieto riguardasse indistintamente a tutti i rami di Casa Savoia, compresi quelli cadetti. Di contro, Giuseppe Impallomeni osservò che il naturale esaurimento della norma non poteva che condurre, col tempo, a una sua applicazione sempre più circoscritta, sino a restare riferibile al solo Vittorio Emanuele di Savoia. Cfr. anche le ricostruzioni di R. Romboli, *Vicissitudine della XIII disposizione transitoria della Costituzione*, in *Foro it.*, 1984, 3, 162 e U. Santarelli, *Un curioso caso di partenogenesi normativa*, in *Studi per Palazzolo*, Milano, 1987, 789 ss.

<sup>26</sup> Questa soluzione non mancò di suscitare critiche, tra cui quelle di M. Santilli, *La nozione di famiglia e la famiglia reale*, in *Foro it.*, 1984, 3, 171 che mise in dubbio la legittimità di un richiamo automatico alla nozione civilistica di famiglia in presenza di una disposizione costituzionale eccezionale, concepita in un contesto politico-istituzionale del tutto peculiare. Resta tuttavia il fatto che tale orientamento segnò un passaggio decisivo verso una progressiva riduzione dell’ambito applicativo della XIII disposizione, anticipandone, sul piano interpretativo, il superamento.

### 3.3 Il comma 2 della XIII disposizione

Il secondo comma ha suscitato minori dubbi ermeneutici, essendo i destinatari della norma espressamente elencati: gli ex re di Casa Savoia, le loro consorti e i loro discendenti maschi. La portata derogatoria di tale previsione risulta sensibilmente più intensa rispetto a quella contenuta nel primo comma, poiché essa non incide soltanto sulla libertà di circolazione e di soggiorno, ma preclude in radice l'esercizio di tutti quei diritti costituzionali che presuppongono la presenza fisica del soggetto sul territorio dello Stato.

Tra le misure previste dalla XIII disposizione, quella concernente gli ex sovrani e i loro discendenti maschi è stata senza dubbio la più controversa. Se è vero che l'intento del costituente era quello di scongiurare possibili tentativi di restaurazione monarchica, è altrettanto evidente che la norma configura una forma particolarmente incisiva di responsabilità oggettiva, colpendo indistintamente soggetti che non avevano alcun ruolo nelle vicende storiche imputate alla dinastia regnante. Proprio per questo, con il progressivo consolidarsi delle istituzioni repubblicane, si è più volte posto il problema della perdurante attualità della disposizione, interrogandosi sulla possibilità di considerarla ormai superata in ragione del venir meno dei presupposti politico-istituzionali che ne avevano giustificato l'introduzione.

Su tale questione è intervenuto in due occasioni il Consiglio di Stato, fornendo chiarimenti rilevanti sia in ordine alla vigenza della norma sia in merito alla definizione del suo ambito soggettivo di applicazione. Il primo intervento risale al 1987<sup>27</sup>, quando il Consiglio di Stato fu chiamato a pronunciarsi sulla possibilità di rientro nel territorio nazionale dell'ex regina Maria José e del nipote Emanuele Filiberto, all'indomani della morte in esilio dell'ultimo re d'Italia, Umberto II. In tale occasione, il Consiglio di Stato osservò che il divieto di ingresso imposto alle consorti degli ex re non trovava fondamento in una loro autonoma responsabilità politica o istituzionale, ma derivava esclusivamente dal vincolo coniugale con il sovrano. Ne conseguiva che, ai sensi dell'art. 149 del codice civile, lo scioglimento del matrimonio per effetto della morte di uno dei coniugi comportava il venir meno anche del presupposto giuridico del divieto. Pertanto, il Consiglio di Stato ritenne che la preclusione all'ingresso nel territorio nazionale dovesse considerarsi decaduta nei confronti di Maria José.

Diversa fu invece la conclusione raggiunta con riferimento a Emanuele Filiberto. L'interpretazione restrittiva proposta dall'istante – volta a escludere dall'ambito applicativo della disposizione i discendenti maschi nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione – fu respinta. Il Consiglio di Stato affermò che il riferimento ai “discendenti maschi” contenuto nella XIII

<sup>27</sup> Cons. Stato, par. Ad. Gen., n. 466/1987, in *Giur. cost.*, 1989, 2, 639, con nota di G.U. Rescigno, *La parola consorte nella XIII disposizione finale della Costituzione*, *ibid.*, 644 ss., che nella sostanza condivide la linea interpretativa seguita dal Consiglio di Stato.

disposizione dovesse essere inteso in senso generale, comprendendo qualunque discendente, indipendentemente dal momento della nascita.

In tale pronuncia, il Consiglio di Stato chiarì inoltre che la disposizione in esame non aveva natura meramente transitoria, bensì finale, e risultava quindi potenzialmente destinata a operare per un arco temporale indeterminato. Fu pertanto rigettata la tesi secondo cui la norma avrebbe dovuto considerarsi implicitamente superata per effetto del mutato contesto storico e del venir meno delle finalità originarie cui era preordinata<sup>28</sup>.

Il caso dette luogo a un vivace dibattito sulla persistenza dell'efficacia temporale della disposizione: una parte della dottrina riteneva che la norma, da considerarsi ormai desueta, avesse esaurito i suoi effetti per decorso del tempo, mentre per altri si era prodotta un'abrogazione implicita, arrivando ad ipotizzare un caso di incostituzionalità sopravvenuta. Soluzioni tutte impraticabili, non essendo quello dell'abrogazione interpretativa per desuetudine un istituto del nostro sistema giuridico, vigendo la regola per la quale ogni disposizione nella quale non sono inscritti limiti temporali di efficacia resta in vigore sino alla sopravvenienza di un esplicito intervento abrogativo, in questo caso rimesso in via esclusiva al potere di revisione costituzionale<sup>29</sup>.

Successivamente l'Adunanza Generale del Consiglio di Stato<sup>30</sup>, su richiesta del Governo, affrontò in modo sistematico la questione della perdurante vigenza, natura e portata applicativa del secondo comma della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, nella parte in cui vietava l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai discendenti maschi. Il Consiglio di Stato

<sup>28</sup> Tesi sostenuta in particolare da S. Bordonali, *Un'ipotesi di interpretazione abrogatrice della tredicesima disposizione costituzionale transitoria*, cit., per il quale l'abrogazione in via interpretativa dipendeva dall'esaurimento della *ratio* storica che ne aveva giustificato l'introduzione della norma, concepita in un contesto eccezionale per prevenire il rischio di restaurazioni monarchiche e che avrebbe progressivamente perso il proprio fondamento con il consolidarsi dell'ordinamento repubblicano. Trattandosi di una previsione di carattere derogatorio e incisiva su diritti fondamentali quali la libertà di circolazione e il principio di uguaglianza, la sua applicazione protratta nel tempo finirebbe per entrare in tensione con i valori costituzionali della personalità della responsabilità, della centralità della persona e del rifiuto di sanzioni collettive fondate su presupposti dinastici.

<sup>29</sup> In aggiunta agli autori citati nelle altre note, cfr. anche P. Gherro, *La XIII disposizione «finale e transitoria» della Costituzione ed i principi supremi dell'ordinamento*, in *Dir. famiglia*, 1985, 245; G. Impallomeni, *La XIII Disposizione transitoria della costituzione e il suo naturale esaurimento. L'esilio non può che restare ora limitato al solo Vittorio Emanuele Savoia*, in *Diritto e società*, 1986, 420; G. Pezzana, *Sulla XIII disposizione transitoria della Costituzione*, in *Dir. famiglia*, 1988, 2, 1069.

<sup>30</sup> Cons. Stato, par. Ad. Gen., n. 2/2001, in *Cons. Stato*, 2001, 1, 137; a commento cfr. A. D'Aloja, *Il Consiglio di Stato e la XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione*, in *Quad. cost.*, 2001, 533 ss., che sottolinea le criticità di questa linea interpretativa, in particolare sotto il profilo della compatibilità con i principi di uguaglianza, personalità della responsabilità e tutela dei diritti fondamentali, nonché con gli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo.

muovendo da una ricostruzione della ratio storica della disposizione, individuata nell'esigenza di prevenire il rischio di iniziative restauratrici e di garantire la stabilità della nuova forma repubblicana confermò la natura eccezionale di questa norma, fortemente limitativa di diritti fondamentali, in quanto incidente sulla libertà di circolazione e soggiorno e, indirettamente, sull'esercizio di ulteriori diritti costituzionali. Si ribadisce che essa non può essere considerata una norma meramente transitoria, destinata a esaurirsi automaticamente con il consolidamento dell'ordinamento repubblicano, ma di una disposizione "finale" a efficacia perdurante, la cui vigenza non è subordinata al permanere delle condizioni storiche che ne avevano giustificato l'adozione; che, conseguentemente, la norma resta pienamente operativa fino a una sua formale abrogazione o modifica mediante legge costituzionale. Il Consiglio di Stato esclude pertanto che il venir meno, sul piano politico e storico, del pericolo di restaurazione monarchica possa determinare una disapplicazione implicita o una caducazione automatica del divieto. Ogni valutazione circa l'opportunità di mantenere o rimuovere la preclusione è ricondotta alla discrezionalità del legislatore costituzionale, non potendo essere risolta in via interpretativa o amministrativa.

Il parere affronta inoltre il tema dell'ambito soggettivo di applicazione del divieto, confermando l'interpretazione secondo cui il riferimento ai "discendenti maschi" deve essere inteso in senso generale, senza limitazioni legate al momento della nascita o alla distanza generazionale. Tale lettura viene giustificata proprio in ragione del carattere eccezionale della disposizione e della volontà del costituente di predisporre una barriera ampia e preventiva rispetto a possibili rivendicazioni dinastiche.

2181

Nel complesso, il parere dell'Adunanza Generale del 2001 si colloca in una linea di rigorosa continuità con la giurisprudenza amministrativa precedente, riaffermando la piena vigenza del secondo comma della XIII disposizione e respingendo ogni tentativo di svuotamento interpretativo della norma. Al tempo stesso, esso prepara implicitamente il terreno al successivo intervento del legislatore costituzionale, chiarendo che solo una revisione formale della Costituzione avrebbe potuto rimuovere una limitazione tanto incisiva dei diritti fondamentali, come poi avverrà con la l. cost. 1/2002.

### 3.4 Il comma 3 della XIII disposizione

Ritornando ora all'esame del terzo comma della XIII DTF, che, come abbiamo visto è quella direttamente collegata alla controversia sui "gioielli della Corona" va ribadito come esso sia quello cui deve riconoscersi il più marcato carattere sanzionatorio, potendosi condividere l'opinione di chi, come l'on. Targetti nella discussione plenaria in Assemblea costituente, lo ha qualificato come «l'affermazione di un principio che presenta indubbiamente anche il significato di una sanzione». Deve essere anzitutto chiarito che, anche in questo caso, non ci si trova di fronte a una disposizione

transitoria in senso proprio, bensì a una previsione di natura sostanzialmente provvidenziale, vale a dire a una regola dettata per una fattispecie singola, destinata a trovare applicazione una sola volta.

Con la previsione dell'avocazione allo Stato dei beni degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei discendenti maschi esistenti nel territorio nazionale, il costituente introdusse infatti una statuizione immediatamente efficace ipso iure, non subordinata all'adozione di atti legislativi o amministrativi di attuazione. L'unica attività richiesta era quella materiale della pubblica amministrazione, consistente nella presa di possesso dei beni da acquisire. Una volta eseguita tale operazione, e prodotti gli effetti permanenti e irreversibili che ne derivavano, la disposizione esauriva integralmente la propria funzione, rimanendo priva di ogni ulteriore capacità normativa.

Accanto a questa previsione principale, il terzo comma conteneva una ulteriore statuizione, chiaramente strumentale rispetto alla prima. Con una disposizione di evidente retroattività, veniva infatti dichiarata la nullità di tutti i trasferimenti e delle costituzioni di diritti reali sui beni oggetto di avocazione compiuti dopo il 2 giugno 1946. La finalità della norma appariva inequivoca: garantire l'effettività dell'avocazione, impedendo che essa potesse essere elusa attraverso atti di disposizione simulati o di comodo, seppure limitatamente al periodo successivo allo svolgimento del *referendum* istituzionale.

Al di là delle questioni teoriche relative al significato da attribuire al termine «avocazione», inteso dalla dottrina e dalla giurisprudenza come una particolare forma di confisca, spesso qualificata come «confisca costituzionale»<sup>31</sup>, merita ricordare che, in sede applicativa, la disposizione fu oggetto di una interpretazione particolarmente restrittiva. Accogliendo una tesi autorevolmente sostenuta in dottrina, ma difficilmente conciliabile con le finalità attribuite alla norma nel dibattito dell'Assemblea costituente, la giurisprudenza ritenne che il riferimento ai «trasferimenti» presupponesse un atto di disposizione volontaria da parte del proprietario del bene. Ne conseguì che la norma potesse operare esclusivamente con riguardo ai negozi traslativi posti in essere dal titolare originario, restando invece inapplicabile ai beni pervenuti mediante successione legittima.

La questione non era affatto marginale. Vittorio Emanuele III, infatti, era deceduto pochi giorni prima dell'entrata in vigore della Costituzione senza lasciare testamento; ne derivava che una parte rilevante dei beni immobili già di sua proprietà non rientrava nell'ambito applicativo del terzo comma. Di conseguenza, il patrimonio effettivamente suscettibile di

<sup>31</sup> Definizione coniata da App. Roma 3-6-1952 in *Temi*, 1952, 556; in dottrina di confisca avevano parlato M.T. Zanzucchi, *Istituzioni di diritto pubblico*, 8<sup>a</sup> ed., Milano, 1949, 189, mentre G. Balladore Pallieri, *Diritto costituzionale*, 6<sup>a</sup> ed., Milano, 1959, 54 aveva ipotizzato una forma di espropriazione senza indennizzo. Peraltra, l'originaria proposta dell'on. Togliatti era, sul punto molto chiara: in essa non si parlava di avocazione ma proprio di confisca (cfr. *La Costituzione nei lavori preparatori*, vol. VI, 743).

avocazione da parte dello Stato risultò, in concreto, di dimensioni assai limitate, ridimensionando sensibilmente l'impatto reale della previsione costituzionale.

Una valutazione complessiva della XIII disposizione porta a ritenerla come espressione della fase eccezionale della fondazione repubblicana: una norma insieme politica, simbolica e giuridica, collocata fra garanzia e sanzione, che ha segnato la cesura definitiva con la monarchia. In tal senso, la XIII disposizione resta una testimonianza viva del momento rivoluzionario del 1946-1948, di come il diritto costituzionale abbia tradotto in forma normativa il trauma politico e morale della transizione dallo Stato monarchico-fascista allo Stato repubblicano-democratico. Un valore storico di testimonianza e monito che la revisione intervenuta nel 2002, come nessun altro intervento riformatore, non ha potuto eliminare, limitandosi a produrre effetti solo pro-futuro.

#### 4. La revisione costituzionale della XIII disposizione

Come anticipato la XIII DTF è stata infine oggetto di revisione costituzionale ad opera della l. cost. 1/2002.

L'intervento parlamentare volto a rivedere alcuni degli effetti sanzionatori nei confronti dei Savoia si inscrive in una cornice in cui le valutazioni di ordine politico sono precedute da passaggi a livello sovranazionale. Dopo il parere emesso dal Consiglio di Stato nel 1988, di cui abbiamo già riferito, alcuni membri di Casa Savoia avevano adito le istituzioni comunitarie, denunciando che la XIII DTF produceva una violazione di una serie di diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tra i quali, specificamente, la libertà di circolazione e il principio di non discriminazione. Conseguentemente, il 4 luglio 2001 il Parlamento europeo adottò una risoluzione in cui: prendeva atto dell'esistenza, in uno Stato membro dell'UE, di una disposizione costituzionale discriminatoria fondata sull'origine familiare e sul sesso (discendenza maschile) e richiamando alcuni principi fondamentali dell'Unione (libertà di circolazione, uguaglianza davanti alla legge e divieto di discriminazioni arbitrarie), invitava l'Italia riesaminare la compatibilità della XIII DTF con i valori dell'Unione europea, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il processo di integrazione europea. La risoluzione, adottata in assenza di una specifica attribuzione del Parlamento europeo, era inidonea a produrre effetti sul sistema giuridico italiano e non imponeva l'abrogazione della disposizione citata, limitandosi ad esercitare, quale atto di *soft law* qualificato, una pressione di carattere politico-istituzionale, offrendo una risonanza sovranazionale al tema in discussione, rilevando un disallineamento simbolico tra costituzioni storiche e valori sovranazionali.

Nello stesso periodo il ricorso presentato da Vittorio Emanuele di Savoia contro lo Stato italiano, noto come vicenda del “rientro dei Savoia”, con il quale si denunciava l'impedimento al diritto di ingresso e soggiorno in

Italia in virtù della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana in violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, prot. 4, art. 3, che tutela il diritto all'ingresso nel proprio Stato fu dichiarato ricevibile di Strasburgo nel settembre 2001<sup>32</sup>. Trattandosi soltanto di una decisione di carattere provvisorio e non di una sentenza di merito, la decisione non produceva nessun effetto, ma costituiva un'ulteriore pressione nei confronti dello Stato italiano per rivedere le disposizioni costituzionali ostative<sup>33</sup>.

In questo contesto già nella fase iniziale della XIV legislatura (2001-2006), a maggioranza di centro destra, furono depositati vari disegni di legge di iniziativa parlamentare volti a intervenire sulla XIII DTF per limitarne gli effetti<sup>34</sup>; il processo parlamentare arrivò a completamento nell'arco di pochi mesi (la quarta votazione ebbe luogo alla Camera dei deputati l'11 luglio 2002), con l'approvazione, con un consenso bipartisan tale da assicurare la maggioranza dei due terzi prevista dall'art. 138 Cost., della l. cost. 1/2002, recante “Cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione”, di cui si dispone l'entrata in vigore dal giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (26 ottobre 2002)<sup>35</sup>.

La revisione operata nel 2002 si colloca come risposta istituzionale a una tensione divenuta ormai evidente: da un lato, la difficoltà a mantenere la validità delle sanzioni personali previste dai c. 1 e 2 della XIII DFT (il c. 3 non viene inciso dalla riforma) in ragione della loro obsolescenza sul piano sostanziale e del loro parziale contrasto con i principi del diritto europeo;

<sup>32</sup> *Affaire Victor-Emmanuel de Savoie c. Italie*, ricorso n. 53360/99, di cui si ha traccia in [hudoc.echr.coe.int/eng#%22appno%22:\[%2253360/99%22\]](http://hudoc.echr.coe.int/eng#%22appno%22:[%2253360/99%22]).

<sup>33</sup> Il caso sollevato non giunse ad una decisione definitiva; a seguito della l. cost. 1/2002 e della revisione delle disposizioni relative all'esilio e alla negazione di diritti politici, fu successivamente chiuso con *l'arrêt (radiation)* del 24-7-2003, a seguito della rinuncia presentata dallo stesso Vittorio Emanuele. Il testo della pronuncia di archiviazione si rinvie all'indirizzo [hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:\[%22001-65609%22\]](http://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:[%22001-65609%22]).

<sup>34</sup> Riguardo alle diverse iniziative assunte, poi confluite nel d.d.l. C.2288-B, e all'*iter* parlamentare si rinvia alle informazioni ricavabili al link: [www.senato.it/legislature/14/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-dl?did=13793](http://www.senato.it/legislature/14/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-dl?did=13793).

<sup>35</sup> In favore dell'abrogazione dei divieti imposti ai Savoia si era espresso A. Chiappetti, *L'Europa e i Savoia*, in *Quad. cost.*, 2000, 407, per il quale presenti profili di crescente frizione con i principi affermati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in particolare con riguardo al diritto di ogni cittadino di rientrare nel proprio Paese e al divieto di discriminazioni fondate su condizioni personali o familiari; sulla riforma costituzionale v. G. Manzi, *Il rientro dei Savoia: da esiliati a cittadini a pieno titolo*, in *Trib. Amm. Reg.*, 2002, 451, per il quale il significato più profondo dell'intervento del 2002 non risiede soltanto nella rimozione di un divieto anacronistico, ma nella riaffermazione dei principi di uguaglianza e personalità della responsabilità, incompatibili con misure fondate su presupposti dinastici o su una logica di responsabilità collettiva. Il rientro dei Savoia viene così interpretato come un passaggio simbolicamente rilevante del processo di normalizzazione costituzionale della Repubblica.

dall'altro, l'impossibilità di superarle per via interpretativa o per semplice desuetudine. Il compromesso raggiunto in sede parlamentare porta al rifiuto di una semplice abrogazione testuale dei commi interessati, così come ad una loro riscrittura; la scelta compiuta porta invece ad optare per una formula inedita: si dispone che i primi due commi della disposizione costituzionale “esauriscono i loro effetti” a decorrere dall'entrata in vigore della legge di revisione<sup>36</sup>.

Questa tecnica normativa consente di ottenere un duplice risultato: sul piano giuridico, le misure di esilio, di incapacità elettorale e di esclusione dai pubblici uffici cessano definitivamente di operare, mentre sul piano simbolico, il testo costituzionale resta immutato, come testimonianza storica della fase costituente. Sul versante temporale la riforma opera soltanto ex nunc, evitando consapevolmente di operare riconoscimenti o risarcimento relativi al passato, di cui si conferma la piena legittimità sul piano storico e su quello giuridico-costituzionale. La Repubblica, in altri termini, non cancella la propria origine conflittuale, ma la colloca consapevolmente nel passato. La cessazione degli effetti segna il passaggio da una Costituzione ancora in parte difensiva a una Costituzione pienamente sicura di sé.

La riforma del 2002 può essere letta, in questo senso, come un atto di maturità costituzionale. Partendo dalla presa d'atto che la forma repubblicana sia ormai irreversibile non solo sul piano giuridico, ma anche su quello politico e culturale. Le sanzioni personali previste nel 1948 non sono più necessarie per proteggere l'ordinamento; al contrario, la loro permanenza rischierebbe di trasformare una norma nata come eccezionale in un elemento di frizione sistematica con i principi di uguaglianza e di universalità dei diritti politici.

Proprio per questo, la scelta di intervenire solo sui primi due commi e di lasciare intatto il terzo – relativo all'avocazione allo Stato dei beni degli ex re – assume un rilievo particolare. La riforma non chiude completamente la stagione delle misure eccezionali, ma ne conserva un residuo patrimoniale. Questa asimmetria ha alimentato un ampio dibattito sulla coerenza dell'intervento. Sul piano funzionale, anche la confisca costituzionale dei beni ha perso da tempo ogni funzione di garanzia dell'assetto repubblicano; eppure, la sua permanenza nel testo costituzionale risponde a una logica diversa: quella della memoria. Il comma 3 della XIII DTF si configura oggi come una norma che non opera più tanto come regola, quanto come simbolo. Esso conserva nel testo costituzionale la traccia più visibile della rottura con la monarchia e della volontà del costituente di tradurre quella rottura in un atto giuridico irrevocabile. In questo senso, la confisca costituzionale dei beni assume il valore di un segno storico cristallizzato, che la Repubblica sceglie di non rimuovere, pur avendo neutralizzato le conseguenze personali più

<sup>36</sup> Questo il testo dell'art. 1 l. cost. 1/2002: «I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione cessano di avere effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

gravose.

La soluzione adottata nel 2002 riflette una specifica modalità di gestione del passato istituzionale: non si procede ad una rimozione totale, né ad una perpetuazione integrale delle misure originarie. La Repubblica italiana opta per una forma di “memoria controllata”: elimina ciò che appare ormai incompatibile con il sistema dei diritti, ma conserva nel testo costituzionale un elemento che testimonia la discontinuità fondativa e l’irreversibilità della scelta repubblicana. In questo equilibrio tra superamento e conservazione si coglie una cifra caratteristica del costituzionalismo italiano.

Il confronto con altri ordinamenti europei rafforza questa impressione. In alcuni casi, la fine della monarchia è stata accompagnata da una rapida rimozione di ogni residuo normativo, lasciando spazio a una sorta di oblio costituzionale. In altri, le misure di esclusione e di confisca sono rimaste in vigore per decenni, talvolta con effetti ancora oggi controversi. L’Italia si colloca in una posizione intermedia: chiude formalmente la fase delle sanzioni personali solo quando la maturità del sistema lo consente, ma non rinnega il carattere eccezionale della propria origine repubblicana.

La l. cost. 1/2002 non è dunque una revisione marginale. Essa svolge una funzione di “manutenzione della memoria costituzionale”, ridefinendo il rapporto tra il presente dell’ordinamento e il suo momento fondativo. Attraverso una tecnica normativa minimale, il legislatore costituzionale compie un’operazione di grande rilevanza teorica: dimostra che la revisione costituzionale non serve soltanto a cambiare le regole, ma anche a collocarle correttamente nel tempo. In questa prospettiva, la riforma del 2002 segna la conclusione di un ciclo. La transizione repubblicana, iniziata come fase di rottura e di difesa, si chiude come fase di normalizzazione. La Repubblica non ha più bisogno di misure eccezionali per affermarsi; può permettersi di conservarle, selettivamente, come testimonianza della propria storia. È in questo senso che la l. cost. 1/2002 assume un significato che va ben oltre il suo contenuto letterale: essa rappresenta il momento in cui la Costituzione italiana prende definitivamente coscienza della propria stabilità.

## 5. Alcuni profili di comparazione con analoghe esperienze europee

Le dinamiche dell’esperienza italiana acquistano maggiore chiarezza se comparate con quelle che hanno riguardato altri paesi europei nei quali, nel corso del XX secolo si è prodotto un passaggio da regimi monarchici a sistemi repubblicani. Rimandando per l’analisi di dettaglio agli interventi pubblicati in questa sezione monografica, il riferimento va ai casi di

Austria<sup>37</sup>, Grecia<sup>38</sup>, Bulgaria<sup>39</sup> e Romania, che, per le loro specificità si differenziano almeno in parte da quello italiano.

Il confronto comparato acquista infatti pieno significato solo se le soluzioni giuridiche adottate nei diversi ordinamenti vengono lette alla luce delle specifiche traiettorie storiche e costituzionali che hanno accompagnato la fine delle monarchie e il successivo consolidamento repubblicano. Nel caso dell’Austria, la legge di avocazione dei beni degli Asburgo del 1919 (*Habsburgergesetz*) si colloca nel contesto traumatico del collasso dell’Impero austro-ungarico e della nascita della Prima Repubblica, suggellata dalla confisca patrimoniale, l’esilio e la perdita dei diritti civili, che rispondevano a una logica di rottura costituente radicale, in cui l’esclusione della dinastia assumeva un valore fondativo dell’identità repubblicana. La lunga persistenza di questa disciplina, rimasta sostanzialmente in vigore per decenni e solo parzialmente attenuata nel secondo dopoguerra, è indicativa di un rapporto conflittuale e non pacificato con il passato monarchico. Come per l’Italia il conflitto ha trovato anche una proiezione europea: a partire dagli anni novanta, alcuni membri della famiglia Asburgo hanno adito la Corte europea dei diritti dell’uomo, contestando la compatibilità della normativa austriaca con la tutela dei diritti patrimoniali e con il principio di non discriminazione. La Corte, riconoscendo l’eccezionalità della disciplina, ha accordato allo Stato un ampio margine di apprezzamento, valorizzando il legame tra la normativa contestata e l’evento costituente del 1919, contribuendo così a legittimare, sul piano convenzionale, la persistenza di una scelta storicamente radicata.

Di segno diverso è l’esperienza della Grecia, dove l’abolizione definitiva della monarchia nel 1974-1975 avviene al termine della metapolitefsi, ossia di una transizione democratica segnata dall’esigenza di ricomporre un tessuto istituzionale lacerato dalla dittatura dei colonnelli. La Costituzione del 1975 sancisce la decaduta della dinastia, ma evita deliberatamente misure sanzionatorie di carattere personale o patrimoniale. In questo caso, la rottura con la monarchia si accompagna a una scelta di pacificazione costituzionale, volta a non trasformare la transizione repubblicana in un regolamento punitivo dei conti con il passato, privilegiando invece una normalizzazione immediata e non conflittuale dell’ordine democratico.

I casi di Bulgaria e Romania nei primi anni novanta illustrano alcune tensioni tipiche delle transizioni post-comuniste: all’inizio degli anni 1990, entrambe le repubbliche adottarono misure di esclusione dinastica e di

<sup>37</sup> Si rinvia a G. Delledonne, *Dopo la dissoluzione della Duplice monarchia austroungarica: la questione asburgica nell’Austria repubblicana e in Ungheria*, in DPCE Online, 2025, 3, 1425 ss.

<sup>38</sup> Si rinvia a M. Della Malva, *Una Corona imposta nella “culla della democrazia”: la complessa vicenda della monarchia ellenica*, in questo Fascicolo, 1953 ss.

<sup>39</sup> M. Della Malva, *Bulgaria: l’ultimo Regno sottratto alla sublime porta*, in questo Fascicolo, 1987 ss.

trasferimento di proprietà statali come parte di un pacchetto più ampio di leggi di transizione democratica; tuttavia, queste misure furono rapidamente mitigate o superate per conformarsi agli standard democratici europei di non discriminazione e tutela dei diritti individuali.

Per quanto concerne la Bulgaria, la questione della monarchia e dei beni dinastici risulta strettamente intrecciata oltre che con le ambiguità e le discontinuità della transizione post-comunista, con il successivo intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo. Ricordando brevemente che la rottura con l'ordinamento monarchico risale al *referendum* del settembre 1946, che sancì l'abolizione della monarchia, l'esilio del giovane Simeone II e la proclamazione della repubblica popolare, all'esito del quale, l'anno seguente, una legge speciale dispose la nazionalizzazione dei beni della famiglia reale – palazzi, residenze e vasti terreni agricoli – senza alcuna forma di indennizzo<sup>40</sup>.

Con la caduta del regime comunista nel 1989, nel quadro più generale delle politiche di restituzione dei beni confiscati dallo Stato socialista, la Bulgaria avvia negli anni novanta una serie di interventi amministrativi volti a ripristinare situazioni proprietarie anteriori al 1947. È in questo contesto che, tra il 1998 e il 2001, alcune proprietà già appartenute alla famiglia reale vengono restituite<sup>41</sup>.

A partire dal 2009-2010, lo Stato bulgaro muta significativamente orientamento. Le autorità pubbliche rimettono in discussione la legittimità delle restituzioni effettuate nel decennio precedente e avviano una serie di azioni giudiziarie interne, sostenendo che molti dei beni trasferiti alla famiglia reale non potessero essere qualificati come proprietà private, bensì come beni della Corona, e dunque come beni pubblici non suscettibili di restituzione automatica. Conseguentemente fu disposto il blocco dell'uso e della disponibilità di alcuni immobili, sottoposti a sequestro o a vincoli amministrativi in attesa della definizione giudiziaria delle controversie.

È in questo contesto che la vicenda approda a Strasburgo. Con la sentenza *Simeonovi c. Bulgaria* del 2021, la Corte europea dei diritti dell'uomo è chiamata a pronunciarsi non tanto sulla legittimità originaria della confisca del 1947 – questione che la Corte evita consapevolmente di affrontare sul piano storico-costituzionale – quanto sulla compatibilità, con la Convenzione, delle modalità con cui lo Stato bulgaro ha successivamente

<sup>40</sup> Tali misure si inscrivono pienamente nella logica ideologica del nuovo regime socialista e rimangono sostanzialmente incontestate per oltre quarant'anni, cristallizzando una frattura netta e duratura con il passato monarchico.

<sup>41</sup> Vari beni, tra cui le residenze di Vrana e Tsarska Bistritsa, vengono restituite a Simeone II mediante decisioni amministrative, in assenza tuttavia di una legge organica che distingua in modo chiaro tra beni privati della dinastia e beni pubblici della Corona. Il rientro di Simeone II in Bulgaria e, soprattutto, la sua elezione a primo ministro nel periodo 2001-2005 contribuiscono ad accentuare la sensibilità politica della vicenda, alimentando dubbi sulla legittimità procedurale delle restituzioni e sulla loro compatibilità con il principio di imparzialità dell'azione pubblica.

gestito il processo di restituzione. La Corte accerta una violazione dell'art. 1 prot. 1 CEDU, rilevando l'assenza di una base legale chiara e prevedibile per il repentino mutamento di posizione dello Stato, l'eccessiva durata e incertezza delle procedure e l'imposizione di misure restrittive sui beni senza un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco. In particolare, la Corte sottolinea che, pur potendo uno Stato rivedere politiche di restituzione adottate in una fase post-transizionale, tale revisione non può avvenire in modo arbitrario o retroattivo, soprattutto quando l'azione pubblica abbia ingenerato un legittimo affidamento nei beneficiari.

Il significato europeo del caso bulgaro emerge con chiarezza se posto a confronto con le esperienze austriaca e romena. Qui non si tratta, come in Austria, di legittimare una scelta costituente originaria e storicamente radicata, né, come in Romania, di imporre allo Stato una restituzione o un indennizzo per violazioni strutturali del diritto di proprietà. La CEDU interviene piuttosto come giudice della coerenza dello Stato di diritto, censurando l'instabilità normativa e procedurale di una transizione incompiuta e riaffermando il primato della certezza del diritto e della tutela dell'affidamento quale parametro essenziale della gestione giuridica del passato monarchico.

Nel caso della Romania<sup>42</sup>, la gestione giuridica del passato monarchico e, in particolare, dei beni confiscati alla famiglia reale costituisce uno dei

---

<sup>42</sup> La Cronologia degli eventi che segnano la fine della monarchia rumena si dipana tra l'estate del 1944 e il 30-12-1947, data in cui Michele I viene costretto ad un'abdicazione forzata. Dopo il c.d. colpo di Stato reale del 23 agosto 1944 da parte di Michele I con la restaurazione della monarchia costituzionale, a seguito del quale la Romania abbandona l'alleanza con la Germania nazista e si schiera con gli Alleati l'Armata rossa occupa il Paese, determinando il futuro assetto politico del Paese.

L'occupazione sovietica (1944-1945) segna uno svuotamento della monarchia con la progressiva marginalizzazione dei partiti storici (liberali e contadini) e permette che il re conservi solo funzioni simboliche, senza reale controllo sull'esecutivo; tanto è vero che per effetto della diretta pressione di Mosca il 6-3-1945 viene imposto il governo di Petru Groza, che il re è costretto ad accettare dopo un'iniziale resistenza ed il rifiuto di firmare il decreto di nomina, poi superato anche per la rapida evoluzione del contesto internazionale. Dopo le elezioni politiche del novembre 1946, che registrano la vittoria ufficiale del Blocco dei Partiti Democratici (comunisti), si realizza la fine sostanziale della monarchia costituzionale, pur formalmente ancora vigente. Il passo successivo porta nel corso del 1947 all'eliminazione dei partiti di opposizione con arresti dei leader politici. La monarchia resta l'ultimo ostacolo simbolico alla piena instaurazione del regime comunista e il 30-12-1947 Michele I sotto minaccia (ricatti, ostaggi, violenza potenziale), è costretto a firmare l'atto di abdicazione. Quello stesso giorno si procede alla proclamazione della Repubblica popolare romena, con un'abolizione della monarchia senza *referendum*, determinando una rottura dell'ordine costituzionale precedente. La nuova Costituzione entrerà in vigore nell'aprile 1948, oprando una legittimazione ex post della cesura rivoluzionaria con esilio del re e confisca dei beni della Corona.

Il caso romeno è emblematico di un'abolizione "eterodiretta" della monarchia, configurando un modello di cessazione monarchica per imposizione geopolitica da parte di una potenza straniera vincitrice, con un grado particolarmente elevato di coercizione personale sul sovrano.

dossier più complessi delle transizioni post-comuniste dell'Europa centro-orientale, anche per il ruolo strutturante svolto dalla giurisprudenza europea. La monarchia rumena fu abolita il 30 dicembre 1947 con l'abdicazione forzata di Michele I, seguita dalla proclamazione della repubblica popolare e dalla nazionalizzazione, senza indennizzo, dei beni della Corona e dei beni privati della famiglia reale. Tale assetto rimase immutato per oltre quarant'anni, sino al crollo del regime comunista nel dicembre 1989. Nella fase immediatamente successiva alla transizione democratica, la Romania mostrò una marcata esitazione nel confrontarsi con la questione monarchica. Al re Michele fu inizialmente negato il diritto di rientro stabile nel Paese, e solo a partire dalla seconda metà degli anni novanta si avviò un processo graduale di riconoscimento dei suoi diritti civili. Sul piano patrimoniale, tuttavia, la restituzione dei beni confiscati si inserì in un quadro normativo frammentario e incoerente, caratterizzato da leggi generali sulla restituzione delle proprietà (in particolare la l. 10/2001) e da una prassi amministrativa spesso contraddittoria. È proprio questa incertezza strutturale che ha favorito un massiccio contenzioso a Strasburgo, non limitato alla famiglia reale, ma emblematicamente rappresentato anche dalle sue rivendicazioni. La Corte europea dei diritti dell'uomo è intervenuta in modo ripetuto sul sistema romeno di restituzione dei beni confiscati dal regime comunista, censurandone tanto i profili sostanziali quanto quelli procedurali. In una serie di sentenze<sup>43</sup> la Corte ha accertato violazioni sistemiche dell'art. 1 prot. 1 CEDU, rilevando l'incapacità dello Stato di garantire una tutela effettiva del diritto di proprietà, l'instabilità delle decisioni amministrative e giudiziarie e l'assenza di meccanismi di indennizzo certi e tempestivi. Sebbene tali pronunce non riguardassero direttamente la famiglia reale, esse hanno costituito il contesto giurisprudenziale vincolante entro cui si è progressivamente collocata anche la vicenda monarchica.

In questo quadro, la posizione del re Michele e dei suoi eredi ha beneficiato indirettamente dell'orientamento della Corte, che ha imposto allo Stato romeno un ripensamento complessivo delle politiche restitutorie. A partire dal 2001-2002, Michele I ottenne il pieno riconoscimento della cittadinanza e il diritto di risiedere stabilmente in Romania; successivamente, attraverso una combinazione di decisioni giudiziarie interne, accordi transattivi e interventi legislativi, furono restituiti o concessi in uso alcuni beni simbolicamente rilevanti, tra cui il castello di Săvărşin e il dominio di Peleş, accompagnati da forme di compensazione economica.

Il punto di svolta sul piano europeo è rappresentato dalla sentenza *Maria Atanasiu e altri c. Romania* (2010), nella quale la CEDU ha qualificato la situazione romena come una violazione strutturale della Convenzione,

<sup>43</sup> Tra cui *Brumărescu c. Romania* (1999), *Străin e altri c. Romania* (2005) e *Viaşu c. Romania* (2008).

imponendo allo Stato l'adozione di una riforma legislativa globale del sistema di restituzione. Questa pronuncia ha avuto un impatto decisivo anche sulla questione monarchica, poiché ha costretto la Romania a uscire da una logica di soluzioni ad hoc e a ricondurre anche i beni della ex dinastia entro un quadro normativo più coerente, culminato nella l. 165/2013. Tale legge, pur non priva di criticità, ha segnato il passaggio da una restituzione incerta e politicamente sensibile a una gestione giuridicamente normalizzata delle pretese patrimoniali, inclusa quella della famiglia reale.

Nel complesso, il caso rumeno mostra una modalità di intervento europeo profondamente diversa rispetto a quella riscontrabile in Austria e Bulgaria. La CEDU non ha legittimato una scelta costituente originaria né si è limitata a censurare l'arbitrarietà procedurale di una revisione tardiva delle restituzioni; essa ha piuttosto svolto una funzione sistemica e propulsiva, imponendo allo Stato romeno di ristrutturare l'intero apparato di tutela del diritto di proprietà post-comunista. In tal modo, la normalizzazione giuridica della posizione della monarchia non è stata il risultato di una decisione politica isolata, ma l'effetto riflesso di un più ampio processo di europeizzazione dello Stato di diritto.

Nel confronto con le altre esperienze richiamate, la revisione costituzionale operata in Italia nel 2002 occupa una posizione intermedia: non elimina totalmente la memoria monarchica come in Grecia, né instaura misure di esclusione durature come in Austria, ma cerca una normalizzazione graduale e rispettosa della storia, conciliando il carattere repubblicano con il riconoscimento di diritti civili e un equilibrio tra memoria storica e tutela dei diritti individuali, inserendosi in un percorso europeo di transizione istituzionale e di tutela dei diritti che riflette sia i principi costituzionali interni sia l'integrazione negli standard del diritto europeo.

2191

Nel loro insieme, questi casi mostrano come il trattamento delle ex dinastie non dipenda da un modello astratto di rapporto tra monarchia e repubblica, ma dal modo in cui ciascun ordinamento costruisce la propria legittimazione storica e si confronta, anche sul piano europeo, con la tutela dei diritti fondamentali. È su questo sfondo che la scelta italiana del 2002 può essere letta come una via intermedia: una progressiva attenuazione della disciplina originaria, realizzata in via costituzionale senza essere imposta da condanne europee, ma ormai inscritta in un orizzonte pienamente convenzionale e di stabilizzata legittimità repubblicana.

Parte seconda: Il fenomeno della cessazione delle monarchie: alcune coordinate generali di riferimento

## 6. Riferimenti storico-statistici: uno sguardo d'insieme

L'esperienza italiana di cui ci siamo occupati finora costituisce soltanto uno dei numerosi esempi di cessazione di una monarchia; possiamo osservare che siffatti mutamenti di regime si sono intensificati nel corso del XX secolo, per

quanto non manchino esempi più risalenti, peraltro disomogenei e quindi difficilmente comparabili con quelli intervenuti negli ultimi due secoli<sup>44</sup>. Provando a fare un censimento di questi casi, è opportuno circoscrivere l'analisi al periodo contemporaneo e, prevalentemente, al contesto rappresentato dagli Stati-nazione propri del sistema vestfaliano e di altre esperienze extraeuropee di lunga tradizione imperiale e dinastica, nonché di casi più recenti riconducibili al consolidamento di alcuni Stati nelle fasi di transizione post-coloniale. In questo modo, oltre a quelle più remote, possiamo escludere le esperienze contrassegnate da avvicendamenti o sostituzioni di case regnanti<sup>45</sup>; quelle di carattere effimero che si sono risolte in forme di restaurazione monarchica<sup>46</sup> (ipotesi per le quali non mancano esempi di rilievo come quello relativo all'Inghilterra tra il 1649 e il 1660 con la proclamazione del *Commonwealth of England* ed il successivo passaggio nel 1653 al protettorato guidata da Oliver Cromwell: ciò che ha rappresentato un intermezzo repubblicano di breve durata in una storia plurisecolare interamente monarchica)<sup>47</sup>; e, infine, delle c.d. monarchie fantoccio<sup>48</sup>. In altri

---

<sup>44</sup> Trascurando altri esempi rinvenibili in epoche ancora più remote (si pensi alle dinamiche della *polis* ateniese nel corso dei secoli VII e VI a.C.) si ricordano di solito la caduta dell'Impero romano d'Occidente nel 476 d.C., quella dell'Impero bizantino nel 1453 o, ancora, dell'Emirato di Granada nel 1492; tutti casi che sono la conseguenza di sconfitte militari che hanno imposto nuovi regimi ancora di natura monarchica.

<sup>45</sup> Possiamo limitarci a richiamare solo pochissimi esempi richiamando le diverse cause sottostanti; il passaggio nel Granducato di Toscana nel 1783 dalla dinastia de'Medici a quella degli Asburgo-Lorena alla morte del granduca Gian Gastone per effetto di accordi internazionali successivi alla guerra di successione polacca (1733-1738). La deposizione di Ottone I di Grecia (dinastia Wittelsbach), re dal 1832, in concomitanza con l'acquisita indipendenza dall'Impero ottomano, per effetto di una sollevazione politico-militare che lo costringe all'esilio e la proclamazione nel 1863 da parte dell'Assemblea nazionale greca di re Giorgio I (dinastia Glücksburg), in accordo con le potenze garanti (Regno Unito, Francia, Russia). Come dimostrato anche dal caso relativo al passaggio della corona dagli Asburgo ai Borbone con l'insediamento di Filippo V sul trono di Spagna nel 1714 a seguito del Trattato di Utrecht che pose fine alla guerra di successione, l'affermazione del principio dinastico è sempre legato alla preservazione di equilibri nel contesto internazionale, diventando le dinastie strumenti di governance geopolitica.

<sup>46</sup> Come, ad esempio, per la Repubblica romana, insediatisi il 9-2-1849 e debellata dalle truppe francesi il 3 luglio dello stesso anno, con il conseguente ritorno sul trono di papa Pio IX. Analogamente possono essere richiamate le vicende spagnole del 1873-1875, che, dopo l'abdicazione di Amedeo I, l'11-2-1873, nei mesi successivi registrarono l'instaurazione della c.d. Prima Repubblica (durata poco meno di 11 mesi), poi caduta per effetto del colpo di stato militare del gennaio 1874. Alla "dittatura di transizione" fece poi seguito la restaurazione monarchica, contrassegnata dal rientro di Alfonso XII con l'assunzione dei pieni poteri il 7-1-1875 fino all'approvazione della Costituzione del 1876 che ripristina una monarchia costituzionale.

<sup>47</sup> Va sottolineato come mentre nel 1649 si realizza una rottura radicale del principio monarchico con abolizione della corona viene abolita, all'esito della *Glorious Revolution* (1688-1689) l'istituzione monarchica viene mantenuta, anche se con una profonda trasformazione in ordine al ruolo all'interno del sistema costituzionale.

<sup>48</sup> Come per il Regno di Polonia (1916-1918), regno "fantoccio" creato dagli Imperi centrali durante la Prima guerra mondiale.

termini, la cernita delle esperienze da considerare può limitarsi ai casi di passaggio da un regime monarchico ad uno repubblicano, o, piuttosto, a quelli nei quali la cessazione della monarchia ha prodotto l'estinzione di uno Stato esistente, annesso o confluito in un'entità statuale di dimensioni maggiori (come, ad esempio, avvenuto per gli Stati italiani preunitari ad eccezione del Regno di Sardegna, o, ad altre latitudini per l'Impero della Corea)<sup>49</sup>.

Ai fini di questa ricostruzione non assume rilievo la natura del regime monarchico sotto i profili della forma di Stato e della forma di governo: la cessazione ha riguardato, indistintamente, monarchie assolute classiche, sistemi imperiali, sultanati su base anche teocratico-religiosa, monarchie costituzionali o parlamentari, monarchie mantenute nell'ambito di Stati autoritari (come per l'Italia dopo il 1924).

Delimitato il campo di riferimento, utilizzando anche gli strumenti offerti dall'intelligenza artificiale (mediante richiesta a Chat GPT di fornire un elenco completo delle monarchie cessate) e salvo dimenticanze che non inficiano il valore statistico di questi dati che non può avere un carattere assoluto se si considera che in alcuni paesi, come in Francia<sup>50</sup> o Spagna<sup>51</sup> il fenomeno si è ripetuto più di una volta, dopo il 1859-1860 possono essere enumerati 35 Stati nei quali si è registrata la cessazione di una monarchia, talora in fasi successive come ad esempio in Laos o Nepal (di tutte queste prendiamo in considerazione solo l'ultimo passaggio).

Ci pare utile riportare l'elenco in sequenza cronologica per poi analizzare il dato scomponendolo per aree geografiche ed epoche storiche e in alcuni casi prendendo in considerazione la natura degli eventi che hanno segnato questi passaggi.

#### Elenco monarchie cessate:

- |                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. 1860 - Granducato di Toscana      | 19. 1946 - Regno di Serbia         |
| 2. 1860 - Ducato di Modena e Reggio  | 20. 1946 - Regno di Bulgaria       |
| 3. 1860 - Ducato di Parma e Piacenza | 21. 1947 - Regno di Romania        |
| 4. 1860 - Regno delle Due Sicilie    | 22. 1952 - Regno d'Egitto          |
| 5. 1867 - Impero del Messico         | 23. 1957 - Regno di Tunisia        |
| 6. 1870 - Secondo Impero Francese    | 24. 1958 - Regno dell'Iraq         |
| 7. 1870 - Stato della Chiesa         | 25. 1962 - Regno dello Yemen       |
| 8. 1889 - Impero del Brasile         | 26. 1963 - Sultanato di Zanzibar   |
| 9. 1908 - Impero Coreano             | 27. 1968 - Sultanato delle Maldive |
| 10. 1910 - Regno del Portogallo      | 28. 1969 - Regno di Libia          |
| 11. 1917 - Impero Russo              | 29. 1973 - Regno di Grecia         |

<sup>49</sup> Diverso il caso del Sacro romano impero, estintosi definitivamente nel 1806 con l'abdicazione di Francesco II in piena epoca napoleonica.

<sup>50</sup> Si rinvia all'analisi di E. Bertolini, *République e monarchia: una complessa riconciliazione*, in *DPCE Online*, 2025, 3, 1293 ss.

<sup>51</sup> Si rinvia alla ricostruzione di A. Tarzia, *Le responsabilità del Re. Costituzioni, militari e caciquismo da Cadice alla Seconda Repubblica*, in questo Fascicolo, 1913 ss.

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 12. 1918 - Impero Tedesco         | 30. 1974 - Impero d'Etiopia     |
| 13. 1918 - Impero Austro-Ungarico | 31. 1975 - Regno del Laos       |
| 14. 1922 - Impero Ottomano        | 32. 1979 - Impero dell'Iran     |
| 15. 1931 - Regno di Spagna        | 33. 1994 - Regno del Burundi    |
| 16. 1943 - Regno d'Albania        | 34. 1995 - Regno di Afghanistan |
| 17. 1945 - Impero del Vietnam     | 35. 2008 - Regno del Nepal      |
| 18. 1946 - Regno d'Italia         |                                 |

Se raggruppiamo le esperienze elencate per appartenenza territoriale la metà di esse (diciassette) si colloca in Europa; delle altre, nove si situano in Asia (Impero coreano, Impero ottomano, regni di Iraq, Yemen, Laos, Iran, Afghanistan e Nepal, sultanato delle Maldive); sei in Africa (Egitto, Tunisia, Zanzibar, Libia, Etiopia, Burundi) e solo due in America latina (Messico e Brasile). La lettura per epoche storiche colloca la maggior parte di questi fenomeni nel XX secolo (si tratta di venticinque casi); soltanto otto dei casi elencati risalgono al secolo precedente (cinque dei quali riconducibili al processo di unificazione italiana), mentre l'ultimo, quello del Nepal è del 2008, unico caso finora registrato nel XXI secolo se non si considera il caso di Barbados, ultimo esempio di *Dominion* del *Commonwealth* britannico ad avere optato per una soluzione repubblicana.

#### 6.1 La questione di Barbados correlata all'acquisizione dell'indipendenza da parte degli ex Dominions britannici

La vicenda di Barbados rappresenta un esempio emblematico di transizione non violenta di un *Dominion* per via parlamentare, con un elevato grado di continuità istituzionale<sup>52</sup>. Fino al 2021 Barbados era una monarchia costituzionale del *Commonwealth*, nella quale il monarca britannico – all'epoca Elisabetta II – esercitava le funzioni di Capo dello Stato in forma meramente simbolica, attraverso un *Governor-General*. Non esisteva una dinastia locale e il legame monarchico aveva natura essenzialmente formale, retaggio dell'assetto post-coloniale. La cessazione della monarchia è avvenuta il 30 novembre 2021 mediante una revisione costituzionale approvata dal Parlamento con la maggioranza qualificata richiesta. La Costituzione consentiva espressamente tale trasformazione, rendendo superfluo il ricorso a un *referendum* istituzionale. Con l'entrata in vigore della riforma, Barbados è divenuta una repubblica parlamentare, sostituendo il monarca con un Presidente della Repubblica<sup>53</sup>.

<sup>52</sup> All'esito di un processo di dibattito proseguito a lungo; S.C.R. McIntosh, *Caribbean Constitutional Reform: Rethinking the West Indian Polity*, Kingston, 2008; W. E. Bulmer, *Constitutional Change in the Commonwealth Caribbean*, 2024, [www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-03/undp-idea-constitutional-change-in-the-commonwealth-caribbean.pdf](http://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-03/undp-idea-constitutional-change-in-the-commonwealth-caribbean.pdf).

<sup>53</sup> Gli effetti istituzionali sono stati circoscritti: è venuto meno il ruolo della Corona, mentre dame Sandra Mason è stata eletta prima Presidente dello Stato. Al tempo stesso,

L'abbandono della Corona britannica da parte dei *Dominions* e degli Stati membri del *Commonwealth* costituisce un fenomeno giuridico relativamente omogeneo, che si sviluppa lungo un arco temporale ampio ma secondo modalità prevalentemente costituzionali e non conflittuali. In questa analisi, il termine *Dominion* è inteso in senso storico-funzionale, come riferimento a Stati formalmente indipendenti che, in una fase iniziale, riconoscevano il monarca britannico quale capo dello Stato.

Il prototipo di passaggio alla repubblica è rappresentato dall'India, che, divenuta *Dominion* nel 1947, adottò nel 1950 una nuova Costituzione repubblicana senza ricorrere a *referendum*, inaugurando una transizione fondata sulla continuità istituzionale. Una traiettoria in parte diversa è seguita da Irlanda, che nel 1949 proclamò la repubblica tramite il *Republic of Ireland Act*, segnando al contempo l'uscita dal *Commonwealth*. Analogamente alla vicenda indiana in Asia è quella di Pakistan, *Dominion* dal 1947 e repubblica dal 1956 in forza della nuova Costituzione, così come quella di Sri Lanka, che nel 1972 completò la transizione repubblicana mediante un testo costituzionale integralmente rinnovato. In Africa occidentale, il Ghana costituisce una parziale eccezione, poiché la proclamazione della repubblica nel 1960 fu preceduta da un *referendum* costituzionale, tuttavia di natura sostanzialmente ratificativa. In altri casi, come Nigeria (1963), Guyana (1970) e Mauritius (1992), l'abbandono della Corona è avvenuto tramite emendamenti o revisioni costituzionali parlamentari, senza coinvolgimento diretto del corpo elettorale. Un passaggio pressoché immediato si registra invece a Cipro, che nel 1960 divenne repubblica contestualmente all'indipendenza. Nel contesto caraibico, Trinidad and Tobago (1976) e Barbados (2021) confermano la prevalenza della via parlamentare, mentre Malta rappresenta un caso europeo di revisione costituzionale aggravata culminata nel 1974. Più problematico è il caso del Sudafrica, dove la proclamazione della repubblica nel 1961 fu preceduta da un *referendum* (1960) svolto in un contesto fortemente discriminatorio, limitato all'elettorato bianco<sup>54</sup>. Nel complesso, emerge con chiarezza una prevalenza assoluta della via parlamentare-costituzionale, mentre il ricorso al *referendum* risulta eccezionale e quasi sempre privo di funzione decisoria in senso stretto. Le transizioni dal modello monarchico del *Commonwealth* alla forma repubblicana si caratterizzano dunque per un'elevata continuità istituzionale e per l'assenza di rotture traumatiche.

In termini conclusivi, si può affermare che l'abbandono della Corona britannica da parte dei *Dominions* si realizza quasi ovunque attraverso procedimenti costituzionali interni, confermando un modello di passaggio

---

si è registrata una marcata continuità dell'ordinamento, con il mantenimento dello stesso Parlamento, dello stesso primo ministro e dell'impianto costituzionale di base, a conferma del carattere evolutivo e non traumatico della transizione.

<sup>54</sup> In letteratura cfr. P. W. Edge, *The Abolition of Monarchy in the Commonwealth*, Oxford, 2018; M. Collins, *From Commonwealth to Republic: British Decolonisation and the Evolution of Head of State*, London, 2021.

alla repubblica in forma evolutiva e non conflittuale, nel quale la sovranità popolare opera prevalentemente in forma mediata.

Considerata la peculiarità di questi casi riteniamo di non doverli includere nel novero delle monarchie cessate in senso proprio.

## 6.2 Il caso Hawaii e le altre monarchie abolite non considerate nella sezione monografica

Un ulteriore caso anomalo può essere considerato quello relativo alla cessazione della monarchia alle Hawaii<sup>55</sup>, che costituisce un caso emblematico di rottura extra-costituzionale determinata da intervento esterno, difficilmente assimilabile ai modelli classici di transizione monarchia-repubblica fondati su dinamiche endogene. Il Regno delle Hawaii era, alla fine del XIX secolo, uno Stato sovrano internazionalmente riconosciuto, dotato di una propria monarchia costituzionale indigena, guidata nell'ultima fase dalla regina Lili‘uokalani.

La crisi decisiva si colloca nel gennaio 1893, quando la monarchia viene rovesciata attraverso un colpo di Stato promosso da gruppi economici euro-americani residenti nell'arcipelago, in larga parte legati agli interessi commerciali statunitensi. L'elemento determinante, sul piano giuridico-politico, è rappresentato dal coinvolgimento indiretto degli Stati Uniti, concretizzato nello sbarco di marines a Honolulu, formalmente per la tutela di cittadini e interessi americani, ma di fatto decisivo per la riuscita del rovesciamento. La regina viene costretta ad abdicare *de facto*, ponendo fine alla monarchia senza alcun procedimento costituzionale, *referendum* o atto di sovranità popolare. Nel 1894 viene proclamata la Repubblica delle Hawaii, ma si tratta di un'entità politica oligarchica e transitoria, priva di un reale radicamento democratico e funzionale soprattutto a preparare l'annessione agli Stati Uniti, formalizzata nel 1898. La successiva evoluzione istituzionale – territorio federale e, dal 1959, cinquantesimo Stato dell'Unione – consolida definitivamente la scomparsa dell'originaria sovranità hawaiana. In prospettiva comparata, la vicenda hawaiana si colloca fuori dalle tipologie di cessazione monarchica fondate su riforma, *referendum* o rivoluzione interna. Essa configura piuttosto una soppressione eterodiretta della monarchia, in cui il colpo di Stato interno opera come strumento funzionale a un processo di annessione. Non a caso, la caduta del Regno delle Hawaii è oggi frequentemente richiamata come esempio storico di violazione della sovranità statale e di uso strumentale delle forme repubblicane in contesti coloniali o para-coloniali.

I dati sopra riportati, al netto delle esperienze espressamente escluse,

<sup>55</sup> Su questa vicenda cfr. E. Borgnino, *Un'ipotesi concreta: la continuità d'esistenza del Regno delle Hawaii*, [rosa.uniroma1.it/rosa03/uomo/article/view/17998/17067](http://rosa.uniroma1.it/rosa03/uomo/article/view/17998/17067); diffusamente, F. Serino, *La vera storia dell'ultimo Stato. Gli Stati Uniti alla conquista delle Hawai'i*, Milano, 2024; W. A Russ Jr., *The Hawaiian Revolution (1893-94)*, Selinsgrove, 1959.

confermano come sia stato proprio il secolo breve a segnare la decadenza dei sistemi monarchici in favore di scelte repubblicane, sempre come conseguenza, almeno in Europa, di svolte rivoluzionarie e decisioni costituenti per la maggior parte consumate nel corso o alla fine di conflitti bellici e, in particolare delle due guerre mondiali; le uniche eccezioni, in quanto prevalentemente collegate a dinamiche di carattere interno, paiono quelle che si sono consumate in Portogallo con l'abolizione della monarchia nel 1910 ed il passaggio ad una repubblica liberaldemocratica (durata poco più di tre lustri e sovvertita con l'avvento dell'Estat novo e della dittatura salazarista)<sup>56</sup>; in Spagna con la Costituzione della Seconda Repubblica del 1931, già nel 1936 resa inoperante per l'insorgere della Guerra civile<sup>57</sup>; e in Grecia, ove la scelta di passare ad una forma di Stato repubblicana rappresentò una sanzione nei confronti del regime autoritario appena smantellato e pose le premesse per il consolidamento definitivo della democrazia sancita poi con l'entrata in vigore della Costituzione del 1975.

Guardando invece fuori dall'Europa, se si escludono i casi di Corea<sup>58</sup>,

---

<sup>56</sup> Si rinvia a J. Paffarini, *Una transizione illiberale: il declino e la fine della monarchia in Portogallo*, in *DPCE Online*, 2025, 3, 1343 ss.

<sup>57</sup> Si rinvia a A. Tarzia, *Le responsabilità del Re. Costituzioni, militari e caciquismo da Cadice alla Seconda Repubblica*, cit.

<sup>58</sup> Con riguardo alle esperienze che non sono state oggetto di analisi puntuale da parte dei saggi pubblicati in questa sezione monografica riportiamo un breve medaglione che riassume in estrema sintesi le modalità del mutamento di regime e le principali decisioni adottate anche in chiave sanzionatoria.

La cessazione della monarchia in Corea costituisce un caso atipico nel panorama delle fine dei regimi monarchici, poiché non avvenne per rivoluzione interna né per decisione costituente, bensì per annessione coloniale. La monarchia coreana, incarnata dalla dinastia Joseon (1392-1897) e poi trasformata nell'Impero coreano (1897-1910), rappresentava un tentativo di riaffermazione della piena sovranità statale attraverso l'assunzione del titolo imperiale da parte di Gojong. Tale strategia si rivelò tuttavia insufficiente di fronte all'espansione giapponese in Asia orientale. Nel 1910, con il Trattato di annessione, la Corea fu formalmente incorporata nell'Impero giapponese. L'imperatore Sunjong fu costretto ad abdicare e la monarchia coreana venne definitivamente abolita. La cesura istituzionale fu totale: la Corea cessò di esistere come soggetto di diritto internazionale e divenne una colonia. Quanto al trattamento della casa regnante, non furono previste sanzioni punitive in senso costituzionale o penale. I membri della famiglia imperiale non furono processati né formalmente banditi, ma subirono una neutralizzazione sistematica: perdita della sovranità, controllo stretto da parte delle autorità coloniali, trasformazione in aristocrazia onorifica senza potere e progressiva spoliazione del ruolo simbolico pubblico. La fine della monarchia coreana si configura dunque come una rottura senza sanzione giuridica interna, ma con una radicale estromissione politica e istituzionale imposta dall'esterno, che rende il caso coreano unico rispetto alle abolizioni monarchiche del Novecento. Un'analisi storico-giuridica puntuale è svolta da I. Castellucci, *La Corea*, in M. Mazza (cur.), *I sistemi del lontano Oriente*, Padova, 2019, 297 ss., spec. 315 ss.; v., inoltre, M. Riotto, *Storia della Corea. Dalle origini ai nostri giorni*, Milano, 2005; M. Zimbardo, *Corea*, in R. Cavalieri (cur.), *Diritto dell'Asia orientale*, Venezia, 2008.

Cina<sup>59</sup> e dell'Impero ottomano<sup>60</sup>, tutti sistemi imperiali di lunga tradizione storica, la maggior parte delle esperienze che si sono consumate si inscrive all'interno di processi di transizione post-coloniale, sia in America latina (Messico<sup>61</sup> e Brasile<sup>62</sup>), sia in Asia (Laos<sup>63</sup>), in alcuni casi dopo il collasso

---

<sup>59</sup> Si rinvia a M. Mazza, *La caduta dell'Impero cinese e l'annichilimento del monarca deposto*, *DPCE Online*, 2025, 3, 1355.

<sup>60</sup> Si rinvia a S. Bagnato, M. F. Cavalcanti, *Il tramonto dell'Impero ottomano: trasformazioni, conflitti e (mancate) conseguenze*, in *DPCE Online*, 2025, 3, 1441 ss.

<sup>61</sup> La cessazione della monarchia in Messico costituisce un caso peculiare di abolizione violenta e punitiva di un'esperienza monarchica imposta dall'esterno, radicalmente distinta dalle transizioni costituzionali europee. Il Secondo Impero messicano (1864-1867) nacque dall'intervento militare francese e dall'insediamento di Massimiliano d'Asburgo come imperatore, in aperto contrasto con la tradizione repubblicana affermatasi dopo l'indipendenza. La monarchia imperiale si configurò sin dall'origine come regime eteronomo, privo di un solido radicamento sociale e politico. Il collasso dell'Impero avvenne nel 1867, quando le forze repubblicane guidate da Benito Juárez, con il ritiro del sostegno francese, riconquistarono il territorio. Massimiliano fu catturato, processato da un tribunale militare e fucilato a Querétaro, insieme a due generali imperiali. Fu immediatamente restaurata la Repubblica, senza alcuna continuità istituzionale con l'esperienza monarchica. Quanto al trattamento della casa regnante, il Messico rappresenta uno dei rari casi di sanzione giuridica e personale esplicita contro il sovrano. L'esecuzione dell'imperatore costituì non solo una misura repressiva, ma un atto simbolico di delegittimazione definitiva della monarchia come forma di governo. I beni imperiali furono confiscati e ogni pretesa dinastica esclusa in modo irreversibile. La fine della monarchia messicana si configura così come una rottura punitiva esemplare, volta a impedire qualsiasi futura restaurazione e a riaffermare il principio repubblicano come elemento identitario dello Stato. Cfr. R. W. Hidy, *Il trono del Messico*, Città di Castello, 2014.

<sup>62</sup> Si rinvia a M. Iacometti, *Dall'Impero alla Repubblica: il Brasile tra il 1808 e il 1889*, in *DPCE Online*, 2025, 3, 1321 ss.

<sup>63</sup> La cessazione della monarchia in Laos costituisce un caso tipico di rivoluzionaria di una monarchia post-coloniale fragile, avvenuta nel quadro della conflittualità ideologica della Guerra fredda. Il Regno del Laos, istituito nel 1947 come monarchia costituzionale sotto l'egida francese e divenuto pienamente indipendente nel 1953-1954, non riuscì mai a consolidare un'effettiva stabilità istituzionale. La figura del sovrano, pur dotata di un forte valore simbolico-tradizionale, rimase stretta tra monarchici, neutralisti e il movimento comunista del Pathet Lao. Nel dicembre 1975, a seguito del collasso dei regimi anticomunisti in Indocina e della vittoria rivoluzionaria dei movimenti socialisti, il Pathet Lao assunse il potere a Vientiane. Il re Savang Vatthana fu costretto ad abdicare e venne abolita la monarchia con la proclamazione della Repubblica democratica popolare del Laos. La transizione non avvenne attraverso un processo costituenti pluralista, bensì mediante un atto politico unilaterale del nuovo potere rivoluzionario. Quanto al trattamento della casa regnante, non furono adottate sanzioni formalizzate in atti costituzionali specifici, ma la repressione assunse una forma extra-giuridica e sostanziale. Il re, la regina e i membri della famiglia reale furono internati in campi di rieducazione, privati di libertà personale e di ogni prerogativa, e i beni reali furono di fatto confiscati. La monarchia laotiana cessò dunque attraverso una rottura radicale e punitiva, in cui l'eliminazione della dinastia si realizzò più per via materiale che mediante strumenti normativi esplicativi. Cfr. L. Sempi, *Il sud-est asiatico*, in M. Mazza (cur.), *I sistemi del lontano Oriente*, cit., 447; G. Evans, K. Rowley, *Red Brotherhood at War: Indochina since the fall of Saigon*, London, ristampa aggiornata, 1990.

dell’Impero ottomano (Yemen<sup>64</sup>, Iraq<sup>65</sup>, Afghanistan<sup>66</sup>) e comunque con forme di protettorato da parte di potenze europee (Iran<sup>67</sup>); sia in Africa (Egitto<sup>68</sup>,

---

<sup>64</sup> La cessazione della monarchia nello Yemen del Nord rappresenta un caso paradigmatico di abbattimento rivoluzionario di una monarchia teocratica tradizionale nel contesto del panarabismo e delle dinamiche della Guerra fredda regionale. Il Regno *mutawakkilita* dello Yemen, sorto nel 1918 sulle rovine del dominio ottomano, era retto da un *imam* zaydita che concentrava in sé autorità religiosa e politica. Pur riconosciuto a livello internazionale, il regime rimase fortemente personalistico, scarsamente istituzionalizzato e resistente ai processi di modernizzazione. Il 26-9-1962, un colpo di Stato militare promosso da ufficiali repubblicani, ispirati dal nasserismo e sostenuti dall’Egitto, rovesciò la monarchia. Il sovrano regnante, Ahmad bin Yahya, era morto pochi giorni prima, e il successore designato non riuscì a consolidare il potere. Fu proclamata la Repubblica araba dello Yemen, dando avvio a una lunga guerra civile tra repubblicani e monarchici (1962-1970). Quanto al trattamento della casa regnante, non furono adottate sanzioni giuridiche formalizzate in testi costituzionali o legislativi di carattere sistematico. Tuttavia, la dinastia imamita subì un’estromissione totale dal potere, con esilio forzato, perdita di beni e repressione dei sostenitori monarchici. La fine della monarchia yemenita si configura così come una rottura politico-militare senza giuridificazione della sanzione, in cui l’eliminazione della dinastia avvenne per via conflittuale e bellica più che mediante atti normativi punitivi esplicativi. Cfr. F Sabahi, *Storia dello Yemen*, Roma, 2021; in precedenza, N. Brehony, *Divided: The Story of a Failed State in Search of a Nation*, London, 2011.

<sup>65</sup> La cessazione della monarchia in Iraq rappresenta uno dei casi più netti di rottura violenta e antidinastica nel quadro delle transizioni post-mandatarie del Medio Oriente. Il Regno d’Iraq, instaurato nel 1921 sotto la dinastia hascemita e formalmente organizzato come monarchia costituzionale con la Costituzione del 1925, aveva progressivamente perso legittimazione a causa della persistente influenza britannica, dell’instabilità politica e del crescente nazionalismo militare. Il 14-7-1958, un colpo di Stato guidato dagli Ufficiali liberi pose fine al regime monarchico. Il re Faisal II, insieme a membri della famiglia reale, fu ucciso durante l’insurrezione. Fu immediatamente proclamata la Repubblica d’Iraq, sotto la guida di ‘Abd al-Karīm Qāsim. La transizione non fu accompagnata da un processo costituente ordinato, ma da un’eliminazione fisica e simbolica della dinastia. Quanto al trattamento della casa regnante, il caso iracheno si distingue per la presenza di sanzioni di fatto estremamente radicali, sebbene non riprodotte in testi costituzionali organici. Oltre alla soppressione violenta dei membri principali della dinastia, i beni della Corona furono confiscati, le residenze reali occupate dallo Stato e ogni riferimento istituzionale alla monarchia cancellato. L’abolizione della monarchia irachena assume così i tratti di una rottura punitiva totale, in cui la delegittimazione politica si tradusse immediatamente in annientamento personale e patrimoniale della casa regnante, collocando l’Iraq tra i casi più estremi di fine della monarchia nel secondo Novecento. Cfr. D. Locci, *L’Iraq da provincia dell’Impero Ottomano alla caduta della monarchia (1514-1958)*, [www.tesonline.it/tesi/53363/l-iraq-da-provincia-dell-impero-ottomano-all-la-caduta-della-monarchia-1514-1958-#](http://www.tesonline.it/tesi/53363/l-iraq-da-provincia-dell-impero-ottomano-all-la-caduta-della-monarchia-1514-1958-#); H. Batau, *The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq*, Princeton, 1978.

<sup>66</sup> Si rinvia ad A. Baraggia, *Il tramonto della monarchia afghana: il difficile equilibrio tra tradizione e modernità*, in questo *Fascicolo*, 2139 ss.

<sup>67</sup> Si rinvia a M. C. Locchi, *Eredità controversie: la dinastia Pahlavi nell’Iran contemporaneo*, in questo *Fascicolo*, 2125 ss.

<sup>68</sup> Si rinvia a R. Arietti, *Anatomia di una caduta: la fine della corona d’Egitto-Sudan e la rivoluzione di Nasser*, in questo *Fascicolo*, 2071 ss.

Tunisia<sup>69</sup>, Libia<sup>70</sup>, Burundi<sup>71</sup>, Zanzibar<sup>72</sup>). Tra le monarchie tradizionali di lungo periodo residuano, quindi, soltanto Vietnam<sup>73</sup>, Maldive (anche se in

---

<sup>69</sup> Si rinvia a E. Ceccherini, *Una monarchia assoluta senza autonomia: il tramonto della dinastia regnante tunisina*, in questo *Fascicolo*, 2081 ss.

<sup>70</sup> Si rinvia a P. Addis, *Avvento e tramonto di una monarchia: Libia, 1951-1969*, in questo *Fascicolo*, 2101 ss.

<sup>71</sup> La cessazione della monarchia del Burundi costituisce un esempio emblematico di abolizione rapida e coercitiva di una monarchia post-coloniale, avvenuta nel contesto di una fragile transizione all'indipendenza. Il Regno del Burundi, proclamato nel 1962 dopo la fine dell'amministrazione belga del Ruanda-Urundi, conservava una monarchia tradizionale (*mwami*) trasformata formalmente in monarchia costituzionale mediante la Costituzione del 1962. Il sovrano, Mwambutsa IV, incarnava una funzione simbolica di mediazione in una società attraversata da profonde tensioni politiche ed etniche. L'equilibrio istituzionale si rivelò tuttavia instabile. Le elezioni del 1965, seguite da un tentativo di colpo di Stato, determinarono una progressiva militarizzazione del potere e l'esilio del sovrano. Nel novembre 1966, pochi mesi dopo l'ascesa al trono di Ntare V, un colpo di Stato guidato dal primo ministro Michel Micombero abolì la monarchia e proclamò la Repubblica del Burundi. Quanto al trattamento della casa regnante, non furono adottate sanzioni costituzionali formalizzate analoghe a leggi di esilio o di confisca esplicitamente codificate. La cessazione della monarchia avvenne per atto di forza politico-militare, con l'estromissione totale della dinastia dalla sfera pubblica. I membri della famiglia reale furono costretti all'esilio, privati di ogni ruolo istituzionale e, di fatto, dei beni e delle prerogative connesse alla Corona. La monarchia burundese si estinse dunque attraverso una rottura autoritaria senza giuridificazione della sanzione, tipica di molte transizioni africane del primo post-indipendenza. Cfr. C. Carbone, *Burundi, Congo, Rwanda. Storia contemporanea di nazioni, etnie, stati*, Roma, 2000.

<sup>72</sup> La cessazione della monarchia di Zanzibar rappresenta un caso di scuola di rottura rivoluzionaria post-coloniale, distinta tanto dalle transizioni pattizie quanto dalle abolizioni referendarie della monarchia. Il Sultanato di Zanzibar, retto dalla dinastia omanita degli Āl Bū Sa‘īd, era giunto all'indipendenza nel 1963 come monarchia costituzionale sotto tutela britannica, mantenendo tuttavia profondi squilibri sociali ed etnici ereditati dal periodo del protettorato. Nel gennaio 1964 una rivolta armata guidata da movimenti africani rovesciò il sultano Jamshid bin Abdullah, che fuggì in esilio nel Regno Unito. Fu proclamata la Repubblica di Zanzibar e Pemba, destinata a confluire pochi mesi dopo nell'unione con il Tanganica, dando origine alla Tanzania. La caduta della monarchia non avvenne tramite un procedimento giuridico-costituzionale, bensì attraverso una rottura violenta dell'ordine istituzionale, accompagnata da una profonda ristrutturazione del potere. Quanto al trattamento della casa regnante, non furono previste sanzioni giuridiche formalizzate in senso costituzionale o giudiziario. Il sultano e la famiglia reale subirono tuttavia l'esilio forzato e la perdita di ogni ruolo politico, mentre numerosi beni della Corona furono di fatto confiscati o nazionalizzati nel quadro delle misure rivoluzionarie. Si tratta dunque di una “rottura senza processo”, in cui l'estromissione della dinastia avvenne per via politica e materiale, più che attraverso atti normativi sanzionatori, collocando Zanzibar tra i casi di abolizione monarchica più radicali del secondo Novecento. Cfr. C.A. Crosby, *Zanzibar: The Revolution and Beyond*, Oxford, 2007.

<sup>73</sup> La cessazione della monarchia in Vietnam costituisce un caso esemplare di rottura rivoluzionaria anticoloniale, in cui l'abolizione dell'ordine dinastico tradizionale si intreccia con la costruzione di una nuova legittimità repubblicana. L'ultima forma monarchica vietnamita, incarnata dalla dinastia Nguyẽn (1802-1945), era già stata profondamente svuotata di sovranità a seguito dell'inserimento del paese nell'Indocina francese. L'imperatore conservava una funzione prevalentemente simbolica, priva di autonomia politica effettiva. Nel 1945, nel contesto del crollo dell'amministrazione

questo caso la scelta adottata mediante *referendum* si interseca con il processo di acquisizione di una piena indipendenza dello Stato)<sup>74</sup> e Nepal<sup>75</sup> in Asia ed Etiopia in Africa<sup>76</sup>.

Volendo fornire maggiori dettagli, nella maggior parte dei casi la consumazione del passaggio di regime è avvenuto all'esito di eventi traumatici di tipo rivoluzionario e mediante il ricorso alla forza militare finalizzata all'instaurazione di sistemi autoritari; tra gli esempi più recenti possiamo ricordare, seguendo l'ordine cronologico degli eventi: Egitto, Iraq, Yemen, Burundi, Libia, Afghanistan, Etiopia. Numericamente pochi gli esempi di caduta della monarchia per effetto di rivoluzioni supportate da forze o movimenti di natura sociale; i casi più noti restano quelli relativi

---

coloniale e dell'occupazione giapponese, il movimento nazional-rivoluzionario guidato dal Viet Minh impose una cesura netta. L'imperatore Bảo Đại abdicò formalmente in favore del nuovo potere rivoluzionario, consentendo la proclamazione della Repubblica Democratica del Vietnam. L'atto di abdicazione ebbe un forte valore simbolico, segnando la fine di una tradizione monarchica plurisecolare. Quanto al trattamento della casa regnante, non furono previste sanzioni costituzionali o giudiziarie esplicitamente codificate contro la dinastia Nguyễn. Bảo Đại non fu perseguito penalmente né sottoposto a provvedimenti formali di esilio o confisca mediante atti normativi specifici. Tuttavia, la monarchia fu integralmente delegittimata sul piano politico e simbolico, e i beni e le prerogative imperiali furono assorbiti dal nuovo Stato rivoluzionario. La fine della monarchia vietnamita si configura pertanto come una rottura senza sanzione giuridica formalizzata, ma con una radicale estromissione materiale e simbolica dell'ordine dinastico dal nuovo assetto statale. Cfr. L. Sempì, *Il sud-est asiatico*, in M. Mazza (cur.), *I sistemi del lontano Oriente*, cit., 439; D. G. Marr, *Vietnamese Anticolonialism*, Berkeley, 1971.

<sup>74</sup> La cessazione della monarchia nelle Maldive costituisce un caso peculiare di abolizione pacifica e giuridicamente formalizzata di un sultanato tradizionale, distinto dalle roture rivoluzionarie che caratterizzano molte transizioni post-coloniali del Novecento. Il Sultanato delle Maldive, monarchia islamica di lunghissima durata, era stato trasformato in protettorato britannico nel 1887, mantenendo tuttavia una continuità dinastica e istituzionale interna. Dopo una breve e fallimentare esperienza repubblicana nel 1953, la monarchia fu restaurata nel 1954 sotto il sultano Muhammad Fareed Didi. La fase decisiva si colloca nel contesto della decolonizzazione consensuale: nel 1965 le Maldive ottennero la piena indipendenza dal Regno Unito e, tre anni più tardi, nel 1968, un *referendum* popolare sancì l'abolizione definitiva della monarchia e la proclamazione della repubblica. La transizione avvenne attraverso strumenti di legittimazione democratica, senza ricorso alla violenza né a colpi di Stato. Quanto al trattamento della casa regnante, non furono previste sanzioni personali o patrimoniali di carattere punitivo. Il sultano fu estromesso dalla funzione istituzionale ma non colpito da misure di esilio forzato o di confisca formalizzata dei beni. La fine della monarchia maldiviana si configura pertanto come istituzionale senza sanzione, espressione di una scelta politica collettiva più che di una volontà di delegittimazione o punizione della dinastia. Cfr. M. Wohlrab-Sahr, *The Maldives: Politics and Society*, Farnham, 2010, che analizza il *referendum* come atto giuridico di modernizzazione, evidenziando le tensioni tra élites atollane e riformisti.

<sup>75</sup> Si rinvia a P. Viola, *Le transizioni politico-giuridiche del Nepal e il relativo sviluppo costituzionale: dalla monarchia alla repubblica, da un sistema egemonico a uno partecipativo*, in questo *Fascicolo*, 2153 ss.

<sup>76</sup> T. Giorgio, *La dissoluzione dell'Impero d'Etiopia: anatomia di una rottura rivoluzionaria*, in questo *Fascicolo*, 2115 ss.

all’Impero russo e, più recentemente il Regno dell’Iran, considerato un caso paradigmatico di cessazione monarchica per rivoluzione politico-religiosa di massa, non riconducibile né a colpo di Stato militare né a riforma costituzionale, realizzata solo successivamente. Rari anche i casi di cessazione a causa di sconfitte militari cui è conseguita la perdita della statualità con l’annessione in altro ordinamento (tra gli esempi più significativi quelli del Regno delle Due Sicilie e dell’Impero di Corea).

Fermo restando che il passaggio di regime si configura sempre come una rottura istituzionale, non sono mancati casi di transizione giuridicamente regolati con forme di consultazione popolare che rimettevano alla decisione referendaria la possibilità di cambiamento. Gli esempi non sono numerosi se ci limitiamo a considerare solo quelli nei quali al *referendum* è stato attribuito un effetto costitutivo: si tratta di Italia, Bulgaria, Grecia e Maldive (diversamente in Nepal non si svolge un *referendum* secco monarchia/repubblica, ma si attiva un processo popolare-costituente con legittimazione referendaria). Diversa l’ipotesi di *referendum* organizzati in un momento successivo all’avvenuta detronizzazione, a ratifica di scelte già compiute in forme violente; ricordiamo i casi di Egitto e Iran, laddove la consultazione popolare è finalizzata all’approvazione del nuovo assetto istituzionale dopo che la monarchia era già stata abolita. La distinzione non è irrilevante: consente di separare i casi in cui la sovranità popolare opera come fonte originaria della forma di Stato da quelli in cui essa svolge una funzione meramente legittimante di una rottura già consumata sul piano politico, operando come fonte di legittimazione *ex post* di un potere costituente già esercitato in via di fatto.

Non è possibile in questa sede approfondire ulteriormente tali questioni, per le quali si rimanda ai singoli saggi pubblicati in questa Sezione monografica.

### 6.3 Monarchie resilienti: alcuni esempi recenti

Un fenomeno speculare rispetto all’abolizione della monarchia è quello di una sua rinnovata conferma, nonostante la messa in discussione protratta per periodi anche piuttosto lunghi. Un primo esempio meritevole di considerazione è quello di Tonga ove l’istituzione monarchica è stata ripetutamente in discussione sul piano politico e sociale ma non è mai stata formalmente abolita, pur essendo assoggettata ad un processo di trasformazione costituzionale progressiva<sup>77</sup>. Il Regno di Tonga è una delle pochissime monarchie indigene sopravvissute all’espansione coloniale europea e ha storicamente goduto di una solida legittimazione tradizionale, fondata sul ruolo del sovrano come elemento di coesione nazionale e di continuità istituzionale. A partire dagli anni Ottanta e Novanta del

<sup>77</sup> Cfr. E. Bertolini, *I micro Stati. La sfida della micro dimensione e le sue ricadute costituzionali*, Bologna, 2019, 117; G. Powles, N. Verity, *The Constitution of Tonga: A Reference Guide*, Canberra, 2012.

Novecento, tuttavia, l'assetto monarchico è entrato in una fase di crescente tensione. In tale periodo si sviluppa un movimento pro-democratico che contesta la forte concentrazione del potere nella Corona e nella nobiltà, nonché la limitata rappresentatività del Parlamento, in larga parte composto da membri non eletti. Pur non assumendo inizialmente una forma apertamente antimonarchica, queste rivendicazioni mettono in discussione il modello tradizionale di governo e la sua capacità di rispondere alle nuove domande sociali. Il momento di crisi più evidente si verifica nel novembre 2006, quando violenti disordini scoppiano nella capitale Nuku'alofa in seguito al rinvio delle riforme istituzionali promesse. Le rivolte non prendono di mira direttamente la figura del sovrano, ma esprimono una crisi di legittimazione politica dell'*élite* dirigente e dell'ordine costituzionale esistente. Questo episodio segna un punto di non ritorno nel rapporto tra monarchia e società. La risposta della Corona si concretizza nelle riforme costituzionali del 2010, che rafforzano il principio rappresentativo, rendendo elettiva la maggioranza dei membri del Parlamento e limitando i poteri discrezionali del re nella nomina del governo. Sebbene permangano tensioni, come dimostrato dallo scioglimento parlamentare del 2017, la monarchia tongana ha finora dimostrato una notevole capacità di adattamento, configurandosi come un esempio di monarchia preservata attraverso riforme incrementali, in cui la sopravvivenza dell'istituzione regia è stata garantita non dalla repressione, ma dall'accettazione graduale di vincoli democratici.

Anche la vicenda della monarchia in Cambogia rappresenta uno dei casi più emblematici di crisi radicale seguita da mantenimento e rifunzionalizzazione dell'istituzione regia<sup>78</sup>. Il Regno di Cambogia ha conosciuto, nel corso del Novecento, una successione di rotture politiche e istituzionali che hanno più volte messo in discussione la stessa sopravvivenza della Corona. Un primo snodo decisivo si colloca nel 1970, quando un colpo di Stato militare guidato da Lon Nol depone il principe Norodom Sihanouk e proclama la Repubblica Khmer. In questa fase la monarchia viene formalmente abolita e sostituita da un regime repubblicano sostenuto in chiave anticomunista dagli Stati Uniti. La rottura dell'ordine monarchico, tuttavia, non produce stabilità: al contrario, apre una lunga stagione di guerra civile che conduce, nel 1975, alla presa del potere da parte dei Khmer Rossi. Durante il loro regime, la monarchia non solo resta abolita, ma l'intero apparato statale viene annientato in nome di un progetto rivoluzionario totalizzante. La fase di mantenimento e recupero della monarchia prende forma solo dopo il collasso del regime dei Khmer Rossi e il graduale processo di pacificazione internazionale. Gli Accordi di Parigi del 1991 segnano una svolta, individuando nella Corona un possibile elemento di riconciliazione nazionale. Con la Costituzione del 1993, la Cambogia viene nuovamente proclamata monarchia costituzionale, e Norodom Sihanouk torna sul trono

---

<sup>78</sup> Cfr. L. Sempi, *Il sud-est asiatico*, in M. Mazza (cur.), *I sistemi del lontano Oriente*, cit., 451 ss.; J. Marston, *Cambodia: The State of the Kingdom*, Cambridge, 2022.

come sovrano simbolo dell'unità ritrovata. Da quel momento, la monarchia cambogiana viene rifunzionalizzata: non più centro del potere politico, ma istituzione simbolica e arbitrale, collocata al di sopra del conflitto partitico. Anche dopo l'abdicazione di Sihanouk nel 2004 e l'ascesa di Norodom Sihamoni, la Corona ha continuato a svolgere un ruolo di legittimazione formale e di continuità statuale. In prospettiva comparata, la Cambogia mostra come una monarchia possa sopravvivere a crisi estreme trasformandosi profondamente, fino a divenire uno strumento di stabilizzazione più che di governo.

Un terzo caso meritevole di considerazione riguarda il Regno di eSwatini (già Swaziland) che è rimasta oggi una delle pochissime monarchie assolute o quasi assolute ancora esistenti, fondata su una combinazione di tradizione consuetudinaria (*Swazi law and custom*) e apparati statali moderni<sup>79</sup>. La monarchia swazi ha conosciuto momenti di forte tensione soprattutto a partire dalla fine del XX secolo, quando la progressiva urbanizzazione, l'emergere di una società civile organizzata e l'influenza dei modelli costituzionali regionali hanno iniziato a mettere in discussione la concentrazione del potere nelle mani del sovrano. Le critiche si sono rivolte in particolare contro il divieto di partiti politici, la limitata rappresentanza parlamentare e il controllo regio sull'esecutivo e sul potere giudiziario. Un primo snodo cruciale è rappresentato dall'adozione della Costituzione del 2005, che, pur introducendo un catalogo di diritti fondamentali e un Parlamento formalmente strutturato, ha consolidato il ruolo centrale del re, mantenendo ampi poteri di nomina e di indirizzo politico. Lungi dal segnare una transizione costituzionale in senso democratico, la riforma ha rafforzato l'ibridazione tra monarchia tradizionale e Stato moderno. La crisi più acuta si manifesta nel 2021, quando proteste popolari diffuse chiedono riforme democratiche e una riduzione dei poteri monarchici. La risposta delle autorità è repressiva, con l'uso delle forze di sicurezza e la chiusura degli spazi di contestazione. Nonostante l'intensità delle proteste, la monarchia guidata da Mswati III non viene seriamente scalfita sul piano istituzionale. In prospettiva comparata, eSwatini si distingue nettamente dai casi di monarchie preservate tramite rifunzionalizzazione simbolica, come Tonga o Cambogia. Qui il mantenimento della monarchia avviene attraverso la resistenza al cambiamento e l'uso combinato di legittimazione tradizionale e controllo politico. La crisi, anziché produrre riforme strutturali, ha finora rafforzato il carattere accentuato del potere monarchico, rendendo eSwatini un'anomalia persistente nel costituzionalismo contemporaneo.

#### 6.4 Monarchie sopravvissute: un quadro d'insieme

Merita però di essere sviluppata un'ulteriore riflessione di carattere generale; i passaggi storici sommariamente richiamati hanno prodotto

---

<sup>79</sup> Cfr. J. Bainbridge, *Sudafrica, Lesotho e Swaziland*, Torino, 2010.

l'effetto di ridurre progressivamente e in misura significativa il numero degli ordinamenti costituzionali di natura monarchica esistenti.

Procedendo in estrema sintesi nel XIX secolo, le repubbliche erano una rarità nel panorama mondiale degli Stati sovrani, mentre le monarchie dominavano incontrastate. Nel 1850, su circa 75 Stati indipendenti riconosciuti, esistevano solo una dozzina di repubbliche, ovvero circa il 15%, a fronte di oltre 60 monarchie che rappresentavano l'85% del totale. Verso la fine del secolo, a seguito dell'acquisita indipendenza di una serie di territori latinoamericani e alcune trasformazioni europee, le repubbliche salirono a 20-25 su 70-80 stati, circa il 27-33%, mentre le monarchie calarono a 55, intorno al 67-73%. La situazione nel 2025 registra un capovolgimento radicale del quadro: 151 repubbliche su 195 Stati sovrani (78%) prevalgono nettamente sulle 44 monarchie (22%). La decolonizzazione post-bellica e le rivoluzioni del XX secolo hanno accelerato questa transizione, relegando le monarchie soprattutto a forme costituzionali in Europa e Asia.

Si riporta l'elenco, in ordine alfabetico, delle monarchie esistenti attualmente:

1. Andorra	16. Giamaica	31. Paesi Bassi	
2. Antigua e Barbuda	17. Giappone	32. Papua Nuova Guinea	
3. Arabia Saudita	18. Giordania	33. Qatar	
4. Australia	19. Grenada	34. Regno Unito	
5. Bahamas	20. Isole Salomone	35. Saint Kitts e Nevis	2205
6. Bahrein	21. Kuwait	36. S. Vincent e	
7. Belgio	22. Lesotho	Grenadine	
8. Belize	23. Liechtenstein	37. Saint Lucia	
9. Bhutan	24. Lussemburgo	38. Samoa	
10. Brunei	25. Malesia	39. Spagna	
11. Cambogia	26. Marocco	40. Svezia	
12. Canada	27. Monaco	41. eSwatini	
13. Città del Vaticano	28. Norvegia	42. Thailandia	
14. Danimarca	29. Nuova Zelanda	43. Tonga	
15. Emirati Arabi Uniti	30. Oman	44. Tuvalu	

Pare interessante sviluppare alcune considerazioni a proposito di queste 44 monarchie sopravvissute, 15 delle quali hanno però in comune il medesimo Capo dello Stato (attualmente re Carlo III); oltre al Regno Unito si tratta di 14 *Dominions*, 9 dei quali nelle Americhe (Canada, Giamaica, Bahamas, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Antigua e Barbuda, Saint Kitts e Nevis, Belize) e 5 in Oceania (Australia, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Isole Salomone, Tuvalu)<sup>80</sup>. Considerato che le monarchie del *Commonwealth* costituiscono un modello peculiare di monarchia condivisa, nel quale un medesimo sovrano opera come capo dello

<sup>80</sup> Cfr. V. Bogdanor, *The Monarchy and the Constitution*, Oxford, 1995; E. Cannizzaro, *Il Commonwealth delle Nazioni*, Torino, 2018; E. Bertolini, *I micro Stati. La sfida della micro dimensione e le sue ricadute costituzionali*, cit., 102 ss.

Stato di più ordinamenti indipendenti, secondo una logica di sovranità plurima e non gerarchica e per le quali la carica è di carattere essenzialmente formale ai limiti del carattere onorifico, riteniamo che tali ordinamenti possano essere esclusi dal computo complessivo. Residuano, pertanto, 29 regimi monarchici effettivi, diversamente distribuiti e con caratteri molto diversi tra loro nelle varie parti del Globo. Ben 12 di esse sono sopravvissute in territorio europeo<sup>81</sup>; si tratta di Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna e Svezia, tutte monarchie parlamentari quanto a forma di governo. A queste si aggiungono Liechtenstein e Principato di Monaco che mantengono i caratteri di una monarchia costituzionale con rilevanti poteri di indirizzo politico attribuiti al principe regnante ed i due casi anomali di Andorra (diarchia elettiva unica la mondo) e del Vaticano (Santa Sede), una monarchia elettiva teocratica e assoluta.

Il maggior numero di monarchie (13) si trova in Asia, con una netta prevalenza di sistemi a carattere assoluto se si escludono Butan, Giappone e Cambogia ove il re assolve ad un ruolo prettamente simbolico, oltre a Giordania e Thailandia che sono formalmente delle monarchie parlamentari pur residuando rilevanti attribuzioni (almeno di fatto) in capo al sovrano, mentre per la Malesia la carica è elettiva con rotazione tra i sultani posti a capo dei territori che comprendono la federazione. Le restanti 7 (Arabia Saudita, Bahrein, Brunei, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar) sono monarchie assolute o quasi assolute di carattere islamico o teocratico almeno sotto il profilo dell'effettività, pur residuando alcune differenze quanto a disciplina costituzionale.

Tre sono le monarchie in Africa, due delle quali parlamentari (Lesotho e Marocco, ove tuttavia il sovrano continua ad esercitare un forte potere di influenza) ed una a carattere assoluto (eSwatini, già ricordata). Samoa e Tonga in Oceania chiudono infine l'elenco.

Rispetto a questo ventaglio di esperienze la sezione monografica prende in esame venticinque dei trentacinque Stati riportati in elenco, oltre all'Italia di cui si è dato conto nel corrente saggio. I casi non considerati, per ragioni tra loro diverse, sono quelli di Messico, Corea, Romania, Iraq, Yemen, Zanzibar, Maldive, Laos e Burundi, per i quali, eccezion fatta per Messico e Romania le fonti e le informazioni disponibili risultano piuttosto limitate.

## 7. Alcune considerazioni di sintesi

La diversità delle situazioni e delle esperienze trattate nei saggi di questa sezione monografica, oltre al loro numero elevato che ha reso necessaria la pubblicazione su due distinti fascicoli della Rivista, non consente una sintesi analitica e tendenzialmente esaustiva dei loro contenuti; ci dobbiamo per

<sup>81</sup> Di otto di queste, tutte quelle con forma di governo parlamentare si occupa il recente saggio di E. Palici di Suni, *Comparare le monarchie Europee. La monarchia come strumento per rafforzare il Parlamento*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, 2025, 2, 1 ss.

questo limitare a cogliere alcune linee di fondo mediante un confronto tra gli stessi. Il filo rosso è rappresentato proprio dalle modalità e dagli esiti della cessazione delle monarchie, che raramente si dissolvono in maniera repentina (si pensi alla condanna a morte di tutti i membri della famiglia Romanov da parte del governo rivoluzionario bolscevico nella Russia tra il 1917 e l'inizio del 1919), ma che, con maggiore frequenza lasciano tracce, restando in vita gli ex monarchi ed i loro discendenti; uno degli esempi più noti, tanto da avere attirato l'attenzione della narrativa e del cinema<sup>82</sup> riguarda certamente Aisin Gioro Pu Yi, diventato all'età di due anni undicesimo e ultimo imperatore della dinastia Qing tra il 1908 e il 1912, poi confinato nella Città proibita, quindi nuovamente insediato sul trono dopo l'occupazione giapponese della Cina, infine arrestato dall'Armata rossa nel 1945 per essere successivamente avviato ad un programma di rieducazione terminato il quale, nel 1959, svolgerà la professione di giardiniere e poi di archivista storico fino alla sua morte nel 1967, osservando da testimone le prime stagioni del comunismo cinese.

Dobbiamo ricordare che una serie di considerazioni volte ad individuare alcune linee di fondo risultanti dall'insieme dei saggi pubblicati sono già state esplicitate nell'*Introduzione* a questa sezione monografica curata da Elisa Bertolini e Miryam Iacometti<sup>83</sup>; rilievi che meritano una condivisione ad iniziare dall'osservazione generale per cui le monarchie cessate sono considerate categoria rilevante del diritto pubblico comparato e della storia costituzionale per dimostrare come l'abolizione monarchica costituisca un osservatorio privilegiato per analizzare le trasformazioni della forma di Stato e i processi di ridefinizione della sovranità, ben oltre il semplice passaggio istituzionale alla repubblica. Condivisibile l'approccio proposto rifiuta una lettura meramente normativa e valorizza una comparazione storico-istituzionale “larga”, capace di integrare fattori politici, sociali, economici, religiosi e geopolitici. In questa prospettiva, assumono rilievo sia le diverse tipologie di monarchia sia la natura più o meno traumatica degli eventi che ne determinano la cessazione. Le transizioni storiche esaminate si collocano idealmente tra due paradigmi rivoluzionari: quello francese del 1789, caratterizzato da rottura improvvisa e instabilità costituzionale, e quello bolscevico del 1917, segnato da una progettualità ideologica in grado di instaurare rapidamente un nuovo ordine politico. Elemento qualificante è anche l'ampia estensione geografica e culturale dell'analisi, che affianca ai casi europei contesti extraeuropei dell'America Latina, dell'Africa, del Medio Oriente e dell'Asia. In tali ambiti, la figura del monarca assume spesso una dimensione sacrale, simbolica o identitaria, e le dinamiche di caduta risultano profondamente condizionate

---

<sup>82</sup> Il film *L'ultimo imperatore* del 1987 di Bernardo Bertolucci, vincitore di ben nove Oscar ne è la testimonianza più nota.

<sup>83</sup> Cfr. E. Bertolini, M. Iacometti, *Introduzione alla sezione monografica*, in *DPCE Online*, 2025, 3, 1215 ss.

da fattori culturali e geopolitici, superando letture eurocentriche delle transizioni istituzionali. L'Introduzione individua, inoltre, alcune cause tipiche ricorrenti della caduta delle monarchie: sconfitte belliche, crisi sociali e disuguaglianze, perdita di consenso delle *élites* tradizionali, ruolo politico dell'esercito e pressioni geopolitiche esterne. Centrale è infine la distinzione tra contenzioso personale e contenzioso patrimoniale, fondata sulla separazione fra beni della Corona e beni privati, che consente di leggere in chiave giuridica le persistenti “sanzioni dinastiche”. Nel complesso, si conferma come lo studio delle monarchie cessate emerge come strumento essenziale per comprendere la modernità costituzionale: ogni fine della monarchia rappresenta un episodio di diritto costituente, nel quale si ridefiniscono legittimità, sovranità e continuità dell'ordine giuridico.

### 7.1 Le monarchie cessate come laboratorio giuridico dell'unificazione italiana tra rottura, continuità e costruzione della nuova sovranità nazionale

Un'attenzione particolare meritano tuttavia le vicende italiane connesse all'estinzione degli Stati preunitari e delle monarchie che li guidavano nel processo di unificazione politico-giuridica del nuovo Stato italiano.

I cinque saggi di Lorenzo De Carlo<sup>84</sup>, Andrea Errera<sup>85</sup>, Daniele Granara<sup>86</sup>, Luigi Testa<sup>87</sup> e Pierluigi Consorti<sup>88</sup>, muovendo da prospettive territoriali e istituzionali differenti, offrono una lettura complessiva che va ben oltre la dimensione puramente politico-militare del Risorgimento.

Il valore aggiunto di questi scritti risiede nella scelta di assumere la categoria delle “monarchie cessate” come chiave interpretativa della nascita dello Stato unitario. L'unificazione non viene presentata come un evento improvviso o come il risultato di una semplice conquista, bensì come un processo giuridicamente strutturato di transizione della sovranità, nel quale il diritto svolge una funzione costitutiva, ordinante e, in ultima analisi, fondativa. Un primo elemento di convergenza tra i cinque contributi è l'attenzione alla “morte giuridica” degli ordinamenti monarchici. In tutti i casi analizzati, la fine dello Stato preunitario non coincide automaticamente con la fuga del sovrano o con l'occupazione militare del territorio, ma richiede una serie di atti normativi e procedurali che ne sanciscono formalmente la cessazione.

Nel saggio dedicato alla Toscana, De Carlo mostra come la transizione si realizzi attraverso una successione di provvedimenti giuridici – governi provvisori, decreti di annessione, plebisciti – che consentono di presentare il

---

<sup>84</sup> L. De Carlo, *Dai Lorena ai Savoia: la transizione dal Granducato di Toscana al Regno d'Italia tra il 1895 e il 1861*, in DPCE Online, 2025, 3, 1221 ss.

<sup>85</sup> A. Errera, *La fine del Ducato di Parma e Piacenza*, *ibid.*, 1235 ss.

<sup>86</sup> D. Granara, *La fine del Ducato di Modena e Reggio*, *ibid.*, 1247 ss.

<sup>87</sup> L. Testa, «Diviserunt sibi vestimenta mea». *I tentativi di recupero dei beni personali della Real casa Borbone persi nel 1860*, *ibid.*, 1265.

<sup>88</sup> P. Consorti, *Monarchie abolite. Lo Stato della Chiesa*, *ibid.*, 1281.

passaggio di sovranità come un evento ordinato e consensuale. Analogamente Errera, nel ricostruire la vicenda di Parma e Piacenza, insiste sul carattere graduale e formalizzato della cessazione del Ducato, sottolineando come il diritto venga utilizzato per neutralizzare ogni residua pretesa dinastica senza ricorrere a strumenti punitivi<sup>89</sup>, per quanto in una prima fase la duchessa Luisa Maria, ormai esule in Svizzera, continuasse a rivendicare i diritti del figlio Roberto I, senza tuttavia alcun esito.

Diversa, ma non meno significativa, è la prospettiva adottata da Granara e Testa, che analizzano contesti segnati da una rottura più profonda. Nel caso modenese<sup>90</sup> e, ancor più, in quello del Regno delle Due Sicilie<sup>91</sup>, la “morte” dello Stato monarchico assume una dimensione apertamente sanzionatoria, ma resta pur sempre incardinata in atti giuridici che ne garantiscono la validità e l’efficacia. Anche l’atto rivoluzionario, per la sua natura di decisione prettamente politica e, quindi insindacabile, finisce per essere giuridicizzato, secondo quanto confermato dalla giurisprudenza amministrativa e da quella ordinaria, che qualificarono i decreti garibaldini di confisca del patrimonio del Regno delle Due Sicilie quali atti politici di guerra sottratti ad ogni giurisdizione.

Nel contributo di Consorti, infine, la cessazione dello Stato della Chiesa viene letta come un caso limite, *sui generis*<sup>92</sup>, nel quale la fine della sovranità temporale non coincide con l’estinzione del soggetto sovrano, ma con una sua trasformazione funzionale, destinata a proiettarsi oltre il 1870,

<sup>89</sup> La delibera di decadenza politica dei Borbone da parte dell’Assemblea delle Province parmensi (12-9-1859) assolveva ad una funzione dichiarativa, non sanzionatoria per colmare vuoto formale conseguente all’abdicazione della duchessa reggente Luisa Maria. Né si ricorse a provvedimenti di confisca dei beni patrimoniali, con quello che viene considerato, per varie ragioni, un approccio “gentile” dell’unificazione sabauda verso i Borbone-Parma.

<sup>90</sup> Il decreto di decadenza di Francesco V con l’esclusione perpetua della Casa d’Asburgo-Este dichiarata unitamente all’annessione al Regno di Sardegna, produceva anche effetti patrimoniali, con l’acquisizione di tutti i beni ducali nel patrimonio demaniale o indisponibile del Regno di Sardegna. Ci troviamo quindi in presenza di una cesura politico-giuridica netta, una rottura nella successione di monarchie regnanti.

<sup>91</sup> L. Testa, «Diviserunt sibi vestimenta mea». *I tentativi di recupero dei beni personali della Real casa Borbone persi nel 1860*, cit., descrive compiutamente la confisca integrale (senza distinzione tra quelli pubblici, della corona e personali) dei beni della Real Casa delle Due Sicilie con i tre decreti dittatoriali del 1860 di Garibaldi; una sanzione non solo patrimoniale, ma al contempo politica e simbolica, espressione del nuovo potere nazionale che si affermava anche attraverso la spoliazione del sovrano sconfitto con una confisca punitiva. I tentativi dei Borbone, prima diplomatici e poi giudiziari, di recuperare una parte del patrimonio furono respinti, da ultimo dalla Corte d’appello di Firenze (4-5-1878), che confermò la natura di confisca per alta ragione politica come riconosciuto anche dagli accordi internazionali intervenuti.

<sup>92</sup> In particolare, la dottrina canonistica tradizionale non ammetteva la “abolizione” del potere temporale, ritenendo che la Chiesa, come soggetto di diritto divino, non possa perdere del tutto la propria sovranità, mantenendosi l’ambiguità propria della denominazione stessa di “Stato della Chiesa”, poiché la Chiesa non è uno Stato né una monarchia in senso politico, bensì una comunità spirituale guidata da un vescovo, il Pontefice romano.

con la legge sulle guarentigie del 1871 che manteneva in Capo al Pontefice una serie di prerogative e di beni materiali.

Dal punto di vista metodologico, i cinque saggi condividono una comune impostazione di storia costituzionale interna, che privilegia l'analisi delle fonti normative e delle categorie giuridiche proprie del contesto ottocentesco. Tale approccio consente di cogliere il diritto non come semplice riflesso degli eventi politici, ma come strumento attivo di costruzione della legittimità. De Carlo ed Errera mostrano con particolare chiarezza come la continuità amministrativa e giuridica sia parte integrante della strategia di integrazione dei territori preunitari. La conservazione degli apparati, delle norme e perfino di alcune prassi istituzionali contribuisce a rendere il nuovo ordine accettabile e stabile, per quanto, come avvenuto in Toscana, dopo una prima fase di preservazione di alcuni istituti della propria tradizione giuridica (come l'autogoverno locale) si debba poi rinunciarvi sull'altare dell'unificazione amministrativa del nuovo Stato unitario e la connessa piemontesizzazione, con quella che viene definita l'eclissi del particolarismo di questa regione; un paradosso che segna un arretramento di quello che era divenuto uno degli ordinamenti più avanzati della Penisola.

Granara e Testa, pur muovendosi in contesti più conflittuali, adottano lo stesso metodo, dimostrando come anche le decisioni più drastiche siano sempre formulate come atti di diritto e non come mere manifestazioni di forza. Consorti, ampliando ulteriormente l'orizzonte metodologico, integra l'analisi del diritto pubblico con quella del diritto ecclesiastico e canonico, mostrando come la cessazione dello Stato pontificio non possa essere compresa senza tener conto della specificità teologico-istituzionale della sovranità papale; la fine dello Stato della Chiesa rappresenta una *debellatio* politica e simbolica, ma non teologica: il potere spirituale sopravvive, mentre il potere temporale viene prima soppresso e poi parzialmente rinnovato nel 1929 in forma diversa. Ovvero, in ragione del carattere peculiare della soggettività giuridica tripartita della Chiesa (Chiesa universale, Santa Sede, Stato della Città del Vaticano) si registra il passaggio da una monarchia teocratica medievale a una sovranità spirituale dotata di autonomia internazionale; in questo caso, diversamente dagli altri quattro, il conflitto fra Stato nazionale e monarchia pontificia non si tradusse in vere e proprie sanzioni patrimoniali o personali contro un sovrano deposto, bensì in una trasformazione radicale della natura del potere e della soggettività giuridica del Papa derivante dal suo ufficio spirituale (*munus petrinus*). Si tratta, quindi, dell'unico caso di sopravvivenza del trono preesistente, in grado di adottare delle contromisure sanzionatorie di natura canonica, mediante adozione di scomuniche e la proclamazione del *non expedit* nel 1874 e operante di fatto fino al 1919<sup>93</sup>.

<sup>93</sup> Questa è anche la premessa della riconciliazione del 1929 con la firma dei Patti lateranensi, che portarono al riconoscimento della sovranità della Santa Sede, accompagnata da una Convezione finanziaria che stabilì un risarcimento di 1 miliardo

Uno dei risultati più significativi della lettura integrata dei cinque saggi è l'individuazione di un asse dialettico tra continuità giuridica e rottura politica, lungo il quale si collocano le diverse esperienze regionali. Toscana e Parma rappresentano il modello di transizione “mite”, caratterizzato da una forte continuità amministrativa e dall'assenza di sanzioni punitive. Modena e Napoli incarnano invece un modello “sanzionario”, nel quale la rottura politica viene rafforzata attraverso la punizione giuridica del sovrano deposto.

De Carlo insiste sul fatto che, in Toscana, la continuità non è solo un dato empirico, ma una scelta consapevole di legittimazione del nuovo ordine. Errera giunge a conclusioni analoghe per Parma, sottolineando come la decadenza dinastica sia concepita come un atto formale, privo di intenti punitivi. Granara, al contrario, interpreta la confisca dei beni estensi come un atto simbolico di rottura, volto a cancellare ogni residuo di sovranità dinastica. Testa, infine, descrive il caso napoletano come una frattura rivoluzionaria, nella quale la sanzione assume una funzione costitutiva del nuovo Stato.

Altro tema che attraversa trasversalmente questi contributi attiene al tema delle sanzioni contro le dinastie deposte. Nei saggi di De Carlo ed Errera, l'assenza di confische e punizioni viene interpretata come indice di una transizione fondata sul consenso e sulla continuità. Nei contributi di Granara e Testa, al contrario, la sanzione patrimoniale e simbolica emerge come strumento centrale di legittimazione della nuova sovranità. Consorti offre una prospettiva ulteriore, mostrando come, nel caso dello Stato della Chiesa, la sanzione non colpisca direttamente la persona del sovrano, ma l'assetto istituzionale dello Stato, attraverso l'espropriazione territoriale e la successiva ridefinizione della sovranità papale.

Sotto il profilo degli istituti giuridici utilizzati per la gestione di questi processi di transizione, emerge come il plebiscito svolga una funzione essenziale di atto costituente volto a sostituire il principio dinastico con quello nazionale ed a fondare la legittimità del nuovo Stato in termini “giuridico-formali”, non solo rivoluzionari.

De Carlo ed Errera ne sottolineano la funzione di continuità giuridica, mentre Granara e Testa ne evidenziano la dimensione di rottura politica, mascherata da procedura legale, in quanto l'unificazione si fonda su azioni di forza “travestite” da atti giuridici, nei quali la sanzione del sovrano deposto serve a legittimare la nuova sovranità nazionale. Nel caso romano, come osserva Consorti, la questione della sovranità resta a lungo sospesa, trovando una composizione solo in un momento successivo.

Nel loro insieme, i cinque saggi consentono di seguire l'evoluzione della nozione di sovranità dal modello dinastico-patrimoniale a quello costituzionale-nazionale. La sovranità si “disincarna” dal principe e si

---

e 750 milioni di lire quale accordo di tipo riparatorio e compensativo e che riconosceva la fine definitiva dello Stato pontificio.

“incarna” nella Nazione, attraverso un processo che combina diritto, simboli e sanzioni. La punizione del sovrano, la confisca dei beni, la soppressione del potere temporale assumono così una valenza fondativa: non sono meri effetti collaterali dell'unificazione, ma atti simbolici di nascita dello Stato; con le parole di Luigi Testa, l'unità d'Italia nasce come processo punitivo ma giuridicizzato.

Nel loro complesso, i saggi di De Carlo, Errera, Granara, Testa e Consorti convergono su una lettura dell'unificazione italiana come rivoluzione giuridicizzata, nella quale la rottura politica viene sistematicamente tradotta in forme legali. La categoria delle monarchie cessate si rivela dunque uno strumento interpretativo di grande efficacia per comprendere la genesi dello Stato unitario e le ambiguità strutturali del nuovo ordine liberale che si vuole costruire, alcune delle quali esploderanno già negli anni Sessanta dell'Ottocento come la rivolta popolare nelle regioni del Mezzogiorno etichettate come “brigantaggio” dalla storiografia ufficiale che meriterebbe una rivisitazione profonda<sup>94</sup>.

La lettura comparata delle esperienze preunitarie italiane consente di attribuire alla nozione di *monarchia cessata* una valenza teorica che va oltre la ricostruzione storica dei singoli casi. Essa si configura come una categoria analitica del costituzionalismo, utile per comprendere come gli ordinamenti moderni gestiscano le transizioni di sovranità e, in particolare, come il diritto venga utilizzato per governare eventi intrinsecamente traumatici quali la dissoluzione di un potere legittimo preesistente.

Nei cinque saggi emerge con chiarezza che la fine della monarchia non è mai un fatto puramente negativo o distruttivo, ma un momento costituente, nel quale si ridefiniscono i fondamenti stessi dell'ordine politico. La cessazione dell'ordinamento monarchico implica infatti una duplice operazione: da un lato, la neutralizzazione giuridica del principio dinastico; dall'altro, la costruzione positiva di una nuova fonte di legittimità, identificata nella Nazione e nella sovranità popolare. In questo senso, la monarchia cessata rappresenta una soglia concettuale, un punto di passaggio in cui il diritto è chiamato a trasformare una rottura politica in un nuovo equilibrio istituzionale.

La comparazione tra i casi toscano, parmense, modenese, napoletano e romano mostra come tale operazione possa essere condotta secondo modalità differenti, ma sempre riconducibili a una medesima logica di fondo: la legalizzazione della discontinuità. Anche laddove la rottura è violenta o punitiva, essa viene immediatamente inscritta in un orizzonte normativo che ne garantisce la stabilità e la durata. La sanzione al sovrano deposto – sia

<sup>94</sup> Come, del resto, si è iniziato a fare da qualche anno; cfr. F. Molfese, *Storia del brigantaggio dopo l'Unità*, Milano, 1964; E. Ciconte, *La grande mattanza. Storia della guerra al brigantaggio*, Roma, 2018; C. Pinto, *La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti 1860-1870*, Roma-Bari, 2019; P. Aprile, *Il potere dei vinti*, Milano, 2019.

essa assente, attenuata o radicale – non costituisce un elemento accessorio, ma un dispositivo giuridico e simbolico attraverso cui il nuovo ordine afferma la propria legittimità. Da questa prospettiva, l'unificazione italiana appare come un processo paradigmatico di costituzionalizzazione della transizione, nel quale il diritto non si limita a seguire la politica, ma ne orienta e ne struttura gli esiti. Le monarchie cessate non sono soltanto il passato da superare, ma il terreno sul quale si costruisce il lessico giuridico della modernità statale: continuità amministrativa, rottura istituzionale, sovranità popolare, legalità delle procedure, funzione fondativa delle sanzioni.

## 8. Conclusioni. Le monarchie cessate tra fatto politico e normatività giuridica: una lettura comparata

Nella storia costituzionale moderna, la cessazione della monarchia è spesso trattata come un passaggio quasi naturale verso la forma repubblicana, un momento di transizione destinato a perdere rilevanza una volta stabilizzato il nuovo assetto istituzionale. In questa prospettiva, la monarchia appare come una forma di Stato storicamente superata, la cui caduta rappresenterebbe una semplice tappa nel processo di democratizzazione. Tuttavia, una simile lettura rischia di occultare la specificità giuridica e simbolica delle cessazioni monarchiche, riducendola a meri antecedenti cronologici di successivi sistemi repubblicani.

L'analisi comparata dei casi di monarchie cessate mostra, al contrario, che la fine della monarchia costituisce un evento dotato di una propria autonomia concettuale, che solleva problemi che non coincidono con quelli delle transizioni democratiche ordinarie né con quelli del mutamento della forma di governo. La monarchia, infatti, non è soltanto un assetto istituzionale, ma una forma di organizzazione del potere fondata sull'incarnazione personale della sovranità, sulla continuità dinastica e su una forte dimensione simbolica e patrimoniale. La sua cessazione implica dunque una frattura che investe simultaneamente il piano politico, giuridico e simbolico. Da questa prospettiva, le monarchie cessate possono essere considerate come un laboratorio privilegiato della discontinuità costituzionale. Esse consentono di osservare, in modo particolarmente netto, il rapporto tra rottura politica e razionalizzazione giuridica, nonché i limiti del diritto costituzionale nel governare la propria origine, con le ambiguità sottese all'esercizio del potere costituente con la sua illegittimità originaria. Il rilievo di fondo è che la cessazione della monarchia si configura strutturalmente come un evento extra-costituzionale, solo successivamente assorbito e stabilizzato dal diritto, e che tale processo abbia lasciato, nella maggior parte dei casi, residui duraturi all'interno dell'ordinamento repubblicano.

Tenuto conto di questa premessa è possibile operare una ricostruzione

di sintesi che, tenendo conto dell'insieme delle esperienze che sono state considerate, metta a fuoco una serie di profili tipici che emergono al momento della cessazione delle monarchie e delle diverse modalità con le quali questi eventi storici di particolare rilievo si sono consumati e che risultano particolarmente utili per valutare l'elemento della continuità/discontinuità di tali passaggi.

A questo fine possono essere presi in considerazione quattro distinti profili consistenti, rispettivamente: nelle modalità di cessazione della monarchia relativamente ai processi storico-politici che si sono consumati; negli strumenti giuridici utilizzati per formalizzare questi passaggi; nel trattamento della dinastia ed in particolare della natura delle sanzioni di tipo personale che sono state adottate; nel destino dei beni di proprietà delle ex case regnanti, ovvero delle sanzioni patrimoniali intervenute. Quattro aspetti che, come detto, unitariamente considerati delineano il grado di continuità/rottura costituzionale che si è determinato all'esito del passaggio di regime, considerato che anche il *referendum* istituzionale è qualificabile come un fatto giuridico in senso proprio.

### 8.1. Le modalità di cessazione

Sotto il profilo storico possono essere distinte cinque modalità di cessazione e, precisamente: l'esito di una sconfitta militare cui può conseguire l'instaurazione di un nuovo regime, o, in misura più radicale, l'annessione del territorio da parte dello Stato vittorioso; l'esito diretto di una rivoluzione talora accompagnata dall'imposizione di una nuova ideologia; l'esito di colpi statali, di solito operati dall'esercito; crisi politico-istituzionali interne che portano alla rimozione della monarchia esistente; infine, forme di transizione gestite mediante il ricorso a procedure preventivante regolate che, comunque, non privano il risultato conseguito della sua componente di rottura rivoluzionaria, per quanto pacificamente gestita, e fattuale

La prima tipologia di cessazione della monarchia è legata a eventi bellici di portata sistematica: sconfitte militari, guerre mondiali, annessioni esterne o smembramenti territoriali. In questi casi, la fine della monarchia non è il prodotto di una decisione interna ordinata, ma l'esito di una eterodeterminazione della sovranità, spesso imposta dall'esterno o derivante dal collasso dello Stato. Il tratto comune è la cessazione *de facto* dell'istituzione monarchica, cui seguono atti giuridici successivi con funzione meramente ricognitiva o stabilizzatrice. Il diritto interviene *ex post*, non per "abolire" la monarchia, ma per prendere atto della sua irrilevanza politica e disciplinare le conseguenze personali e patrimoniali.

Rientrano in questo modello casi come l'Albania, dove l'invasione esterna nel 1943 determinò l'esilio del sovrano e la confisca dei beni; l'Austria-Ungheria, in cui la sconfitta del 1918 produsse l'abdicazione imperiale seguita da leggi repubblicane di avocazione patrimoniale; la Germania dopo la fine della Prima guerra mondiale, caratterizzata da una

forte continuità amministrativa nonostante la caduta della monarchia; e l’Impero ottomano, dove lo smembramento bellico sfociò in una vera rifondazione statuale repubblicana. A questi casi si aggiungono il Messico (1867) per l’esito del conflitto che portò al collasso del sostegno politico-militare al progetto imperiale, con un carattere drasticamente punitivo, con l’eliminazione fisica dell’imperatore e la confisca dei beni, determinando una rottura violenta dell’ordine precedente. Il caso mostra come l’evento bellico produca non solo la cessazione *de facto* della monarchia, ma anche la massima sanzione personale, ponendosi al confine tra guerra e rivoluzione. Infine, l’esperienza di Serbia/Jugoslavia (1941-1945) ove la caduta della monarchia è innescata dalla guerra, che disarticolò l’assetto statuale e priva la dinastia della capacità di esercitare sovranità. Pur trattandosi di un caso “misto” (guerra e rivoluzione), la dimensione bellica opera come evento abilitante della cesura istituzionale.

Più radicale è la rottura nei casi di annessione coloniale o assimilata, come la Corea (1910), in cui la dinastia viene declassata e privata di ogni funzione sovrana. In tutti questi casi, la violenza bellica si correla a sanzioni personali e patrimoniali massime, con esilio ed esproprio come esiti tipici.

Una seconda tipologia è rappresentata dalla rivoluzione, intesa come rottura intenzionale e fondativa dell’ordine politico. Qui la monarchia non cade solo come istituzione di governo, ma come simbolo di un intero sistema di legittimazione, che la rivoluzione intende superare.

La cessazione è accompagnata da atti rivoluzionari che assumono immediatamente valore normativo, ma la loro funzione è eminentemente costituente, non procedurale. La sanzione contro la dinastia è parte integrante del nuovo ordine: esilio, eliminazione fisica o neutralizzazione simbolica sono strumenti di epurazione politica.

Rientrano in questo modello la Francia rivoluzionaria, con l’alternanza di esecuzione ed esilio e la confisca totale dei beni; la Russia del 1917, che realizza la rottura più radicale possibile con l’eliminazione fisica della famiglia imperiale; la Cina del 1912, dove la dinastia è inizialmente tollerata in forma simbolica prima dell’esproprio; l’Iran del 1979 e l’Etiopia del 1974, segnati da una violenza ideologica sistemica; anche lo Yemen costituisce un caso emblematico di rivoluzione militare-ideologica, con il rovesciamento della monarchia nel 1962 da un’insurrezione armata che mira a trasformare il paradigma di legittimazione politica, con esilio del sovrano e confisca totale dei beni; ancora più repentina è la vicenda di Zanzibar (1964), dove la rivoluzione determina l’abbattimento immediato della monarchia, l’espulsione della dinastia e l’espropriazione patrimoniale.

In questi tutti questi casi il diritto non media la transizione, ma cristallizza la rottura, trasformando la rivoluzione in ordine giuridico stabile.

Diversa è la logica della terza tipologia, riconducibile ai colpi di Stato militari, in cui la monarchia viene rovesciata non da una mobilitazione rivoluzionaria di massa, ma da *élites* armate interne allo Stato. La rottura è

spesso rapida, personalizzata e scarsamente sorretta da interventi di carattere giuridico. Qui la sorte della dinastia dipende dal grado di radicalità del nuovo regime: si va dall'esilio relativamente controllato alla eliminazione fisica. Il patrimonio monarchico è in genere confiscato integralmente, come segno di discontinuità.

Esemplari sono il Brasile (1889), dove tuttavia si registra una significativa continuità delle *élites*; l'Egitto (1952) e l'Iraq (1958), con rotture violente e paradigmatiche; la Libia (1969), segnata da una rivoluzione militare permanente; l'Afghanistan (1973) ove la monarchia viene rovesciata da un intervento armato interno che provoca l'esilio del sovrano e una rottura istituzionale immediata, in un contesto di forte instabilità; il Burundi (1966) rappresenta una variante più radicale dello stesso modello: il *golpe* determina l'abolizione istantanea della monarchia, l'eliminazione del sovrano e la confisca totale dei beni. In questo modello, la monarchia cade come ostacolo funzionale al nuovo potere militare, più che come bersaglio ideologico, con il diritto relegato a funzione meramente stabilizzante.

Una quarta tipologia è quella della crisi costituzionale interna, in cui la monarchia perde progressivamente legittimità senza un evento violento fondativo. La cessazione avviene attraverso decisioni politiche o parlamentari, con un livello relativamente elevato di giuridificazione.

Il caso della Spagna del 1931 è emblematico: la monarchia cade a seguito di una crisi di consenso e viene sostituita da una Costituzione repubblicana, con esilio del sovrano ma limitata aggressione patrimoniale. Analoga, ma ancora più *soft*, è la transizione della Tunisia nel 1957, dove la monarchia viene neutralizzata da una decisione parlamentare senza sanzioni personali estreme. In questi casi il diritto non segue la violenza, ma organizza la decadenza, producendo una rottura controllata.

Infine, vi sono i casi di transizione controllata giuridicamente, in cui *referendum*, atti costituzionali o decisioni parlamentari svolgono una funzione centrale. Tuttavia, anche in questo modello, la consultazione popolare non produce materialmente la fine della monarchia, ma ne legittima una cessazione già politicamente compiuta.

L'Italia (1946) rappresenta il paradigma: il *referendum* istituzionale, seguito dalla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, non crea la repubblica, ma stabilizza una rottura già avvenuta, mantenendo però la continuità dello Stato. Assimilabili sono i casi di Grecia (1974), Bulgaria (1946) e Maldive (1968), con un *referendum* che abolisce la monarchia e legittima la svolta repubblicana, neutralizzando la dinastia con misure giuridicamente fondate; il Nepal (2008) mostra una transizione negoziata e parlamentare. La Romania costituisce un caso intermedio: l'abdicazione forzata del 1947 precede di molto la normalizzazione costituzionale successiva, confermando il primato del fatto politico sull'elemento giuridico.

La casistica conferma una tesi di fondo: la fine della monarchia è quasi sempre un evento extra-giuridico, mentre il diritto interviene in un secondo

momento per stabilizzare, legittimare o razionalizzare la rottura. Le modalità violente producono sanzioni massime; le transizioni giuridicamente guidate attenuano gli effetti personali, ma non eliminano il carattere traumatico dell'evento.

### 8.2 Gli strumenti giuridici utilizzati

Una prima tipologia comprende le esperienze in cui non esiste un vero e proprio strumento giuridico interno di cessazione, perché la monarchia viene meno *de facto* a seguito di un evento esterno o di una rottura violenta immediata. Il diritto, quando interviene, lo fa dall'esterno o in forma meramente ricognitiva. È il caso dell'Albania, dove l'invasione esterna del 1943 determina la fine effettiva della monarchia, con esilio del sovrano e confisca dei beni, in un contesto di rottura eterodiretta. Analoga, ma strutturalmente diversa, è la vicenda della Corea, in cui l'annessione giapponese del 1910, formalizzata da un trattato imposto, produce una rottura coloniale: la dinastia è declassata ed espropriata, senza alcuna continuità statuale autonoma. L'Etiopia rientra anch'essa in questa tipologia, poiché la rivoluzione del 1974 si impone inizialmente come fatto militare, con detenzione ed eliminazione del sovrano e confisca patrimoniale, prima di qualsiasi sistemazione normativa.

In questi casi, l'assenza dello strumento giuridico è essa stessa indice della primazia assoluta del fatto politico-militare.

2217

La seconda tipologia è la più ampia e riguarda le cessazioni della monarchia fondate su rivoluzioni in senso proprio o interventi militari, che pretendono di fondare un nuovo ordine senza riconoscere validità all'ordinamento precedente. Qui il diritto non precede l'evento, ma nasce dall'evento stesso. Vi rientrano i colpi di Stato militari, come in Afghanistan (1973) e in Burundi (1966), entrambi caratterizzati da rotture immediate, confisca dei beni e, nel caso burundese, eliminazione fisica del sovrano.

Si distinguono in parte le grandi rotture rivoluzionarie ideologiche, in cui la monarchia è abbattuta come simbolo dell'ordine da distruggere: è il caso della Francia rivoluzionaria (1789 - 1848), con esecuzione o esilio del sovrano e confisca totale dei beni e dell'Iran (1979), dove la rivoluzione islamica produce una rottura sistematica accompagnata da esilio della dinastia e radicale espropriazione patrimoniale. Nella medesima tipologia rientrano esempi molto noti come la Cina (1912) e la Russia (1917), oltre al Laos (1975) e allo Yemen (1962), tutti casi in cui la monarchia viene soppressa quale fondamento ideologico dell'ordine precedente.

Rientrano infine nella categoria le rivoluzioni militari a vocazione statuale, come in Egitto-Sudan (1952), Iraq (1958), Libia (1969), Zanzibar (1964), nonché i casi "misti" di guerra e rivoluzione come Serbia/Jugoslavia (1941-1945) e l'Impero ottomano (1922), in cui la rottura, determinata comunque dalle conseguenze di un conflitto bellico, coincide con una vera rifondazione statuale.

In tutti questi casi, lo strumento giuridico è interno alla rivoluzione: non limita il potere, ma lo esprime.

Una terza tipologia è rappresentata dagli atti politici o legislativi interni, che non hanno natura costituente ma formalizzano una rottura già maturata. Qui la monarchia cade per effetto di eventi politici rilevanti, ma la cessazione viene gestita tramite strumenti ordinari del potere statale. È il caso dell'Austria (1918), dove la sconfitta bellica è seguita da atti statali che avocano i beni imperiali, mantenendo però una certa continuità amministrativa. Analoga è la traiettoria del Brasile (1889), dove la proclamazione della repubblica dopo il colpo di Stato produce una rottura limitata, con continuità delle *élites*. In Portogallo (1910), la proclamazione repubblicana segue una rivoluzione politica, mentre la Tunisia (1957) rappresenta un caso di rottura *soft*, realizzata tramite atto parlamentare e neutralizzazione della dinastia.

La quarta tipologia riguarda le cessazioni della monarchia formalizzate attraverso *referendum* o consultazioni popolari. Tuttavia, l'analisi comparata mostra come di solito il *referendum* non produca la rottura, ma, piuttosto, la legittimi. È evidente nel caso dell'Italia (1946), dove il *referendum* istituzionale, combinato con le disposizioni transitorie della Costituzione, stabilizza una rottura già avvenuta, mantenendo la continuità dello Stato. Lo stesso vale per Grecia (1974) e Bulgaria (1946). Le Maldive (1968) rappresentano un caso paradigmatico di rottura giuridicamente guidata, con neutralizzazione della dinastia e successiva nazionalizzazione dei beni della corona.

La quinta tipologia comprende i casi in cui la cessazione della monarchia è formalizzata tramite norme costituzionali. Anche qui, però, la Costituzione interviene quando la monarchia è già politicamente superata. È il caso della Germania (1918), della Spagna (1931), della Romania (1947) e del Nepal (2008), che costituisce una rottura negoziata e maggiormente supportata da un procedimento prestabilito. L'analisi per strumenti giuridici conferma che il diritto non è mai la causa primaria della cessazione della monarchia, ma il suo meccanismo di stabilizzazione, quasi come una sorta di ratifica legittimante di scelte ormai consumate e non più reversibili.

### 8.3 Le decisioni in ordine al trattamento della dinastia

L'assunto teorico di fondo da considerare è che il modo in cui la dinastia viene trattata è l'indicatore più rivelatore della natura del nuovo regime, in qualche modo correlato alla scelta in ordine al destino dei beni quale ulteriore elemento sanzionatorio.

Anche a questo proposito si possono enucleare cinque diverse ipotesi; la prima comprende i casi in cui la dinastia non viene colpita come nemico politico, ma neutralizzata sul piano simbolico, privata della funzione sovrana e talora integrata o tollerata nel nuovo assetto. Questa soluzione è tipica di transizioni negoziate, incrementalmente regolate o politicamente *soft*, nelle

quali l'obiettivo primario è la stabilità del nuovo ordine più che la punizione dell'antico. È il caso della Cina del 1912, dove la caduta dell'Impero avviene tramite atti rivoluzionari ma la dinastia viene inizialmente mantenuta in una condizione di neutralizzazione simbolica, prima dell'esproprio dei beni, in una logica di rottura ideologica ma non immediatamente punitiva. Un modello analogo, seppur in contesto del tutto diverso, si riscontra nelle Maldive (1968), dove il *referendum* repubblicano conduce alla neutralizzazione della dinastia, accompagnata dalla nazionalizzazione dei beni, in una rottura pienamente legittimata sul piano giuridico. La stessa logica caratterizza il Nepal (2008), nel quale l'abolizione costituzionale della monarchia avviene attraverso una transizione parlamentare negoziata, senza sanzioni personali, ma con la sottrazione del patrimonio. Infine, la Tunisia (1957) rappresenta un caso di neutralizzazione per decisione politica, realizzata tramite atto parlamentare e assorbimento patrimoniale, configurando una rottura deliberatamente *soft*.

La seconda ipotesi riguarda i casi in cui la dinastia viene allontanata dal territorio nazionale, ma senza misure di repressione personale estreme. L'esilio opera qui come strumento di disinnescaggio del conflitto, ed è spesso associato a una qualche forma di continuità statuale o amministrativa. Vi rientrano casi eterogenei: dall'Albania, dove l'esilio segue un'invasione esterna e una cessazione *de facto* della monarchia, all'Austria del 1918, in cui la sconfitta bellica produce l'esilio imperiale e l'avocazione dei beni, ma con continuità amministrativa. Analoga è la traiettoria del Brasile (1889), dove l'esilio del sovrano accompagna una confisca moderata e una significativa continuità delle *élites*. Nei casi di consultazione popolare, come in Bulgaria (1946) e in Grecia (1974), l'esilio si combina con forme diverse di confisca, segnalando una rottura legittimata ma non vendicativa.

Rientrano in questa ipotesi anche il Portogallo (1910), la Romania (1947), la Spagna (1931), nonché casi rivoluzionari come lo Yemen (1962) e Zanzibar (1964), nei quali tuttavia l'esilio, pur formalmente "semplice", si colloca in un contesto di rottura sistematica o violenta, attenuata solo sul piano personale. Anche nel Laos (1975), la cessazione della monarchia segue la presa del potere da parte del nuovo regime e si traduce nel confinamento della dinastia in forme che combinano esilio e detenzione. Il trattamento personale non coincide con l'eliminazione fisica, ma segnala comunque una rottura ideologica: la dinastia viene rimossa come centro di legittimazione alternativa, mentre sul piano patrimoniale prevale la confisca come strumento di consolidamento del nuovo ordine.

Una terza ipotesi è rappresentata dai casi in cui l'esilio è accompagnato da specifiche limitazioni giuridiche, che trasformano l'allontanamento in una sanzione costituzionalizzata. Qui il diritto assume un ruolo centrale nella definizione della cesura. È il caso della Corea, dove l'annessione del 1910 comporta il declassamento dinastico e l'esproprio patrimoniale, configurando una rottura coloniale giuridicamente formalizzata. In

Germania (1918) l'esilio è "controllato", accompagnato da confische parziali e da una forte continuità amministrativa. Il caso dell'Italia (1946) è particolarmente significativo: l'esilio della dinastia sabauda è combinato con il divieto costituzionale di rientro, mentre i beni della Corona sono avocati allo Stato, producendo una rottura giuridicamente tipizzata, ma in un quadro di piena continuità statuale.

La quarta ipotesi comprende i casi in cui la dinastia subisce forme di repressione personale gravi, senza che l'eliminazione fisica immediata sia parte dell'atto fondativo. Si tratta spesso di contesti rivoluzionari instabili o autoritari. Rientra in questa categoria l'Afghanistan, dove il colpo di Stato del 1973 conduce inizialmente all'esilio, seguito però dall'uccisione del sovrano, in un contesto di rottura fragile e violenta. Ancora più netto è il caso dell'Etiopia (1974), in cui la rivoluzione militare comporta la detenzione prima e l'uccisione poi dell'imperatore, accompagnate dalla confisca dei beni e da una rottura apertamente violenta.

L'ultima ipotesi è quella della sanzione personale massima, che coincide con l'eliminazione fisica della dinastia. Qui la monarchia viene annientata come nemico politico assoluto, e la rottura assume carattere radicale o totalizzante. Vi rientrano il Burundi (1966), l'Iraq (1958), il Messico (1867) e la Russia (1917), nei quali l'eliminazione fisica del sovrano è accompagnata da confisca totale e da una rottura violenta o assoluta. Il caso della Francia rivoluzionaria (1789–1793) rappresenta il paradigma storico di questa tipologia: l'esecuzione (21 gennaio 1793) segnò la trasformazione della responsabilità del sovrano in responsabilità penale, sancendo la rottura radicale con l'ordine dinastico e fungendo da fondazione simbolica e giuridica del nuovo regime repubblicano in Francia, con l'eliminazione del re Luigi XVI come atto costitutivo della sovranità popolare.

Complessivamente guardando al profilo del trattamento della dinastia emerge con particolare chiarezza che la violenza o la moderazione della sanzione personale anticipano e rivelano la natura del regime emergente. Neutralizzazione ed esilio semplice correlano a transizioni negoziate o a forme di continuità; detenzione ed eliminazione fisica segnalano invece rotture rivoluzionarie o autoritarie. Il destino dei beni segue quasi sempre la sanzione personale, ma costituisce soprattutto il luogo giuridico in cui la rottura politica viene stabilizzata e normalizzata. In questo senso, il trattamento della dinastia si conferma come una chiave interpretativa privilegiata per la comparazione delle monarchie cessate.

#### 8.4 Le decisioni in ordine al trattamento dei beni

In ordine a questo profilo, che dimostra come il trattamento dei beni sia il vero indicatore di continuità giuridica, nonché il luogo in cui il diritto tende a riemergere anche dopo rotture rivoluzionarie, si possono distinguere tre diverse modalità di approccio che tengono conto della minore o maggiore invasività delle misure adottate, con una distinzione graduale tra incidenza

patrimoniale bassa (assorbimento/limitazione), incidenza intermedia (avocazione, confisca selettiva, nazionalizzazione non punitiva) e incidenza massima (confisca totale).

La prima tipologia comprende i casi in cui il nuovo regime incide in modo limitato sul patrimonio monarchico, attraverso forme di assorbimento o di confisca moderata. Essa presuppone una distinzione tra beni della Corona e beni privati, e si associa in genere a transizioni politiche controllate, con una significativa continuità delle *élites* o delle strutture statali. È il caso del Brasile (1889), dove la proclamazione della repubblica dopo il colpo di Stato comporta una confisca moderata dei beni e l'esilio del sovrano, ma lascia sostanzialmente intatti gli assetti sociali e amministrativi. Analoga, seppur in contesto europeo, è la vicenda della Spagna nel 1931: la crisi costituzionale conduce all'esilio del re e a una limitazione patrimoniale, formalizzata dalla Costituzione repubblicana, in una logica di rottura controllata. Ancora più attenuata è la soluzione adottata in Tunisia (1957), dove l'atto parlamentare di abolizione della monarchia si accompagna a un assorbimento dei beni e alla neutralizzazione della dinastia, configurando una rottura deliberatamente morbida.

In questi casi, il trattamento patrimoniale segnala la volontà di normalizzare la transizione, evitando che la sanzione economica diventi fattore di delegittimazione del nuovo regime.

La seconda tipologia riunisce ipotesi diverse ma strutturalmente affini, in cui il patrimonio monarchico è oggetto di avocazione o nazionalizzazione, senza tuttavia assumere un carattere pienamente punitivo. Qui il diritto svolge un ruolo centrale nel tracciare confini tra beni pubblici e beni privati, producendo una rottura giuridicamente articolata. Rientrano in questo modello l'Austria del 1918, dove la sconfitta bellica è seguita dall'avocazione dei beni imperiali tramite atti statali, e la Germania, in cui le confische sono parziali e compatibili con una forte continuità amministrativa. Il caso dell'Italia (1946) è paradigmatico: l'avocazione dei beni della Corona, sancita dalla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, presuppone una distinzione concettuale tra Corona e persona del sovrano e consente la piena continuità statuale, pur in presenza dell'esilio e del divieto di rientro. Nella stessa area intermedia si collocano la Grecia (1974), con confisca parziale dopo il *referendum*, e il Portogallo (1910), caratterizzato da confische selettive.

Le esperienze extraeuropee di Cina (1912), Corea (1910), Maldive (1968) e Nepal (2008) mostrano come la nazionalizzazione non punitiva possa accompagnare sia rotture ideologiche sia transizioni negoziate.

Questa tipologia è quella in cui il contenzioso patrimoniale tende più facilmente a riemergere, rivelando la persistenza di questioni dinastiche anche dopo la cesura politica.

La terza tipologia comprende i casi di confisca totale dei beni, che costituisce la sanzione patrimoniale massima e segnala una rottura

costituente piena. Qui il patrimonio dinastico è trattato come elemento indistinto dell'ordine da abbattere e la confisca accompagna spesso sanzioni personali severe. Vi rientrano casi di colpo di Stato o rivoluzione militare come l'Afghanistan (1973), l'Egitto-Sudan (1952), la Libia (1969), l'Iraq (1958), lo Yemen (1962) e Zanzibar (1964). Appartengono alla stessa categoria le rotture rivoluzionarie radicali della Francia (1789–1848), dell'Iran (1979) e della Russia (1917), nonché i casi di eliminazione autoritaria della dinastia come in Burundi (1966) e in Laos (1975). La Serbia/Jugoslavia (1941-1945) e l'Albania (1943) mostrano infine come la confisca totale accompagni anche rotture determinate da guerra e disarticolazione statuale. Tra i casi di confisca totale rientra anche la Bulgaria (1946): il *referendum* che sancisce la fine della monarchia si inserisce in un contesto politico di trasformazione radicale che oltre all'esilio della dinastia, sul piano patrimoniale realizza una confisca totale dei beni, che funziona come atto di consolidamento del nuovo ordine e come segnale di rottura costituente piena.

In questi casi, la confisca non distingue più tra beni pubblici e privati: essa diviene atto costituente, volto a cancellare materialmente la monarchia come ordine giuridico e simbolico.

Possiamo concludere confermando che la comparazione per trattamento dei beni conferma che è sul terreno patrimoniale che si misura il grado effettivo di continuità giuridica dopo la cessazione della monarchia. Avocazione e confisca parziale presuppongono la sopravvivenza di categorie giuridiche dell'ordinamento precedente; la confisca totale, al contrario, segnala una volontà di rifondazione integrale. Non a caso, proprio nei casi di incidenza intermedia (Italia, Germania, Austria, Grecia, Bulgaria) il contenzioso patrimoniale diventa il luogo privilegiato in cui il diritto riemerge, anche a distanza di tempo, come strumento di razionalizzazione di una rottura originariamente politica.

#### 8.5 La cessazione delle monarchie: elementi di continuità e rottura istituzionale

L'insieme delle modalità e delle misure risultanti oggetto dell'analisi precedente permette di riflettere con riguardo al fattore determinante del grado di continuità/rottura istituzionale che si determina all'esito della transizione monarchico-repubblicana. In proposito ci pare possibile distinguere cinque modelli generali che, in alcuni casi, comprendono alcune varianti interne.

Il primo modello comprende i casi in cui la cessazione della monarchia avviene senza una rifondazione dello Stato, ma attraverso una trasformazione della forma di governo che lascia sostanzialmente intatti apparati, personale amministrativo e categorie giuridiche fondamentali. La monarchia cessa, ma lo Stato rimane identico a sé stesso.

L'Austria dopo il 1918 costituisce un modello classico di rottura con

continuità giuridica: la sconfitta bellica comporta l'esilio della dinastia e l'avocazione dei beni imperiali, ma l'ordinamento sopravvive e riorganizza sé stesso secondo logiche repubblicane. Analogamente il caso della Germania, dove le abdicazioni e le leggi repubblicane seguono la sconfitta militare senza smantellare l'amministrazione, con confische patrimoniali parziali e forte continuità funzionale. Il Brasile (1889) rappresenta una variante élitaria: la proclamazione della repubblica avviene tramite colpo di Stato, ma la continuità delle classi dirigenti e una confisca moderata producono una trasformazione più simbolica che strutturale. Il caso dell'Italia (1946) è paradigmatico: il *referendum* e la XIII disposizione transitoria della Costituzione sanciscono la fine della monarchia, ma in un quadro di continuità statuale piena, in cui lo Stato repubblicano si presenta come identico soggetto giuridico dello Stato monarchico.

Il secondo modello comprende le ipotesi in cui la cessazione della monarchia è il risultato di un processo negoziato o politicamente controllato, caratterizzato dalla neutralizzazione della dinastia e da un trattamento patrimoniale non punitivo. Qui il mutamento istituzionale è concepito come gestione di un cambiamento considerato ormai come necessario, non come sanzione. Le Maldive (1968) mostrano una rottura legittimata tramite *referendum*, in cui la monarchia è neutralizzata e i beni nazionalizzati senza violenza. Il Nepal (2008) rappresenta il caso più avanzato di rottura negoziata, con abolizione costituzionale al termine di una transizione parlamentare condivisa. Anche la Tunisia (1957) rientra in questo modello: la decisione parlamentare che produce la rottura non assume una valenza punitiva, determinando soltanto una neutralizzazione del sovrano. In questi casi, la monarchia cessa senza essere criminalizzata, e il diritto funge da strumento di accompagnamento del mutamento.

Il terzo modello riguarda le rotture che, pur essendo politicamente nette, vengono incanalate in procedure giuridiche formali (Costituzioni, *referendum*), con l'obiettivo di ordinare la cesura e limitarne gli effetti destabilizzanti. La Spagna del 1931 è un caso emblematico: la crisi di legittimità monarchica sfocia in una nuova Costituzione repubblicana, con esilio del sovrano e limitazione patrimoniale, in un quadro di rottura controllata. Analoga è la vicenda della Grecia (1974), dove il *referendum* legittima la fine della monarchia e si accompagna a una confisca parziale dei beni.

Qui la monarchia cade, ma il diritto tenta di governare la rottura, evitando la rifondazione totale.

Il quarto modello è integrato dai casi in cui la monarchia è abbattuta come fondamento ideologico dell'ordine precedente. La continuità è minima e il nuovo regime si definisce per opposizione radicale alla legittimazione monarchica. Rientrano in questa categoria la Bulgaria (1946), dove il *referendum* avviene sotto occupazione sovietica e si accompagna a confisca totale; la Romania (1947), con abdicazione forzata e spoliazione patrimoniale;

la Cina (1912), caratterizzata da neutralizzazione simbolica ed esproprio; l'Iran (1979), in cui la rivoluzione islamica produce una rottura ideologica profonda; il Laos (1975), dove la presa del potere comunista comporta detenzione/esilio della dinastia e confisca totale.

In questi casi si manifesta una volontà piena di delegittimazione della monarchia in quanto principio piuttosto che quella di determinarne il superamento in quanto istituzione.

Il quinto modello comprende le cessazioni della monarchia caratterizzate da violenza strutturale, nelle quali la caduta dell'istituzione monarchica coincide con la disarticolazione dell'ordine statuale o con la sua rifondazione autoritaria. In questa categoria, il diritto non governa la transizione, ma interviene *ex post* per consolidare una rottura già consumata. All'interno di tale tipologia è tuttavia necessario distinguere diversi sottotipi causali, poiché le modalità e la qualità della cesura variano sensibilmente.

In una prima ipotesi rientrano i casi in cui la monarchia è abbattuta da una rivoluzione che assume funzione costituente diretta, trattando il sovrano come nemico politico assoluto. È il paradigma della Francia rivoluzionaria (1789-1793), con l'esecuzione del re, e della Russia (1917), con l'eliminazione fisica della dinastia e la confisca totale dei beni. A questa logica appartengono anche lo Yemen (1962) e Zanzibar (1964), dove la rivoluzione opera come atto fondativo immediato del nuovo regime.

Un secondo sottotipo è rappresentato dai casi in cui la cessazione della monarchia è effetto diretto dell'esito bellico, senza che la rivoluzione preceda la sconfitta. Il Messico (1867) costituisce l'esempio più estremo: la sconfitta militare conduce all'esecuzione dell'imperatore e alla rottura violenta dell'ordine precedente. La Serbia/Jugoslavia (1941-1945) mostra come il collasso bellico produca una rottura statuale, poi consolidata da atti rivoluzionari.

Una terza tipologia riguarda le ipotesi in cui la guerra non determina solo la fine della monarchia, ma anche una rifondazione dell'entità statale. È il caso dell'Impero ottomano (1922), in cui lo smembramento bellico conduce alla nascita di un nuovo Stato repubblicano, e dell'Albania (1943), dove l'invasione esterna produce una cessazione *de facto* della monarchia in forma eterodiretta, con esilio del sovrano e confisca dei beni.

Un ulteriore sottotipo è costituito dai colpi di Stato militari, nei quali la monarchia cade come ostacolo funzionale al nuovo potere armato. Vi rientrano l'Iraq (1958), la Libia (1969), l'Egitto-Sudan (1952), l'Afghanistan (1973) e il Burundi (1966). A questo sottotipo va ricondotta anche l'Etiopia (1974), dove il *golpe* militare rivoluzionario comporta la detenzione e la morte dell'imperatore, accompagnate da confisca patrimoniale e da una rottura apertamente violenta.

Infine, la Corea (1910) rappresenta il caso di rottura coloniale, in cui la monarchia viene declassata ed espropriata per effetto di annessione esterna. Qui la cessazione non è prodotta da un conflitto interno, ma dall'imposizione

di una nuova sovranità.

In tutte queste varianti, la monarchia cessa non come oggetto di transizione, ma come vittima di una rottura distruttiva. La violenza – rivoluzionaria, militare o eterodiretta – precede e determina la normazione successiva, che assume funzione esclusivamente consolidante. È in questa area che la cessazione della monarchia si allontana definitivamente sia dal modello della transizione democratica sia da quello della crisi costituzionale ordinata, confermando la specificità delle monarchie cessate come categoria giuridica autonoma.

In definitiva, l'analisi per grado di continuità e rottura, ulteriormente raffinata attraverso la distinzione dei fattori causali della violenza, conferma che le monarchie cessate non coincidono né con le rivoluzioni classiche né con le transizioni democratiche. Esse costituiscono una categoria autonoma, nella quale il diritto opera prevalentemente *a posteriori*, per stabilizzare, razionalizzare o normalizzare una cesura prodotta dal fatto storico-politico.

La continuità istituzionale e patrimoniale rimane la variabile decisiva per comprendere la natura del nuovo regime e la qualità giuridica della fine della monarchia.

Rolando Tarchi  
Dipartimento di Giurisprudenza  
Università degli Studi di Pisa  
[rolando.tarchi@unipi.it](mailto:rolando.tarchi@unipi.it)

## APPENDICE

### Monarchie cessate. Tabelle sinottiche comparative

Sulla base delle molteplici indicazioni risultanti dai saggi pubblicati e dalle informazioni acquisite relativamente alle monarchie non indagate specificamente in questa sede, abbiamo provato ad elaborare le seguenti tabelle sinottiche.

La prima riporta l'elenco completo (con esclusione delle monarchie italiane preunitarie) in ordine alfabetico di tutte le esperienze prese in considerazione.

Quelle successive tengono conto ciascuna di uno dei seguenti criteri ordinatori:

- Modalità di cessazione
- Strumento giuridico
- Trattamento della dinastia
- Destino dei beni
- Grado di continuità/rottura costituzionale.

Nell'ambito di ciascuna tabella si procede ad una diversificazione delle esperienze tenendo conto delle specificità che sotto i diversi profili storico, politico e giuridico hanno caratterizzato ciascuna di esse in misura prevalente.

Si riportano alcune indicazioni generali utili per la lettura:

1. Le monarchie cessate costituiscono una categoria autonoma, distinta dalle ordinarie transizioni democratiche.
2. La monarchia cessa quasi sempre *extra constitutionem*: *referendum* e leggi svolgono funzione di ratifica di una rottura già prodotta.
3. Il trattamento della dinastia è indicatore di radicalità del nuovo regime – esilio+confisca/eliminazione → rivoluzione forte – neutralizzazione → transizione debole o negoziata
4. Il destino dei beni è l'indice di maggior rilievo della continuità/discontinuità sul piano giuridico

## 1. Monarchie (elenco completo)

Paese/ Monarc hia	Modalità di cessazione	Strumento giuridico	Trattamento della dinastia	Destino dei beni	Continuità / Rottura
Afghanist an (1973)	Colpo di Stato	Atto militare	Esilio	Confisca	Rottura fragile
Albania (1943)	Invasione esterna	Fine <i>de facto</i>	Esilio	Confisca	Rottura eterodiretta
Austria- Ungheri a (1918)	Sconfitta bellica	Atti statali successivi	Esilio	Avocazione beni	Rottura con continuità giuridica
Brasile (1889)	Colpo di Stato	Proclamazio ne repubblica	Esilio	Confisca moderata	Continuità <i>élites</i>
Bulgaria (1946)	Occupazion e sovietica	<i>Referendum</i>	Esilio	Confisca totale	Rottura ideologica
Burundi (1966)	Colpo militare	Decreto militare	Eliminazione	Confisca	Rottura autoritaria
Cina (1912)	Rivoluzione	Atti rivoluzionari	Neutralizzazi one simbolica	Esproprio	Rottura ideologica
Corea (1910)	Anessione giapponese	Trattato internaziona le	Declassament o dinastico	Esproprio	Rottura coloniale
Egitto- Sudan (1952)	<i>Golpe</i> militare	Atti rivoluzionari	Esilio	Confisca	Rottura paradigmat ica
Etiopia (1974)	Rivoluzione	Atti militari	Detenzione / morte	Confisca	Rottura violenta
Francia (1789– 1792; 1830; 1848)	Rivoluziona ria	Atti rivoluzionari , Cost. repubblicane	Esecuzione/e silio	Confisca totale	Rottura radicale
Germani a (1918)	Sconfitta bellica	Abdicazioni, leggi repubblicane	Esilio controllato	Confische parziali	Continuità amministra tiva
Grecia (1974)	<i>Referendum</i>	Consultazio ne popolare	Esilio	Confisca parziale	Rottura legittimata
Impero ottoman o (1922)	Smembrame nto	Atti repubblicani turchi	Esilio	Confisca	Rottura+ rifondazion e
Iran (1979)	Rivoluzione	Atti rivoluzionari	Esilio	Confisca	Rottura ideologica
Iraq (1958)	Colpo militare	Atti rivoluzionari	Eliminazione fisica	Confisca	Rottura radicale
Italia (1946)	<i>Referendum</i> istituzionale	Decreto luogotenzenzi	Esilio+diviet o rientro	Avocazione beni Corona	Continuità statuale

Paese/ Monarc hia	Modalità di cessazione	Strumento giuridico	Trattamento della dinastia	Destino dei beni	Continuità / Rottura
		ale, XIII disp. trans. Cost.			
Laos (1975)	Presa del potere comunista	Atti rivoluzionari	Detenzione / esilio	Confisca	Rottura ideologica
Libia (1969)	Colpo militare	Atti rivoluzionari	Esilio	Confisca	Rottura rivoluziona ria
Maldive (1968)	Referendum	Consultazio ne popolare	Neutralizzazi one	Nazionalizzaz ione	Rottura legittimata
Messico (1867)	Sconfitta militare	Atti repubblicani	Esecuzione (Massimilian o)	Confisca	Rottura violenta
Nepal (2008)	Transizione parlamentar e	Abolizione costituzional e	Neutralizzazi one	Nazionalizzaz ione	Rottura negoziata
Portogal lo (1910)	Rivoluzione	Proclamazio ne repubblica	Esilio	Confisca selettiva	Rottura politica
Romania (1947)	Pressione sovietica	Atto di abdicazione forzata	Esilio	Confisca	Rottura ideologica
Russia (1917)	Rivoluzione	Atti rivoluzionari	Eliminazione fisica	Confisca totale	Rottura assoluta
Serbia/ Jugoslavi a (1941)	Guerra+ rivoluzione	Atti rivoluzionari	Esilio	Confisca	Rottura statuale
Spagna (1931)	Crisi costituziona le	Cost. 1931	Esilio	Patrimonio limitato	Rottura controllata
Tunisia (1957)	Decisione politica	Atto parlamentar e	Neutralizzazi one	Assorbimento	Rottura <i>soft</i>
Yemen (1952)	Rivoluzione militare	Atti rivoluzionari	Esilio	Confisca	Rottura sistematica
Zanzibar (1964)	Rivoluzione (1964)	Atti rivoluzionari	Esilio	Confisca	Rottura violenta

## 2. Monarchie cessate per grado di continuità/rottura

Questa ordinazione rende immediatamente visibile che:

- la variabile decisiva non è lo strumento giuridico, ma
- il grado di continuità istituzionale e patrimoniale, confermando che le monarchie cessate costituiscono una categoria autonoma del diritto pubblico comparato, distinta sia dalle rivoluzioni classiche sia dalle transizioni democratiche.

### A. Continuità statuale/amministrativa significativa

Paese/ Monarchia	Continuità / Rottura	Modalità di cessazione	Strumento giuridico	Trattamento dinastia	Destino beni
Austria- Ungheria	Rottura con continuità giuridica	Sconfitta bellica (1918)	Atti statali successivi	Esilio	Avocazione beni
Brasile	Continuità <i>élites</i>	Colpo di Stato (1889)	Proclamazione repubblica	Esilio	Confisca moderata
Germania	Continuità amministrativa	Sconfitta bellica (1918)	Abdicazioni, leggi repubblicane	Esilio controllato	Confische parziali
Italia	Continuità statale	Referendum (1946)	Decreto luogotenenziale, XIII disp. trans. Cost.	Esilio+divieto rientro	Avocazione beni Corona

2229

---

### B. Rottura soft o negoziata

Paese/ Monarchia	Continuità/ Rottura	Modalità	Strumento	Trattamento	Beni
Maldivi	Rottura legittimata	Referendum (1968)	Consultazione popolare	Neutralizzazione	Nazionalizzazione
Nepal	Rottura negoziata	Transizione parlamentare (2008)	Abolizione costituzionale	Neutralizzazione	Nazionalizzazione

Paese/ Monarchia	Continuità/ Rottura	Modalità	Strumento	Trattamento	Beni
Tunisia	Rottura <i>soft</i>	Decisione politica (1957)	Atto parlamentare	Neutralizzazione	Assorbimento

### C. Rottura controllata/legittimata

Paese/Monarchia	Continuità/ Rottura	Modalità	Strumento	Trattamento	Beni
Grecia	Rottura legittimata	Referendum (1974)	Consultazione popolare	Esilio	Confisca parziale
Spagna	Rottura controllata	Crisi costituzionale (1931)	Cost. 1931	Esilio	Patrimonio limitato

2230

---

### D. Rottura ideologica/sistemica

Paese/Monarchia	Continuità/ Rottura	Modalità	Strumento	Trattamento	Beni
Bulgaria	Rottura ideologica	Occupazione sovietica	Referendum (1946)	Esilio	Confisca totale
Iran	Rottura ideologica	Rivoluzione (1979)	Atti rivoluzionari	Esilio	Confisca
Cina	Rottura ideologica	Rivoluzione (1912)	Atti rivoluzionari	Neutralizzazione simbolica	Esproprio
Laos	Rottura ideologica	Presa potere comunista (1975)	Atti rivoluzionari	Detenzione/esilio	Confisca
Romania	Rottura ideologica	Pressione sovietica (1947)	Abdicazione forzata	Esilio	Confisca

### E. Rottura violenta/radicale/eterodiretta

Paese/Monarchia	Continuità / Rottura	Modalità	Strumento	Trattamento	Beni
Afghanistan	Rottura fragile	Colpo di Stato (1973)	Atto militare	Esilio	Confisc a
Albania	Rottura eterodiretta	Invasione esterna (1943)	Fine <i>de facto</i>	Esilio	Confisc a
Burundi	Rottura autoritaria	Colpo militare (1966)	Decreto militare	Eliminazione	Confisc a
Corea	Rottura coloniale	Anessione giapponese (1910)	Trattato internazionale	Declassamento dinastico	Esproprio
Egitto-Sudan	Rottura paradigmatica	<i>Golpe</i> <td>Atti rivoluzionari</td> <td>Esilio</td> <td>Confisc a</td>	Atti rivoluzionari	Esilio	Confisc a
Etiopia	Rottura violenta	Rivoluzione	Atti militari	Detenzione/morte	Confisc a
Francia	Rottura radicale	Rivoluzioni (1789–1848)	Atti rivoluzionari	Esecuzione/esilio	Confisc a totale
Impero ottomano	Rottura + rifondazione	Smembramento (1922)	Atti repubblicani turchi	Esilio	Confisc a
Iraq	Rottura radicale	Colpo militare (1958)	Atti rivoluzionari	Eliminazione fisica	Confisc a
Serbia/Jugoslavia	Rottura statuale	Guerra + rivoluzione (1941)	Atti rivoluzionari	Esilio	Confisc a
Libia	Rottura rivoluzionaria	Colpo militare (1969)	Atti rivoluzionari	Esilio	Confisc a
Messico	Rottura violenta	Sconfitta militare (1867)	Atti repubblicani	Esecuzione	Confisc a
Russia	Rottura assoluta	Rivoluzione (1917)	Atti rivoluzionari	Eliminazione fisica	Confisc a totale
Yemen	Rottura sistemica	Rivoluzione militare (1962)	Atti rivoluzionari	Esilio	Confisc a
Zanzibar	Rottura violenta	Rivoluzione (1964)	Atti rivoluzionari	Esilio	Confisc a

### 3. Monarchie cessate per strumento giuridico utilizzato

Quanto più lo strumento è “alto” (Costituzione, *referendum*), tanto più la rottura è già avvenuta: la ratifica, non produce, la fine della monarchia.

#### A. Nessuno/cessazione de facto (fatto politico o militare)

Paese/ Monarchia	Strumento giuridico	Modalità	Trattamento dinastia	Destino beni	Continuità/Rottura
Albania	Nessuno (fine de facto)	Invasione esterna (1943)	Esilio	Confisca	Rottura eterodiretta
Corea	Trattato internazionale imposto	Anessione giapponese (1910)	Declassamento	Esproprio	Rottura coloniale
Etiopia	Atti militari	Rivoluzione (1974)	Detenzione/morte	Confisca	Rottura violenta

#### B. Atti rivoluzionari/militari (assenza di legalità costituita)

Paese/ Monarchia	Strumento giuridico	Modalità	Trattamento	Beni	Continuità/Rottura
Afghanistan	Atto militare	Colpo di Stato (1973)	Esilio	Confisca	Rottura fragile
Burundi	Decreto militare	Colpo militare (1966)	Eliminazione	Confisca	Rottura autoritaria
Cina	Atti rivoluzionari	Rivoluzione (1912)	Neutralizzazione simbolica	Esproprio	Rottura ideologica
Egitto-Sudan	Atti rivoluzionari	Golpe militare (1952)	Esilio	Confisca	Rottura paradigmatica
Francia	Atti rivoluzionari	Rivoluzioni (1789–1848)	Esecuzione / esilio	Confisca totale	Rottura radicale
Impero ottomano	Atti repubblicani rivoluzionari	Smembramento (1922)	Esilio	Confisca	Rottura+rifondazione
Iran	Atti rivoluzionari	Rivoluzione (1979)	Esilio	Confisca	Rottura ideologica
Iraq	Atti rivoluzionari	Colpo militare (1958)	Eliminazione fisica	Confisca	Rottura radicale
Serbia/	Atti rivoluzionari	Guerra+	Esilio	Confisca	Rottura statuale

Paese/ Monarchia	Strumento giuridico	Modalità	Trattamen to	Beni	Continuità/Rott ura
Jugoslavi a		rivoluzione (1941)			
Laos	Atti rivoluzionari	Presa del potere (1975)	Detenzione /esilio	Confisc a	Rottura ideologica
Libia	Atti rivoluzionari	Colpo militare (1969)	Esilio	Confisc a	Rottura rivoluzionaria
Russia zarista	Atti rivoluzionari	Rivoluzione (1917)	Eliminazion e fisica	Confisc a totale	Rottura assoluta
Yemen	Atti rivoluzionari	Rivoluzione militare (1962)	Esilio	Confisc a	Rottura sistemica
Zanzibar	Atti rivoluzionari	Rivoluzione (1964)	Esilio	Confisc a	Rottura violenta

### C. Atti politici interni/legislativi (non costituenti)

Paese/Monarc hia	Strumento giuridico	Modalità	Trattamento	Beni	Continuit à/ Rottura
Austria- Ungheria	Atti statali successivi	Sconfitta bellica (1918)	Esilio	Avocazione beni	Rottura con continuità
Brasile	Proclamazio ne repubblica	Colpo di Stato (1889)	Esilio	Confisca moderata	Continuità <i>élites</i>
Portogallo	Proclamazio ne repubblica	Rivoluzio ne (1910)	Esilio	Confisca selettiva	Rottura politica
Tunisia	Atto parlamentar e	Decisione politica (1957)	Neutralizzazi one	Assorbimen to	Rottura <i>soft</i>

#### D. *Referendum/consultazione popolare*

Paese/ Monarchia	Strumento giuridico	Modalità	Trattamento	Beni	Continuità/ Rottura
Bulgaria	<i>Referendum</i> (1946)	Occupazione sovietica	Esilio	Confisca totale	Rottura ideologica
Grecia	Consultazione popolare	<i>Referendum</i> (1974)	Esilio	Confisca parziale	Rottura legittimata
Italia	<i>Referendum+disp. trans. Cost.</i>	<i>Referendum</i> (1946)	Esilio+divieto	Avocazione beni Corona	Continuità statuale
Maldivi	Consultazione popolare	<i>Referendum</i> (1968)	Neutralizzazione	Nazionalizzazione	Rottura legittimata

#### E. Costituzione/norme costituzionali formali

Paese/ Monarchia	Strumento giuridico	Modalità	Trattamento	Beni	Continuità/ Rottura
Germania	Abdicazioni + leggi repubblicane	Sconfitta bellica (1918)	Esilio controllato	Confische parziali	Continuità amministrativa
Nepal	Abolizione costituzionale	Transizione parlamentare (2008)	Neutralizzazione	Nazionalizzazione	Rottura negoziata
Romania	Abdizione forzata	Pressione sovietica (1947)	Esilio	Confisca	Rottura ideologica
Spagna	Costituzione 1931	Crisi costituzionale	Esilio	Patrimonio limitato	Rottura controllata

#### 4. Monarchie cessate per trattamento della dinastia

Il trattamento della dinastia è la variabile più rivelatrice della natura del nuovo regime.

Neutralizzazione ed esilio semplice correlano a transizioni negoziate o con continuità.

Eliminazione fisica ed esilio punitivo segnalano roture rivoluzionarie o autoritarie.

Il destino dei beni segue quasi sempre la sanzione personale, ma costituisce il luogo della giuridificazione della rottura.

##### A. Neutralizzazione simbolica/integrazione

Paese/ Monarchia	Trattamento dinastia	Modalità di cessazione	Strumento giuridico	Destino beni	Continuità/Ro ttura
Cina	Neutralizzazion e simbolica	Rivoluzione (1912)	Atti rivoluzionari	Esproprio	Rottura ideologica
Maldivi	Neutralizzazion e	Referendum (1968)	Consultazione popolare	Nazionalizzazio ne	Rottura legittimata
Nepal	Neutralizzazion e	Transizione parlamentare (2008)	Abolizione costituzionale	Nazionalizzazio ne	Rottura negoziata
Tunisia	Neutralizzazion e	Decisione politica (1957)	Atto parlamentare	Assorbimento	Rottura soft

2235

##### B. Esilio “semplice” (senza sanzioni personali estreme)

Paese/ Monarch ia	Trattamento	Modalità	Strumento	Beni	Continuità/Rott ura
Albania	Esilio	Invasione esterna (1943)	Fine <i>de facto</i>	Confisca	Rottura eterodiretta
Austria- Ungheria	Esilio	Sconfitta bellica (1918)	Atti statali successivi	Avocazio ne beni	Rottura con continuità
Brasile	Esilio	Colpo di Stato (1889)	Proclamazio ne repubblica	Confisca moderata	Continuità élites
Bulgaria	Esilio	Referendum (1946)	Consultazio ne popolare	Confisca totale	Rottura ideologica
Grecia	Esilio	Referendum (1974)	Consultazio ne popolare	Confisca parziale	Rottura legittimata

Paese/ Monarchia	Trattamento	Modalità	Strumento	Beni	Continuità/Rottura
Laos	Esilio/detenzione	Presa del potere (1975)	Atti rivoluzionari	Confisca	Rottura ideologica
Portogallo	Esilio	Rivoluzione (1910)	Proclamazione repubblica	Confisca selettiva	Rottura politica
Romania	Esilio	Pressione sovietica (1947)	Abdicazione forzata	Confisca	Rottura ideologica
Spagna	Esilio	Crisi costituzionale	Cost. 1931	Patrimonio limitato	Rottura controllata
Yemen	Esilio	Rivoluzione militare (1962)	Atti rivoluzionari	Confisca	Rottura sistematica
Zanzibar	Esilio	Rivoluzione (1964)	Atti rivoluzionari	Confisca	Rottura violenta

2236

### C. Esilio con limitazioni giuridiche specifiche

Paese/Monarchia	Trattamento	Modalità	Strumento	Beni	Continuità/Rottura
Corea	Declassamento dinastico	Annessione (1910)	Trattato imposto	Esproprio	Rottura coloniale
Germania	Esilio controllato	Sconfitta bellica (1918)	Abdicazioni, leggi repubblicane	Confische parziali	Continuità amministrativa
Italia	Esilio+divieto rientro	Referendum (1946)	Referendum+X III disp. trans. Cost.	Avocazione beni Corona	Continuità statuale

### D. Detenzione/eliminazione indiretta

Paese/Monarchia	Trattamento	Modalità	Strumento	Beni	Continuità/Rottura
Afghanistan	Esilio (poi uccisione)	Colpo di Stato (1973)	Atto militare	Confisca	Rottura fragile

Paese/Monarchia	Trattamento	Modalità	Strumento	Beni	Continuità/Rottura
Etiopia	Detenzione/morte	Rivoluzione (1974)	Atti militari	Confisca	Rottura violenta

### E. Eliminazione fisica sanzione massima

Paese/Monarchia	Trattamento	Modalità	Strumento	Beni	Continuità/Rottura
Burundi	Eliminazione	Colpo militare (1966)	Decreto militare	Confisca	Rottura autoritaria
Francia	Esecuzione	Rivoluzioni (1789–1793)	Atti rivoluzionari	Confisca totale	Rottura radicale
Iraq	Eliminazione fisica	Colpo militare (1958)	Atti rivoluzionari	Confisca	Rottura radicale
Messico	Esecuzione	Sconfitta militare (1867)	Atti repubblicani	Confisca	Rottura violenta
Russia	Eliminazione fisica	Rivoluzione (1917)	Atti rivoluzionari	Confisca totale	Rottura assoluta

## 5. Monarchie cessate per trattamento dei beni

Il trattamento dei beni è il vero indicatore di continuità giuridica: avocazione e confisca parziale presuppongono distinzione tra beni della Corona e beni privati.

La confisca totale segnala una rottura costituente piena, spesso accompagnata da sanzioni personali.

I casi di Italia, Germania, Austria, Grecia, Bulgaria mostrano che il contenzioso patrimoniale è il luogo di riemersione del diritto anche dopo la rivoluzione.

### A. Assorbimento/limitazione patrimoniale (bassa incidenza)

Paese/Monarchia	Destino dei beni	Modalità	Strumento giuridico	Trattamento dinastia	Continuità/ Rottura
Brasile	Confisca moderata	Colpo di Stato (1889)	Proclamazione repubblica	Esilio	Continuità élites
Spagna (1931)	Patrimonio limitato	Crisi costituzionale	Cost. 1931	Esilio	Rottura controllata
Tunisia	Assorbimento	Decisione politica (1957)	Atto parlamentare	Neutralizzazione	Rottura soft

### B. Avocazione/confisca selettiva o parziale

Paese/Monarchia	Destino dei beni	Modalità	Strumento	Trattamento	Continuità/ Rottura
Austria-Ungheria	Avocazione beni	Sconfitta bellica (1918)	Atti statali successivi	Esilio	Rottura con continuità
Germania	Confische parziali	Sconfitta bellica (1918)	Abdicazioni+legggi	Esilio controllato	Continuità amministrativa
Grecia	Confisca parziale	Referendum (1974)	Consultazione popolare	Esilio	Rottura legittimata
Italia	Avocazione beni della Corona	Referendum (1946)	XIII disp. trans. Cost.	Esilio + divieto	Continuità statuale
Portogallo	Confisca selettiva	Rivoluzione (1910)	Proclamazione repubblica	Esilio	Rottura politica

### C. Nazionalizzazione/esproprio non punitivo

Paese/ Monarchia	Destino dei beni	Modalità	Strumento	Trattamento	Continuità/ Rottura
Cina	Esproprio	Rivoluzione (1912)	Atti rivoluzionari	Neutralizzazione simbolica	Rottura ideologica
Corea	Esproprio	Anessione (1910)	Trattato imposto	Declassamento dinastico	Rottura coloniale
Maldivi	Nazionalizzazione	Referendum (1968)	Consultazione popolare	Neutralizzazione	Rottura legittimata
Nepal	Nazionalizzazione	Transizione parlamentare (2008)	Abolizione costituzionale	Neutralizzazione	Rottura negoziata

### D. Confisca totale (sanzione patrimoniale massima)

Paese/ Monarchia	Destino dei beni	Modalità	Strumento	Trattamento	Continuità/ Rottura
Afghanistan	Confisca totale	Colpo di Stato (1973)	Atto militare	Esilio	Rottura fragile
Albania	Confisca totale	Invasione esterna (1943)	Fine <i>de facto</i>	Esilio	Rottura eterodirettiva
Bulgaria	Confisca totale	Referendum (1946)	Consultazione popolare	Esilio	Rottura ideologica
Burundi	Confisca totale	Colpo militare (1966)	Decreto militare	Eliminazione	Rottura autoritaria
Egitto-Sudan	Confisca totale	Golpe militare (1952)	Atti rivoluzionari	Esilio	Rottura paradigmatica
Francia	Confisca totale	Rivoluzioni (1789-1848)	Atti rivoluzionari	Esecuzione/esilio	Rottura radicale
Iran	Confisca totale	Rivoluzione (1979)	Atti rivoluzionari	Esilio	Rottura ideologica

Paese/ Monarchia	Desti no dei beni	Modalità	Strumento	Trattamento	Continuità / Rottura
Iraq	Confis ca totale	Colpo militare (1958)	Atti rivoluziona ri	Eliminazione fisica	Rottura radicale
Serbia/Jugosl avia	Confis ca totale	Guerra+rivoluzi one (1941)	Atti rivoluziona ri	Esilio	Rottura statuale
Laos	Confis ca totale	Presa del potere (1975)	Atti rivoluziona ri	Detenzione/es ilio	Rottura ideologica
Libia	Confis ca totale	Colpo militare (1969)	Atti rivoluziona ri	Esilio	Rottura rivoluziona ria
Russia zarista	Confis ca totale	Rivoluzione (1917)	Atti rivoluziona ri	Eliminazione fisica	Rottura assoluta
Yemen	Confis ca totale	Rivoluzione militare (1962)	Atti rivoluziona ri	Esilio	Rottura sistematica
Zanzibar	Confis ca totale	Rivoluzione (1964)	Atti rivoluziona ri	Esilio	Rottura violenta

## 6. Monarchie per modalità di cessazione

La modalità di cessazione è quasi sempre extra-giuridica: il diritto interviene successivamente per stabilizzare la rottura.

I *referendum* e gli atti costituzionali non producono la fine della monarchia, ma la *legittimano*.

Le modalità violente (guerra, rivoluzione, *golpe*) correlano a sanzioni personali e patrimoniali massime.

### A. Sconfitta bellica/guerra/annessione esterna

Paese/Monarchia	Modalità di cessazione	Strumento giuridico	Trattamento dinastia	Destino beni	Continuità/Rottura
Albania	Invasione esterna	Fine <i>de facto</i>	Esilio	Confisca	Rottura eterodiretta
Austria-Ungheria	Sconfitta bellica (1918)	Atti statali successivi	Esilio	Avocazione beni	Rottura con continuità
Corea (Impero)	Anessione esterna (1910)	Trattato imposto	Declassamento dinastico	Esproprio	Rottura coloniale
Germania	Sconfitta bellica (1918)	Abdicazioni, leggi repubblicane	Esilio controllato	Confische parziali	Continuità amministrativa
Impero ottomano	Smembramento bellico (1922)	Atti repubblicani turchi	Esilio	Confisca	Rottura+ rifondazione
Serbia/Jugoslavia	Guerra+ rivoluzione (1941)	Atti rivoluzionari	Esilio	Confisca totale	Rottura statuale
Messico	Sconfitta militare (1867)	Atti repubblicani	Esecuzione	Confisca	Rottura violenta

2241

### B. Rivoluzione politica o ideologica

Paese/Monarchia	Modalità	Strumento	Trattamento	Beni	Continuità/Rottura
Cina	Rivoluzione (1912)	Atti rivoluzionari	Neutralizzazione simbolica	Esproprio	Rottura ideologica
Etiopia	Rivoluzione (1974)	Atti militari	Detenzione/morte	Confisca totale	Rottura violenta
Francia	Rivoluzioni (1789-1848)	Atti rivoluzionari	Esecuzione/esilio	Confisca totale	Rottura radicale
Iran	Rivoluzione (1979)	Atti rivoluzionari	Esilio	Confisca totale	Rottura ideologica
Russia	Rivoluzione (1917)	Atti rivoluzionari	Eliminazione fisica	Confisca totale	Rottura assoluta

Paese/ Monarchia	Modalità	Strumento	Trattamento	Beni	Continuità/ Rottura
Yemen	Rivoluzione militare (1962)	Atti rivoluzionari	Esilio	Confisca totale	Rottura sistematica
Zanzibar	Rivoluzione (1964)	Atti rivoluzionari	Esilio	Confisca totale	Rottura violenta

### C. Colpo di Stato/intervento militare interno

Paese/Monarchia	Modalità	Strumento	Trattamento	Beni	Continuità/Rottura
Brasile	Colpo di Stato (1889)	Proclamazione repubblica	Esilio	Confiscata moderata	Continuità élites
Afghanistan	Colpo di Stato (1973)	Atto militare	Esilio	Confisca totale	Rottura fragile
Burundi	Colpo militare (1966)	Decreto militare	Eliminazione	Confisca totale	Rottura autoritaria
Egitto-Sudan	Golpe militare (1952)	Atti rivoluzionari	Esilio	Confisca totale	Rottura paradigmatica
Iraq	Colpo militare (1958)	Atti rivoluzionari	Eliminazione fisica	Confisca totale	Rottura radicale
Libia	Colpo militare (1969)	Atti rivoluzionari	Esilio	Confisca totale	Rottura rivoluzionaria

### D. Crisi politico-istituzionale interna

Paese/Monarchia	Modalità	Strumento	Trattamento	Beni	Continuità/ Rottura
Spagna	Crisi costituzionale	Costituzione 1931	Esilio	Patrimonio limitato	Rottura controllata

Paese/Monarchia	Modalità	Strumento	Trattamento	Beni	Continuità/Rottura
Tunisia	Decisione politica (1957)	Atto parlamentare	Neutralizzazione	Assorbimento	Rottura soft

#### E. Consultazione popolare/transizione regolata giuridicamente

Paese/Monarchia	Modalità	Strumento	Trattamento	Beni	Continuità/Rottura
Bulgaria	Referendum (1946)	Consultazione popolare	Esilio	Confisca totale	Rottura ideologica
Grecia	Referendum (1974)	Consultazione popolare	Esilio	Confisca parziale	Rottura legittimata
Italia	Referendum istituzionale (1946)	Referendum+X III disp. trans. Cost.	Esilio+divieto	Avocazione beni Corona	Continuità statuale
Maldivi	Referendum (1968)	Consultazione popolare	Neutralizzazione	Nazionalizzazione	Rottura legittimata
Nepal	Transizione parlamentare (2008)	Abolizione costituzionale	Neutralizzazione	Nazionalizzazione	Rottura negoziata
Romania	Abdicazione forzata (1947)	Atto imposto	Esilio	Confisca	Rottura ideologica

